

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I-III-XIV Camera e 1 <sup>a</sup> -3 <sup>a</sup> -14 <sup>a</sup> Senato) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	4
GIUSTIZIA (II) .....	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	27
FINANZE (VI) .....	»	58
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	80
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	81
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	102
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	108
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	120

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 85.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	127
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI .....	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE .....	»	137
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	145

## COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),  
III (Affari esteri e comunitari)  
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati  
e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato  
e della Pubblica Amministrazione),  
3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, sulle politiche europee in materia di migrazioni (*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

#### AUDIZIONI

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Audizione del Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, sulle politiche europee in materia di migrazioni.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Dimitris AVRAMOPOULOS, *Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), Edmondo CIRIELLI (FdI-AN), il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL), i deputati Sandra ZAMPA (PD), Giuseppe BRESCIA (M5S), Laura GARAVINI (PD), il senatore Giovanni MAURO (GAL) e il deputato Guglielmo PICCHI (LNA).

Dimitris AVRAMOPOULOS, *Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il Commissario europeo Dimitris Avramopoulos, per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	4
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	14
ERRATA CORRIGE .....	12

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 31 gennaio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.05.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

**C. 2714 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il disegno di legge in esame riguarda la ratifica e l'esecuzione di diversi accordi internazionali.

Quanto all'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013, occorre rilevare che l'intesa risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia israeliani. L'entrata in vigore dell'Accordo, destinato

a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare, come si sottolinea nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali. La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Con riferimento al contenuto, l'accordo si compone di 30 articoli e sei allegati. L'articolo 1 reca le definizioni. L'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte, meglio specificati negli Allegati I e II, recanti, rispettivamente, Servizi concordati e rotte specificate e Disposizioni transitorie. Con l'articolo 3 vengono indicati i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni. L'articolo 3-bis prevede d'altronde che, previo ricevimento della richiesta di autorizzazione di un vettore aereo appartenente ad uno degli Stati contraenti, le autorità della parte contraente richiesta riconoscono le decisioni regolamentari sull'idoneità e sulla nazionalità adottate dalle autorità competenti dello Stato del vettore richiedente, come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti, ad eccezione dei certificati, licenze e disposizioni in materia di sicurezza o di copertura assicurativa. Con l'articolo 4 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di

ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte. Le misure circa la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo israeliano da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte di Israele o dei suoi cittadini sono indicate dall'articolo 5. Con l'articolo 6 viene definito il regime di applicabilità delle leggi, regolamenti e direttive amministrative delle rispettive Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità. L'articolo 7 procede alla definizione degli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti. I diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei sono indicati dall'articolo 8. L'articolo 9 disciplina il regime e i casi di esenzioni doganali e fiscali relativamente al carburante, provviste di bordo, pezzi di ricambio e lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti. La disciplina degli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente impongono, eventualmente, per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea, è dettata dall'articolo 10. Ai sensi dell'articolo 11 le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza. L'articolo 12 stabilisce che le parti si scambino dati statistici richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili utili per l'esame dell'andamento dei servizi aerei. L'articolo 13, che dispone in tema di sicurezza aerea, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in ma-

teria di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato IV (Norme applicabili all'aviazione civile), parte A, dell'Accordo. Con l'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) si indicano le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'Allegato VI dell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 15 le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato IV, parte B, sezione B dell'Accordo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » allo Stato d'Israele e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi. Le Parti riconoscono, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato IV, parte C, dell'Accordo, l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente (articolo 16). Con l'articolo 17 le parti riconoscono gli obblighi assunti con la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – ratificata dall'Italia con legge 10 gennaio 2004, n. 12 – in ordine alla responsabilità del vettore aereo, garantendo nelle rispettive legislazioni come minimo il livello delle norme e dei requisiti regolamentari elencati nell'allegato IV, parte D. In materia di diritti dei consumatori e di protezione dei dati personali (articolo 18) le parti si impegnano ad assicurare nelle rispettive legislazioni e procedure perlomeno il livello garantito dalle norme e dai requisiti regolamentari di cui all'allegato IV, parte E. Per quanto concerne i sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) è previsto il trattamento nazionale a favore dei vettori aerei e delle agenzie di viaggio dell'altra parte contraente. Quanto agli aspetti sociali (articolo 20) le parti assicurano almeno il livello delle norme e dei requisiti regolamentari di cui all'allegato

IV, parte F. Con l'articolo 21 le parti assumono piena responsabilità nel proprio territorio per la corretta attuazione dell'accordo, e più specificamente delle norme e dei requisiti regolamentari contenuti nell'allegato IV. L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Le decisioni del Comitato, che si riunisce in funzione delle esigenze a richiesta di una parte contraente – ma comunque almeno una volta all'anno – sono adottate consensualmente e vincolanti per le parti. Le eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo saranno risolte in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Consiglio di associazione – organismo istituito dal citato Accordo euromediterraneo di associazione UE-Israele –, e in caso di mancata risoluzione in tale sede, attraverso una procedura di arbitrato definita dall'articolo 23. A norma dell'articolo 24 le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'Accordo, assicurando la realizzazione degli obiettivi da esso fissati. Le Parti si impegnano a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformità dell'Accordo con il processo di Barcellona e si prefiggono l'obiettivo ultimo di costituire uno spazio aereo euromediterraneo comune (articolo 25). L'articolo 26 che detta disposizioni in materia di relazioni con altri accordi stabilisce, in particolare, che le disposizioni dell'Accordo in esame prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra Israele e gli Stati membri dell'Unione europea. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni. Con l'articolo 27 viene definita la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo. Ai sensi dell'articolo 28 l'Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna

Parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte di denuncia dell'Accordo. Tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). L'articolo 29 dispone la registrazione dell'Accordo e di tutte le modifiche presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite. L'articolo 30, infine, fissa l'entrata in vigore dell'Accordo un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; è convenuto che l'accordo sia applicabile, in via provvisoria e in conformità alle legislazioni delle parti, dalla data della firma.

Quanto all'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Moldova, concluso il 26 giugno 2012, valgono pienamente le considerazioni generali già formulate con riguardo all'accordo UE-Israele sul trasporto aereo. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati: anche in questo caso le disposizioni corrispondono in massima parte a quelle già illustrate nell'esame dell'accordo UE-Israele.

Per quanto concerne l'Accordo, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e 21 giugno 2011, tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia, nonché l'accordo addizionale tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia riguardante l'applicazione del primo accordo, l'insieme di tali strumenti è volto ad estendere all'Islanda e alla Norvegia, cui già si applica l'accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007, anche la versione di detto accordo come modificata dal protocollo del 24 giugno 2010.

L'accordo del 16 e 21 giugno 2011 tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia consta di sei articoli e di un allegato relativo a specifiche previsioni concernenti l'Islanda e Norvegia. Dopo una serie di definizioni riportate all'articolo 1, l'articolo 2 prevede l'applicazione a tutte le parti dell'accordo in esame delle disposizioni dell'accordo USA-UE del 2007 come modificato dal protocollo del 2010: all'applicazione integrale fa tuttavia eccezione quanto previsto dall'allegato all'ac-

cordo in esame, nel quale si tiene conto della particolare situazione di Norvegia e Islanda, e sono parti dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) e dello spazio aereo comune europeo, ma non sono Stati membri dell'Unione europea. L'articolo 3 prevede le modalità con cui le parti dell'accordo in esame possono denunciare lo stesso o porre fine alla sua applicazione provvisoria. In base all'articolo 4 l'accordo in esame e tutti gli eventuali emendamenti dovranno essere registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Anche per l'accordo in esame (articolo 5) si conviene sulla possibilità della sua applicazione in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, per quanto consentito dal diritto nazionale delle varie parti. L'articolo 6, infine, prevede le modalità per l'entrata in vigore dell'accordo in esame.

L'accordo addizionale tra Unione europea, Islanda e Norvegia si compone di nove articoli: in 5 particolare, l'articolo 2 include l'Islanda e la Norvegia tra i soggetti cui spetta la decisione di sospensione dei diritti di traffico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo UE-USA del 2007 come modificato dal protocollo del 2010. L'articolo 3 definisce la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia al comitato misto. L'articolo 4 consente alla Commissione europea di coinvolgere e rappresentare l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato previste dall'articolo 19 dell'accordo come modificato dal protocollo. L'articolo 5 dispone in ordine alla materia dello scambio di informazioni tra Islanda, Norvegia e Commissione europea sul rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione di autorizzazioni rilasciate alle compagnie americane. L'articolo 6 consente anche all'Islanda e alla Norvegia di sottoporre alla Commissione europea i profili potenzialmente anticoncorrenziali di aiuti pubblici o sussidi erogati da un soggetto pubblico nel territorio degli Stati Uniti d'America. Ciascuna Parte dell'accordo addizionale in esame (articolo 7) può denunciarlo o interromperne l'applicazione provvisoria, che peraltro consegue

anche all'eventuale denuncia o interruzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA-Norvegia-Islanda. Le parti concordano (articolo 8) sull'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale dalla data della sua firma o da altra data determinata, da attuare nella misura consentita dal diritto nazionale delle parti. L'articolo 9, infine, stabilisce le modalità di entrata in vigore dell'accordo addizionale.

L'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo –, esso prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia UE. Va segnalato che l'Accordo in oggetto appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica. Considerata la durata delle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del

Parlamento europeo. Nel caso dell'Accordo in esame, tuttavia, invece di un separato accordo interinale, l'articolo 25 ne ha previsto l'applicazione in via provvisoria dalla data del 30 marzo 2008; peraltro l'applicazione provvisoria è relativa ai soli aspetti tecnico-operativi. L'Accordo in oggetto si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati. Già nelle premesse sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'Accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni. L'articolo 2 riporta una clausola generale per la quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi «eque e pari opportunità di competere» nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati nell'Accordo in esame. L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno. In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo in esame, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei, di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 dell'Accordo in esame. Il disposto dell'articolo 5 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4,

ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui ai già richiamati articoli 8 e 9 dell'Accordo in esame. Va tuttavia rilevato che le misure previste dall'articolo 5 in commento possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra Parte contraente, eccezion fatta per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni. In materia di proprietà, investimenti e controllo societario le decisioni delle Parti di informeranno a quanto disposto dall'Allegato 4, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo in esame (articolo 6). L'Allegato 4 contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Inoltre, si dispone in ordine all'eventuale proprietà e controllo di compagnie aeree di Paesi terzi nelle mani di cittadini di una delle Parti. In base al successivo articolo 7 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie. In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti. Particolare rilievo assume l'articolo 9, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la re-

stante parte dell'articolo riguarda la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 10, in base al quale i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. L'articolo 11 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei. Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali; prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE. Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 14 in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga che una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il comitato misto di cui all'articolo 18. Gli articoli 15-17 riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente – ove si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) –, della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione. L'articolo 18 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, le cui

deliberazioni avverranno *per consensus*. L'articolo 19 è invece dedicato – eccezion fatta per le questioni inerenti alla concorrenza, di cui al successivo articolo – alla risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al comitato misto di cui al precedente articolo: in mancanza di una decisione risolutiva della controversia si ricorrerà alla procedura arbitrale. Se tuttavia il conseguente lodo non dovesse essere applicato dalla Parte cui è stata attribuita la responsabilità di una violazione, «l'altra Parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili scaturenti dal presente Accordo». È comunque fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di adottare adeguate misure conformi al diritto internazionale. In materia di concorrenza (articolo 20) le Parti enunciano alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto: le previsioni di interesse in materia sono in realtà contenute nell'Allegato 2, nel quale si fissano gli scopi della cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, riassumibili nell'aumento della reciproca comprensione al fine di ridurre le possibilità di conflitti e promuovere la compatibilità degli orientamenti normativi. L'articolo 21, assai importante, tratta dei negoziati di seconda fase: è infatti previsto che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo (fissata come sopra ricordato per il 30 marzo 2008), diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio. L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo in esame con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Stati

Uniti, e dispone che il presente Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva rispettivamente sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Stati Uniti, riportati nella sezione 1 dell'Allegato 1. Infine, gli articoli 23-26 contengono le consuete clausole finali.

Il Protocollo firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010 modifica l'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti, dall'altra, concluso il 30 aprile 2007. Il Protocollo di modifica è stato a suo tempo negoziato dalle parti in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'articolo 21 dell'Accordo del 2007 di avviare una seconda fase negoziale, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo 2008. Lo stesso articolo 21, par. 3, autorizzava le Parti a sospendere in tutto o in parte i diritti di cui all'Accordo stesso, in caso di mancata conclusione di un accordo di seconda fase. Il Protocollo si compone di 10 articoli e di Allegati. L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 dell'Accordo due nuove definizioni («determinazione della nazionalità» e «determinazione dell'idoneità»). L'articolo 2 introduce un nuovo articolo (6-bis) nell'Accordo, volto a prevedere il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree. L'introduzione della nuova previsione mira a produrre una notevole riduzione del carico normativo per le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 15 dell'Accordo in materia di protezione dell'ambiente e dettaglia i nuovi ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione su tale aspetto: la ricerca e lo sviluppo di tecnologia aeronautica rispettosa dell'ambiente; lo studio dell'impatto delle emissioni dell'aviazione; la ricerca e sviluppo di carburanti verdi. L'articolo 4 aggiunge un nuovo articolo all'Accordo (articolo 17-bis), che riconosce la dimensione sociale dell'Accordo e le opportunità da esso create, nonché la tutela

dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree. L'articolo 5 modifica l'articolo 18 dell'Accordo per potenziare le competenze del Comitato misto al fine di promuovere nuove iniziative in ambiti supplementari quali la gestione del traffico aereo, l'agevolazione, la sicurezza e la cooperazione con altri Paesi. L'articolo 6 sostituisce l'articolo 21 dell'Accordo che, come si è detto, prevedeva i negoziati di seconda fase. Con il nuovo articolo 21 (Ulteriore ampliamento delle opportunità), le Parti si impegnano a garantire una maggiore apertura dei mercati, eliminando le barriere che ne impediscono l'accesso. Tra le altre disposizioni, si segnala quella contenuta nel par. 4 che, tenuto conto delle restrizioni riguardanti il contenimento del rumore negli aeroporti degli Stati membri dell'UE, consente alle compagnie aeree dell'UE di gestire tratte tra USA e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione. L'articolo 7 sostituisce l'Allegato 3 dell'Accordo riguardante il trasporto a carico del governo degli Stati Uniti. L'articolo 7 introduce un nuovo allegato 3 che estende l'accesso delle compagnie aeree dell'UE al trasporto aereo finanziato dal Governo degli Stati Uniti, precedentemente limitato alle compagnie aeree statunitensi («Fly America»). Le compagnie aeree dell'UE potranno vendere trasporto aereo ad appaltatori del Governo degli Stati Uniti su qualsiasi rotta, ad eccezione del trasporto finanziato dal Dipartimento della Difesa statunitense. L'articolo 8 richiama i documenti di cui all'allegato al protocollo, che assume la denominazione di «Allegato 6» all'Accordo, riguardante la proprietà ed il controllo delle compagnie aeree di paesi terzi. L'articolo 9 prevede, come nel caso dell'Accordo, l'applicazione provvisoria del Protocollo fino alla sua entrata in vigore, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma. Anche in questo caso l'applicazione provvisoria si riferisce ai soli aspetti tecnico-operativi (definizione delle rotte, designazione delle compagnie, tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti). L'articolo 10 disciplina

l'entrata in vigore del Protocollo che diverrà operativo, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 2007, entro e non oltre il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le Parti a conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi richiamati. L'articolo 3 riporta una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Ne consegue (comma 2) che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge di autorizzazione alla ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### ERRATA CORRIGE

Nei *Bollettini delle Giunte e delle Commissioni* n. 749, del 17 gennaio 2017, n. 753, del 24 gennaio 2017 e n. 755, del 26 gennaio 2017, rispettivamente: a pagina 5, prima colonna, alla sesta riga; a pagina

17, prima colonna, alla prima riga e a pagina 17, seconda colonna, alla quarta riga sostituire le parole « ATTI DELL'UNIONE EUROPEA » con le seguenti « RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO » nonché rispettivamente: a pagina 5, seconda colonna, all'undicesima riga; a pagina 17, seconda colonna, all'ottava riga e a pagina 17, seconda colonna, alla diciassettesima riga deve leggersi « articolo 125 » in luogo di « articolo 127, comma 1 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* n. 753, del 24 gennaio 2017, a pagina 17, seconda colonna, alla tredicesima riga sostituire le parole « una proposta di documento finale » con le seguenti « la risoluzione n. 8-00218 » e a pagina 22, alla quinta riga sostituire le parole « PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE » con le seguenti « TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 8-00218 ».

Nei *Bollettini delle Giunte e delle Commissioni* n. 753, del 24 gennaio 2017 e n. 755, del 26 gennaio 2017, rispettivamente a pagina 24, prima colonna, dall'undicesima alla dodicesima riga e a pagina 31, prima colonna, dall'undicesima alla tredicesima riga, in luogo di « esprime una valutazione favorevole: con le seguenti condizioni » inserire le parole: « impegna il Governo ad operarsi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi »; nonché, rispettivamente: a pagina 24, seconda colonna, dopo l'ultima riga, e a pagina 31, seconda colonna, dopo l'ultima riga inserire le parole « 8-00218 Mazziotti Di Celso ». Infine, rispettivamente, a pagina 22, prima colonna, ottava riga e a pagina 29, prima colonna, ottava riga deve leggersi « articolo 125 » in luogo di « articolo 127 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* n. 755, del 26 gennaio 2017, pagina 17, seconda colonna, alla diciottesima riga sostituire le parole « di un documento finale » con le seguenti « della risoluzione n. 8-00218 »; alla venticinquesima riga sostituire le parole « una proposta di documento finale » con le seguenti « una risoluzione »; alla ventinovesima riga sostituire

le parole « la proposta di documento finale » con le seguenti « la risoluzione »; sopprimere le righe dalla trentaduesima alla trentasettesima.

A pagina 29, alla quinta riga sostituire le parole « DOCUMENTO FINALE APPROVATO » con le seguenti « RISOLUZIONE APPROVATA ».

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (C. 2714 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2714 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Esame emendamenti C. 3671-bis/A .....	15
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	15

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 31 gennaio 2017.*

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.  
Esame emendamenti C. 3671-bis/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 754 del 25 gennaio 2017, a pagina 49, seconda colonna, dopo la ventesima riga, aggiungere il seguente emendamento:

« ART. 5-bis.

*(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).*

1. A favore dei figli superstiti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

**5. 010.** *(Nuova formulazione)* Carfagna, Sarro, Santelli, De Girolamo, Sandra Savino, Marzano. ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00219</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	21
7-01162 Cicchitto: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.	
7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00220</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	24

#### RISOLUZIONI

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.*

#### La seduta comincia alle 12.

#### 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani.

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00219).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, dopo l'avvio della discussione della risoluzione in titolo, avvenuto nella seduta dell'11 ottobre 2016, su richiesta della collega Tidei, il 23 novembre, il

Comitato permanente per i diritti umani ha svolto un ciclo di audizioni informali sulla tematica in titolo con il contributo di esperti e rappresentanti di organizzazioni impegnate nel campo della tutela dei difensori dei diritti umani, nonché del presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani. Sulla base del percorso istruttorio svolto, la collega Tidei ha quindi presentato un nuovo testo di risoluzione.

Marietta TIDEI (PD) precisa che le modifiche apportate al testo della risoluzione, derivanti anche da quanto emerso nel corso delle autorevoli audizioni svolte e nel dibattito in Commissione, riguardano essenzialmente la parte dispositiva. In particolare, evidenzia che è stato eliminato il riferimento all'istituzione di uno specifico ufficio prevedendo invece un meccanismo che coinvolga la pluralità dei dicasteri interessati, nel rispetto dei precisi orientamenti dell'Unione europea in materia di tutela dei difensori dei diritti umani. Osserva che sarà necessario un approfondimento sul modello da seguire, citando, a

titolo esemplificativo, le esperienze olandesi ed irlandesi. Si dichiara a conoscenza del dialogo in corso in proposito con le ong interessate a partire da *Un ponte per*, che ha svolto un ruolo di coordinamento, e sottolinea che occorre individuare le risorse necessarie per garantire efficacia all'azione di tutela.

Il viceministro Mario GIRO esprime un parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione e coglie l'occasione per ringraziarne i presentatori per avere permesso di discutere un tema di indubbia rilevanza, prospettando fin da ora una rigorosa implementazione degli impegni assunti.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) preannuncia il voto di astensione dei deputati del Movimento 5 Stelle sull'atto in titolo.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-01051, nel nuovo testo risultante dalla riformulazione proposta dall'onorevole Tildei, che prende il numero 8-00219 (*vedi allegato 1*).

**7-01162 Cicchitto: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.**

**7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.**

(*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00220*).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2016.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 gennaio scorso si era proceduto alla sola illustrazione della risoluzione n. 7-01162 a sua firma, essendo l'onorevole Di Stefano impossibilitato a prendere parte alla seduta per intervenuti impegni istituzionali all'estero. Ricorda, inoltre, di avere aveva espresso in tale occasione il proprio con-

senso al recepimento del primo e del terzo punto della parte dispositiva della risoluzione a prima firma Di Stefano, sussistendo al riguardo anche la condivisione da parte del rappresentante del Governo.

Manlio DI STEFANO (M5S), nell'illustrare la risoluzione n. 7-01168 a sua prima firma, sottolinea che obiettivo dell'atto è permettere l'apertura di un ponte di dialogo verso un Paese che va aiutato e non boicottato. Segnala che, invece, iniziative come quelle portate avanti dal presidente della omologa Commissione del Senato, senatore Pierferdinando Casini, con la presentazione di un atto di indirizzo in Aula ma soprattutto con la missione svolta in Venezuela in dicembre al di fuori di un contesto politicamente bilanciato, non agevolano tale dialogo ed hanno creato imbarazzo ai nostri diplomatici e alle autorità venezuelane, con il rischio di un peggioramento della situazione anche per la comunità italiana presente in quel Paese. Esprime, pertanto, perplessità per il richiamo, contenuto in chiave di favore nelle premesse della risoluzione a prima firma del presidente Cicchitto, a tali iniziative. Nel ricordare che la stessa Santa Sede sta cercando di promuovere il dialogo tra Maduro e la comunità internazionale, ribadisce che i principali problemi che affliggono il Venezuela sono le difficoltà economiche e il tentativo di *golpe* portato avanti dal Parlamento. Ricorda, infatti che il Venezuela è una repubblica presidenziale e che l'azione di altre istituzioni, a partire da quelle giudiziarie, è motivata dall'esigenza di proteggere il presidente. Occorrerebbe agire per aiutare Maduro a stabilizzare il Paese e per facilitare il dialogo tra il Venezuela e gli Stati Uniti anche al fine di superare le sanzioni che nuocciono gravemente alle condizioni di vita della popolazione. Ricorda che il Movimento 5 Stelle anche in altre occasioni ha ribadito l'inqiuità di tale strumento di pressione. Dichiarata di non comprendere la contrarietà al secondo punto della parte dispositiva della risoluzione a sua prima firma, ricordando che il principio di non ingerenza è uno dei fonda-

menti delle Nazioni Unite. Quanto all'impegno relativo al dialogo con gli Stati Uniti, segnala che non si può prescindere da esso in quanto tradizionalmente questa grande potenza considera l'America Latina come il « giardino di casa ». In conclusione, chiarisce che le divergenze rispetto alla risoluzione di maggioranza riguardano le premesse che raccontano una realtà del Venezuela diversa dall'esistente e ribadisce di non comprendere le ragioni del mancato accoglimento di tutti gli impegni contenuti nella propria risoluzione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è già svolta una discussione di merito ed è stata chiarita la diversa valutazione sulla situazione in Venezuela prospettata dai due atti di indirizzo in titolo, ferma restando la volontà di venire incontro ai colleghi del Movimento 5 Stelle con il recepimento del primo e del terzo impegno di quella presentata dal collega Di Stefano.

Il viceministro Mario GIRO segnala che l'accoglimento richiamato dal Presidente è connesso all'auspicio di pervenire ad un approccio il più possibile unitario all'interno della Commissione rispetto alla realtà del Venezuela, superando una visione troppo ideologica e nell'impegno della tutela della comunità dei nostri connazionali. Nel ribadire l'impegno per la tutela dei nostri connazionali, segnala che, accanto al principio della non ingerenza, il diritto internazionale contempla quello dell'assistenza umanitaria, leso dalla contrarietà del governo venezuelano all'invio di medicine. Nel ribadire che non è in discussione il reciproco rispetto tra i due Paesi, ricorda che la mediazione vaticana, sostenuta dall'Italia, si è purtroppo dovuta di fatto arrestare, manifestando il timore che l'arroccamento delle due parti porti in un futuro prossimo alla perdita di controllo all'interno dei rispettivi schieramenti, con possibili ulteriori degenerazioni della situazione. Riguardo al ruolo degli Stati Uniti, segnala che appare prematuro, in una fase di avvicinamento alla Casa Bianca, un intervento finalizzato ad inci-

dere sull'approccio di quel Paese sulla situazione venezuelana. Rassicura la Commissione sul fatto che il Venezuela, come altri rilevanti dossier di politica internazionale, rientra tra le tematiche che costituiranno oggetto di dialogo con il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ribadisce la necessità di superare una visione ideologica, partendo dalla considerazione che è manifesto un fallimento delle politiche economiche con gravi conseguenze per tutte le fasce della popolazione, al di là delle appartenenze politiche, anche al fine di evitare che la politica del « muro contro muro » possa eventualmente degenerare in un conflitto armato. Ricorda il decesso, per un episodio di criminalità comune e per carenza di medicinali, di tre connazionali che lavoravano presso le strutture diplomatiche italiane e fa presente che i disagi derivanti dalla crisi economica sono molteplici e arrivano a includere anche il malfunzionamento dei collegamenti aerei. Ribadisce pertanto il parere favorevole sulla risoluzione a prima firma Cicchitto riformulata nei termini indicati dal presentatore.

Fabio PORTA (PD) conferma il sostegno del Partito Democratico alla risoluzione presentata dal presidente Cicchitto, raccogliendo l'invito del viceministro Giro a deideologizzare l'approccio ad una delle più gravi crisi della politica internazionale, che non trova spazio corrispondente nei mezzi di informazione. Saluta, pertanto, con favore l'iniziativa del presidente della Commissione, nella quale comunque confluisce un apprezzabile contributo dell'opposizione, ribadendo che la presidenza Maduro ha rappresentato un significativo peggioramento delle condizioni economiche ed istituzionali del Venezuela con il mancato riconoscimento del ruolo del Parlamento e il boicottaggio del referendum revocatorio, istituito introdotto proprio dal suo predecessore Chavez. Nel contesto del fallimento del tentativo di dialogo avviato dalla Santa Sede, ritiene possibile criticare anche l'atteggiamento di parte delle opposizioni senza però dimenticare che le maggiori responsabilità sono da attribuire al

governo Maduro che non manda segnali utili al dialogo, delegittima ed incarcerava gli avversari politici, compresi molti parlamentari, guadagnandosi la segnalazione di *Amnesty International* per episodi di tortura in carcere. Manifestando apprezzamento per la scarcerazione dei nostri connazionali confermata nella precedente seduta, rileva che il principio di non ingerenza trova un limite nel contrasto alla violazione dei diritti umani e nella necessità di intervenire in caso di emergenza umanitaria. Sottolinea ancora una volta il dovere di aiutare i cittadini italiani residenti in Venezuela, anche attraverso il potenziamento dei servizi consolari, segnalando inoltre l'opportunità di affrontare il tema dei residenti in Italia che percepiscono pensioni venezuelane. Sulla questione relativa ai connazionali che, rientrati in Italia, non percepiscono la pensione, auspica un'interazione con le autorità venezuelane al fine di trovare soluzioni adeguate ai legittimi bisogni dei nostri connazionali.

In conclusione, ribadisce l'impegno, in coordinamento con i partner europei, ad aiutare il Paese ad uscire dall'attuale situazione di stallo anche attraverso la diplomazia parlamentare in sede di Unione interparlamentare, ricordando una missione di solidarietà svolta in passato insieme alla collega Bueno e agli altri deputati italiani eletti in America latina. Sollecita anche da parte del Governo la disponibilità ad individuare personalità idonee a facilitare il dialogo con il Venezuela, in concerto con i partner europei.

Renata BUENO (Misto-USEI-IDEA) richiama anch'essa la missione svolta insieme al collega Porta nel 2014 e segnala di essersi recata più di recente in Venezuela in occasione dell'insediamento del nuovo Presidente dell'Assemblea Nazionale Julio Borges. Evidenzia che l'operato dell'attuale governo non rispetta i diritti dei cittadini, come dimostrato anche dalle interminabili code per poter ottenere insufficienti quantità di prodotti di prima necessità, o i continui arresti o fermi, da ultimo quello del presidente della Com-

missione esteri del Parlamento Luis Florido al rientro da una sua missione nella Repubblica Dominicana e al quale è stato annullato il passaporto e, dunque, è stata preclusa di svolgere la sua funzione istituzionale. Sottolinea che in Venezuela si è instaurato un inaccettabile regime dittatoriale e ribadisce la necessità di contrastare le insostenibili violenze che hanno già provocato migliaia di morti e di affrontare l'emergenza umanitaria, destinando agli aiuti le necessarie risorse, e ricorda le recenti iniziative in ambito latino-americano adottate dal Brasile e che l'Italia dovrebbe auspicabilmente sostenere. Segnala, infine, la necessità di assicurare un pacchetto di emergenza alle nostre strutture diplomatiche in Venezuela, che rappresentano l'unico porto sicuro per i nostri connazionali.

Manlio DI STEFANO (M5S) dichiara di continuare a stupirsi per l'ipocrisia politica di chi considera Maduro un dittatore e non ha speso, ad esempio, una parola per il colpo di Stato in Brasile avvenuto nel 2016 e per le violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita o per la crisi umanitaria in Siria, focalizzandosi soltanto su quanto avviene nel « giardino di casa » americano. Anche per tali ragioni preannuncia il voto contrario sulla risoluzione a prima firma Cicchitto, malgrado la riformulazione apportata.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) nel ribadire il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione presentata dal presidente Cicchitto che si inserisce in un percorso già seguito dalla Commissione, inclusa la risoluzione approvata nel luglio del 2016, rileva che le posizioni di coloro che sostengono che ci sono sempre situazioni più gravi di cui occuparsi rappresentano la maniera più sicura per non intervenire con efficacia nelle situazioni di crisi. Ricorda che, seppure in altra sede, il Parlamento ha ampiamente discusso un tema delicato e complesso come le vicende brasiliane, così come è stata affrontata la problematica dell'interazione tra sanzioni ed emergenza umanitaria in Siria.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, fa presente al collega Di Stefano di avere presentato in dicembre, insieme alla collega Quartapelle una risoluzione sulla situazione ad Aleppo, la cui calendarizzazione è stata rinviata in ragione del rapido evolvere dei negoziati da parte della comunità internazionale.

Avverte, quindi, che dall'approvazione della risoluzione n. 7-01162 Cicchitto,

come riformulata, deriva la preclusione della risoluzione n. 7-01168 Manlio Di Stefano.

La Commissione approva, quindi, la risoluzione n. 7-01162 Cicchitto, come riformulata, che assume pertanto il n. 8-00220 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 12.40.**

## ALLEGATO 1

**Risoluzione n. 7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,  
premessi che:

la tutela dei diritti umani fondamentali rappresenta una delle principali innovazioni normative della cultura giuridica occidentale. Dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani sono valori conclamati e sanciti con forza nella nostra Carta costituzionale, nella Carta dei diritti fondamentali e nei Trattati dell'Unione europea, nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

come riportato da numerose organizzazioni non governative, in ogni parte del mondo esistono ancora violazioni dei diritti fondamentali; secondo l'ultimo rapporto di *Amnesty International* sono almeno 113 i Paesi nei quali la libertà di espressione e di stampa viene limitata, mentre in almeno 36 Paesi del mondo si sono registrate violazioni dovute alla presenza di gruppi o milizie armate e in 122 Paesi ci sono stati episodi di tortura documentati;

anche in alcuni Paesi membri dell'Unione europea, vanno diffondendosi politiche e azioni tese a violare i diritti umani e le libertà fondamentali;

i difensori dei diritti umani sono persone, gruppi di persone od organizzazioni che promuovono e proteggono i diritti umani attraverso mezzi pacifici e non violenti;

il riconoscimento giuridico dei difensori dei diritti umani è avvenuto con la

« Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti », più nota come « Dichiarazione sui difensori dei diritti umani ». Questo atto, dall'indiscutibile autorevolezza morale, ha il pregio di riconoscere formalmente la « difesa » dei diritti umani come un diritto in sé e di riconoscere gli individui che agiscono in difesa dei diritti umani come « *Human Rights Defenders* ». A seguito di questo notevole riconoscimento giuridico, nel 2000, è stato compiuto un altro importante passo in avanti quando la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto al segretario generale di nominare uno « *Special Rapporteur on human rights defenders* » con il compito di monitorare e di concretizzare l'attuazione della Dichiarazione;

la suddetta Dichiarazione, adottata per *consensus* dall'Assemblea generale, pur non avendo valore vincolante, gode di un'indiscutibile autorevolezza morale sul piano internazionale e nazionale, costituendo, al tempo stesso, un impegno da parte degli Stati membri a mettere in atto le sue disposizioni;

non soltanto a livello internazionale, ma anche a livello europeo, l'azione a tutela dei diritti umani riveste un'importanza centrale. L'Unione europea, sin dalla sua nascita, è annoverabile fra i soggetti internazionali maggiormente impegnati nella protezione dei diritti fondamentali, accanto alle Nazioni Unite. Invero, il rispetto dei diritti umani e delle

libertà fondamentali, oltre al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, costituiscono alcune tra le finalità dell'azione esterna dell'Unione europea (articoli 3 e 21 Trattato sull'Unione europea). In tale quadro si ricollega l'azione europea di sostegno ai Difensori dei diritti umani, che è dal 2004 un elemento stabile dell'azione esterna dell'Unione europea per quanto concerne le politiche di sostegno ai diritti umani;

la cornice giuridica onusiana e relativa alla tutela e alla protezione dei difensori dei diritti umani è stata accolta favorevolmente anche a livello europeo. In tal senso gli « Orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani » costituiscono un solido quadro per i lavori comunitari volti alla promozione e alla tutela dei diritti umani nell'azione pratica della politica estera. Tali « Orientamenti » permettono di avere una visione completa del ruolo e delle aspirazioni dell'Unione europea in tale ambito e ne costituiscono uno strumento pratico di attuazione, elaborato per produrre un concreto impatto sulla protezione dei diritti umani nei Paesi terzi;

un contributo fondamentale alla protezione delle tematiche legate alla salvaguardia dei diritti umani viene fornito dal gruppo di lavoro « Diritti umani » (COHOM) creato nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea, nel 1987. Tale gruppo è deputato alla individuazione delle situazioni nelle quali l'Unione europea è chiamata a intervenire;

l'attenzione verso i difensori dei diritti umani si è manifestata anche a livello di singoli Paesi. Normative innovative e buone pratiche nazionali rappresentano importanti presidi volti alla protezione e difesa dei difensori e degli attivisti in pericolo nei loro Paesi d'origine;

Paesi come la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti, l'Irlanda, la Spagna, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e la Repubblica Ceca hanno tutti adottato strategie efficaci per la tutela dei difensori dei diritti umani;

esistono interessanti esempi, come:

a) i « visti umanitari » proposti dal Governo irlandese. Dal 2006 l'Irlanda ha un processo accelerato per le procedure di ingresso degli *Human Rights Defenders* in pericolo, attraverso il rilascio facilitato di un visto Schengen di tre mesi su basi umanitarie, con lo scopo di fornire un approccio rapido al processo di richiesta di un visto, in modo da permettere ai difensori, in momentaneo pericolo, di viaggiare in Irlanda per brevi periodi di tempo;

b) le « *Shelter Cities* » (città rifugio) olandesi. Il Governo olandese prevede in alcune città la disponibilità di offrire rifugio temporaneo, dai tre ai sei mesi, ai difensori dei diritti umani quando questi sono seriamente minacciati a causa del loro operato da attivisti. Il programma fornisce per ogni difensore: alloggio, una persona di riferimento locale in ogni città aderente, la copertura totale delle spese di viaggio e vitto, l'assicurazione sanitaria, l'opportunità di forse dei training per incrementare il livello di preparazione del suddetto;

c) la normativa nazionale della Spagna. Il programma spagnolo per la tutela e la salvaguardia dei difensori dei diritti umani, inizialmente indirizzato ai Paesi dell'America latina, attualmente aperto a tutte le nazionalità, anche se tuttora rimane utilizzato principalmente per gli *Human Rights Defenders* provenienti dall'America Latina. In concreto, l'identificazione degli *Human Rights Defenders* in pericolo è effettuata dalle organizzazioni non governative sul campo, dagli attori statali oppure dagli stessi *Human Rights Defenders* che si rivolgono ad un'ambasciata. Conseguentemente, l'ambasciata provvede a verificare i casi prima di riferirli, attraverso un canale sicuro, all'Ufficio per i diritti umani del Ministero degli affari esteri spagnolo. La Spagna è organizzata anche a livello regionale, attraverso la creazione di « *Shelter Cities Programme* »;

d) il programma europeo denominato *ProtectDefenders.eu*. Esso consiste in un meccanismo di protezione per gli *Human*

*Rights Defenders*, ed è stato creato affinché l'Unione europea provveda a fornire un supporto stabile, omnicomprensivo e *gender-sensitive* agli individui e/o agli attori locali che combattono per promuovere e per difendere i diritti umani nel mondo. Tale meccanismo si prefissa di raggiungere tutti gli *Human Rights Defenders*, anche quelli che lavorano nelle aree più remote e in Paesi nei quali è particolarmente pericoloso lavorare in difesa dei diritti umani. Ha un particolare *focus* sui difensori maggiormente vulnerabili, vale a dire: donne protettrici dei diritti umani, difensori dei diritti dei LGBT, ambientalisti, difensori per i diritti sociali ed economici, difensori delle minoranze, avvocati e tutti quelli che combattano per la libertà di espressione e di associazione;

ci sono molte organizzazioni non governative che offrono un sostegno straordinario ai Governi nella protezione degli attivisti che operano in scenari complessi, di guerra e non solo;

anche nel corso della presente legislatura sono state depositate in ambi i rami del Parlamento alcune proposte di legge volte all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, il cui percorso d'esame e d'approvazione deve essere sostenuto e accelerato,

impegna il Governo:

a dare attuazione, in linea con quanto già fatto da altri Stati membri, agli

orientamenti dell'Unione europea in materia di salvaguardia dei difensori dei diritti umani;

a definire le modalità per assicurare un coordinamento per la tutela dei difensori dei diritti umani che, mediante il coinvolgimento di tutti i Dicasteri competenti e sulla base delle necessarie risorse finanziarie, valuti le migliori modalità di accoglienza e protezione, inclusa la possibile definizione di apposite modalità di ingresso e soggiorno per il ricollocamento temporaneo;

a sostenere le iniziative a favore della tutela e protezione dei difensori dei diritti umani discusse nel competente gruppo di lavoro del Consiglio dell'Unione Europea anche in attuazione del Piano d'Azione UE sui diritti umani e la democrazia 2015-2019;

a sostenere iniziative volte alla promozione di un coordinamento con organizzazioni non governative ed enti religiosi disposti a creare una rete di protezione nei Paesi di provenienza degli attivisti;

a sostenere ogni iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative del MAECI con quelle simili adottate dagli altri Stati membri e a livello europeo.

**(8-00219)** « Tidei, Quartapelle Procopio, Nicoletti, Fedi, Monaco, Chaouki, Garavini, Censore ».

## ALLEGATO 2

**Risoluzioni nn. 7-01162 Cicchitto e 7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

si richiama la risoluzione n. 8-00196 Porta e altri, approvata dalla III Commissione il 27 luglio 2016, sulla soluzione della crisi politica ed umanitaria in Venezuela;

persiste in tale Paese la gravissima crisi politica ed umanitaria, derivante per un verso dal perdurante negativo andamento dell'economia – basti pensare al calo stimato del 13 per cento del prodotto interno lordo nel solo 2016 – e per altro verso dalla tensione acuta tra il Governo del presidente Nicolas Maduro e le forze parlamentari di opposizione, divenute maggioritarie dopo le elezioni del 2015, di cui risente gravemente la stessa comunità di connazionali residenti;

il 2017 si è aperto all'insegna dell'instabilità dopo che la coalizione di opposizione, la *Mesa de la Unidad Democrática* (MUD), ha operato un avvicendamento alla presidenza della Camera tra Ramos Allup e Julio Borges *leader* di Primero Justicia, che ha esordito il suo mandato reiterando l'obiettivo della rimozione del presidente Maduro;

il 13 gennaio è prevista una tornata di dialogo sotto l'egida dell'*Unasur* (Unione delle Nazioni Sudamericane) e del Vaticano tra il Governo e l'opposizione, alla quale lo stesso Borges ha già annunciato di non prendere parte;

il Parlamento è nel frattempo stato dichiarato « disobbediente » dal Tribunale Supremo de Justicia ed i suoi atti vengono

sistematicamente cassati dallo stesso. Esso non riesce pertanto ad esercitare il necessario e fondamentale ruolo di contrappeso al potere del presidente Maduro;

la scelta del Segretario di Stato degli Stati Uniti nella persona di Rex Tillerson, *ex* dirigente della Exxon Mobil, multinazionale in aperto contrasto con il presidente Maduro, potrebbe determinare un ulteriore deterioramento delle relazioni con gli Stati Uniti e del regime di sanzioni internazionali che grava sul Paese;

permane lo stato di detenzione di *leader* politici quali Leopoldo Lopez, Antonio Ledezma, Lorent Saleh, la cui liberazione appare necessaria per l'avvio di un dialogo effettivo tra le parti;

d'altra parte, al presidente della Commissione esteri del Senato, il senatore Pierferdinando Casini, recatosi in visita a Caracas a fine dicembre 2016, le forze dell'ordine venezuelane hanno impedito di rendere visita all'ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, agli arresti domiciliari con l'accusa di *golpe*;

nel frattempo la condizione di vita della popolazione è peggiorata in modo esponenziale: continuano a mancare cibo e medicine; non vi è alcuna sicurezza per cui i cittadini sono limitati nella propria libertà di movimento al fine di evitare di esporsi a violenze e assassini, che rappresentano la normalità nella capitale Caracas, la città di più pericolosa al mondo secondo le statistiche;

non può essere dimenticata la morte, avvenuta il 6 giugno 2016, di un

funzionario in servizio presso il consolato italiano a Caracas, ucciso nella sua stessa abitazione in circostanze ancora da chiarire e per acclarare le quali l'Italia attende una risposta alla rogatoria internazionale inviata;

la condizione della popolazione è divenuta ormai insostenibile e si rischia la guerra civile se si tiene conto che per il 2017 è previsto un tasso di inflazione pari al 200 per cento e che l'80 per cento della popolazione guadagna circa 30 dollari al mese, che non consentono di provvedere all'acquisto di beni di prima necessità per cui il Governo di Caracas ha disposto per i prossimi giorni la distribuzione a 15 milioni di venezuelani di una carta annuaria, il *Carnet de la patria*, per il razionamento dei generi alimentari essenziali;

il Paese versa anche in un'eccezionale crisi monetaria, ai limiti del *default*, derivante dalla imposizione del cambio fisso sul dollaro, dal controllo statale sui prezzi e da un eccesso di liquidità connesso all'aiuto che la Banca centrale venezuelana fornisce da anni alla compagnia petrolifera venezuelana (Pdvs), da cui deriva un'inflazione calcolata dal Fondo monetario internazionale al 475 per cento nel 2016. I venezuelani si confrontano di fatto con un triplice cambio, oltre a quello ufficiale; il prezzo della farina è triplicato dall'inizio dell'anno e per il 2 gennaio il presidente Maduro ha ordinato la sostituzione delle banconote da 100 bolivares, equivalenti all'irrisorio valore di 3 centesimi di euro, con banconote da 20 mila bolivares che non sono state distribuite dalle banche, con conseguenti assalti agli sportelli, gravi disordini, violenze e alcune vittime;

quanto alla comunità di connazionali italiani, che malgrado tutto continua a svolgere un ruolo di significativa importanza nei diversi comparti dell'economia nazionale e che negli anni Sessanta rappresentava il gruppo di stranieri residenti più numeroso, prima di quello spagnolo e portoghese, per la situazione del Paese dalle oltre 210 mila unità del 1976 la sua consistenza è passata alle 142.000 mila di oggi (dato del 2015);

è positivo che il Governo italiano abbia previsto a partire dal 1° gennaio 2017 per i 3.600 pensionati italiani residenti che il calcolo per l'integrazione dell'assegno sia effettuato sulla base del cambio DICOM e non più di quello ufficiale e totalmente irrealistico, contribuendo ad alleviare la condizione difficile in cui versano tali connazionali;

il 4 dicembre 2016 il Venezuela è stato sospeso a tempo indeterminato dal *Mercosur* (il mercato comune del Sud) per inadempienza rispetto al sistema comune di tariffe commerciali e al coordinamento complessivo delle politiche macroeconomiche. La controversa decisione, assunta con il voto di Argentina, Brasile Paraguay e con l'astensione dell'Uruguay, rischia di aggravare ulteriormente la situazione della popolazione, prefigurando l'esclusione del Venezuela dell'area commerciale sudamericana;

la posizione del Venezuela è critica anche in seno all'OSA, l'Organizzazione degli Stati americani, retta dal segretario generale Luis Almagro, che, pur eletto con il sostegno del fronte bolivariano, come emerso nella sua visita a Roma del novembre 2016, ha posto per la prima volta in seno al Consiglio permanente dell'Organizzazione la « questione venezuelana » in ragione del clima intimidatorio in occasione delle elezioni politiche del 2015, per le accuse di coinvolgimento governativo nella morte dell'oppositore Luis Manuel Diaz, nonché per la richiesta di amnistia per i prigionieri politici in Venezuela. Almagro ha attivato in modo inedito l'applicazione della Carta democratica interamericana che prevede la possibilità di sanzioni nei confronti dei Paesi membri in cui si verificano rotture democratiche,

impegna il Governo:

a proseguire nell'azione politico diplomatica per favorire una soluzione pacifica della crisi politica in Venezuela, ripristinando lo Stato di diritto e le necessarie garanzie sul piano della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali;

ad assumere ogni iniziativa utile a lenire la preoccupante situazione umanitaria, soprattutto per quanto concerne l'afflusso di medicinali e generi alimentari di prima necessità, con un'attenzione specifica nei confronti della comunità italiana residente;

a facilitare la mediazione di pace in corso in Venezuela e che vede nella Santa Sede il principale protagonista;

a intraprendere con il Governo venezuelano un percorso di dialogo serio affinché venga tutelata la sicurezza dei cittadini italo-venezuelani, si ripristinino i voli da e verso Caracas da parte delle compagnie aeree e si sostengano i legittimi interessi delle imprese italiane che vantano crediti nel Paese.

**(8-00220)**

« Cicchitto ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 2.38, 3.3, 3.034 e 3.035 del Governo</i> ) .....	52
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	55

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 385 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	41
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti e il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

##### **La seduta comincia alle 11.25.**

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Mannino 2.25, Prestigiacomo 4.13 e Bargerò 4.14. Fa presente altresì che l'articolo aggiuntivo 7.021, indicato per mero errore tipografico come a prima firma Sereni, deve intendersi a prima firma Verini. Comunica inoltre che il deputato Capone sottoscrive le proposte emendative Amato 1.02, Oliverio 5.04, Antezza 7.034 e 7.035; la deputata Antezza sottoscrive gli articoli aggiuntivi Latronico 7.03 e 7.014; la deputata Cenni sottoscrive gli emendamenti Bratti 2.20 e 2.21; il deputato Marchi sottoscrive l'articolo ag-

giuntivo Oliverio 5.04 e gli articoli aggiuntivi Antezza 7.034 e 7.035.

Avverte che il Governo ha presentato quattro proposte emendative: l'emendamento 2.38, che incide sull'articolo 2, in materia di realizzazione e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione; l'emendamento 3.3 che incide sull'articolo 3, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, comprensorio Bagnoli-Coroglio; gli articoli aggiuntivi 3.034 e 3.035 che riguardano, rispettivamente, i beni confiscati alla criminalità organizzata e il credito d'imposta su investimenti al Sud (*vedi allegato 1*).

Ciò premesso, nel considerare ammissibili le predette proposte emendative e nel fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti sulle medesime proposte emendative alle ore 16.30 della giornata odierna, avverte che nella seduta odierna, limitatamente agli articoli 2 e 3, saranno esaminati i soli articoli aggiuntivi, giacché le altre proposte emendative riferite a tali articoli saranno accantonate ed esaminate nella seduta di domani, unitamente agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti che incidono sui medesimi articoli, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle votazioni.

Avverte che il rappresentante del Governo intende rendere alcune comunicazioni in merito ad eventuali ulteriori emendamenti che potrebbero essere presentati nella giornata odierna e sulle proposte emendative, comprese nel fascicolo in distribuzione, aventi ad oggetto interventi per le calamità naturali.

Avverte, infine, che gli ulteriori emendamenti presentati dal Governo nella giornata di oggi saranno depositati nella seduta che si terrà questa sera al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Nel corso della predetta seduta sarà anche fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti, fermo restando che la prosecuzione delle votazioni avrà luogo nella seduta già convocata per domani alle ore 14.15.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'emendamento 2.38 del Governo mira a perfezionare la procedura attraverso cui, alla cessazione dell'incarico dei Commissari straordinari, le risorse già presenti nelle contabilità speciali dei Commissari straordinari vengono trasferite tempestivamente ad apposita contabilità speciale, da alimentare, in base all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, intestata al Commissario unico, che può impegnare tali risorse prescindendo dall'effettiva disponibilità di cassa.

Chiarisce che l'emendamento 3.3 è volto ad assicurare la possibilità, per il Presidente del Consiglio dei ministri, di delegare anche al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, piuttosto che esclusivamente ad un Ministro, nella nomina dell'autorità politica designata alla presidenza della cabina di regia per il comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Segnala inoltre che l'articolo aggiuntivo 3.034 prevede che anche i beni confiscati alle imprese mafiose, e non soltanto ai soggetti mafiosi, possano essere assegnati ai comuni per finalità istituzionali e sociali, e che l'articolo aggiuntivo 3.035 rafforza l'istituto che consente alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni che beneficiano di aiuti agli investimenti, di beneficiare di un credito d'imposta nella misura più favorevole consentita, sfruttando completamente le intensità di aiuto consentite.

Assicura che nella giornata odierna il Governo metterà a punto ulteriori proposte in merito alla semplificazione per l'attuazione delle politiche di coesione, con particolare riferimento al ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale e di Invitalia, e che procederà alla riformulazione di alcune proposte emendative all'articolo 7, nonché dell'articolo aggiuntivo Scotto 7.01.

Nel premettere infine che, come annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è in fase di preparazione un decreto-legge specifico volto a estendere e perfezionare le misure introdotte dal decreto-legge in materia di terremoto di ottobre scorso alla luce dei recenti eventi

sismici e meteorologici avversi, segnala che gli emendamenti presentati e vertenti su tali materie troverebbero una migliore collocazione all'interno di tale decreto-legge in fase di elaborazione.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel valutare positivamente le misure contenute negli emendamenti presentati dal Governo e testé illustrati dal Ministro De Vincenti, nonché la predisposizione di un ulteriore decreto-legge per far fronte alle necessità connesse ai recenti eventi sismici e meteorologici, invita tuttavia a valutare seriamente l'opportunità di velocizzare la realizzazione delle misure necessarie anche accogliendo le proposte emendative presentate al provvedimento in corso d'esame.

In riferimento al termine previsto dalla normativa vigente per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 da parte delle regioni rientranti nell'Obiettivo 1, dà atto al Governo di aver già affrontato il problema relativo alla necessità di differire il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti ai fini predetti nel decreto-legge n. 244 del 2016, in materia di proroga di termini, all'esame del Senato, tuttavia ritiene che la soluzione adottata sia poco soddisfacente poiché prevede requisiti troppo specifici e stringenti. Invita al riguardo il Governo a valutare l'opportunità di adottare una misura più generale, in modo da estendere ad altre fattispecie la possibilità di poter beneficiare del differimento del termine in oggetto.

Francesco CARRIERO (M5S), nel segnalare che gli emendamenti presentati dal Governo non tengono conto dei rilievi, formulati dall'ANAC in sede di audizione, circa la necessità di prevedere particolari cautele nel ricorso alla procedura negoziata in sede di interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, chiede se il Governo è disponibile a introdurre delle modifiche alla luce di tali rilievi. Invita inoltre il Governo a valutare la possibilità di prevedere, all'articolo 2, un

ampliamento dei poteri del Commissario unico laddove si verificano a livello localistico situazioni di stallo relativamente agli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, ai fini dell'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, in risposta ai rilievi enunciati dall'onorevole Palese, sottolinea la disponibilità del Governo a facilitare il ricorso all'utilizzo del credito d'imposta su investimenti nel Mezzogiorno, in modo tale da incentivare l'impiego delle risorse a tal fine stanziato. Precisa inoltre che il Governo ritiene che le proposte emendative che prevedono misure in materia di sisma e avversità atmosferiche trovino una migliore collocazione all'interno dello specifico decreto-legge in fase di predisposizione. In risposta alle richieste dell'onorevole Carriello, si riserva di presentare una riformulazione dell'articolo 7 che tenga conto del contenuto delle proposte emendative ad esso riferite e dei rilievi dell'ANAC. Infine fa presente che in merito all'articolo 2 il Governo è disponibile a valutare miglioramenti del testo.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), nel valutare positivamente la disponibilità del Governo a tenere in considerazione il contenuto delle proposte emendative presentate al provvedimento in corso di esame in sede di predisposizione dell'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici e atmosferici e nell'auspicare l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione all'unanimità, sottolinea la necessità che l'impostazione di tale provvedimento venga condivisa in maniera trasversale prima dell'emanazione dello stesso, anche allo scopo di evitare strumentalizzazioni politiche.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Labriola 1.25, mentre formula un invito al ritiro, espri-

mendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Boccadutri 1.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Palese 1.15, Labriola 1.30, Petraroli 1.7, Labriola 1.31, Crippa 1.6 e 1.5, Labriola 1.26, Cristian Iannuzzi 1.19 e 1.18, Petraroli 1.8, Cristian Iannuzzi 1.20 e Crippa 1.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e avverte che, in caso di approvazione di tale emendamento, risulterebbe precluso il successivo emendamento Cristian Iannuzzi 1.22. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Duranti 1.33 e Petraroli 1.9, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e avverte che, in caso di approvazione dell'emendamento Petraroli 1.9, gli emendamenti Petraroli 1.10 e Cristian Iannuzzi 1.23 risulterebbero assorbiti. Esprime parere contrario sugli emendamenti Labriola 1.27 e Cristian Iannuzzi 1.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Petraroli 1.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.12 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Loreface 1.2 e Labriola 1.29, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Labriola 1.28 e Duranti 1.32. Esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 1.13 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 1.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16 e degli articoli aggiuntivi Vico 1.01, Amato 1.02 e Castricone 1.03.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Labriola 1.25.

Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira il suo emendamento 1.14.

Rocco PALESE (Misto-CR) illustra le finalità dell'emendamento 1.15 a sua prima firma, volto a prevedere l'esclusione dalla procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA gli offerenti che non contemplino nell'offerta la sostituzione delle linee produttive che prevedono l'utilizzo del carbone con quelle che impiegano tecnologie alternative, alla luce degli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano in ordine alla decarbonizzazione dei processi produttivi. Nel chiedere al Governo chiarimenti in merito alla realizzazione degli orientamenti, emersi nel corso delle diverse audizioni svolte nell'ultimo anno, tesi a prevedere un'ambientalizzazione generale e la ristrutturazione dell'impiantistica ricorrendo alle nuove tecnologie, ribadisce anche la necessità di prevedere l'istituzione di una struttura che monitori in modo permanente il tasso di inquinamento e il danno ambientale e sanitario recato dal complesso ILVA.

Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire che, come già espresso in sede di audizione e come dimostrato da dati tecnici, economici e scientifici, la decarbonizzazione degli impianti ILVA non è praticabile, esprime invece l'orientamento favorevole del suo gruppo alla riconversione dell'intera area, concordando però sulla necessità che venga fatta chiarezza sulla reale situazione di Taranto e che il Governo si esprima in modo chiaro sulla decarbonizzazione.

Vincenza LABRIOLA (Misto), nel premettere che l'ipotesi della decarbonizzazione non può essere al momento considerata vista la sua mancata previsione del bando di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, ribadisce la necessità di fare chiarezza sull'impossibilità di bonificare alcune aree e sulla presenza cospicua di polveri sottili. Sottolinea inoltre che, come proposto nel suo emendamento 1.25, sarebbe stato necessario togliere la sostan-

ziale immunità alla figura del commissario straordinario allo scopo di prevedere una gestione responsabile delle problematiche del gruppo ILVA.

Davide CRIPPA (M5S), nell'evidenziare che non c'è stata possibilità di discutere in Parlamento le modalità per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA in quanto la discussione parlamentare è stata avviata quando il bando era già stato pubblicato, sottolinea che sarebbe stato necessario assumere nel bando la decarbonizzazione come criterio di premialità per la cessione.

Maino MARCHI (PD) osserva che l'eventuale approvazione dell'emendamento Palese 1.15, così come di altre proposte emendative sulle quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, intervenendo sulla disciplina della procedura per la cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, comporterebbe praticamente l'azzeramento di quanto sinora svolto a tal fine. Evidenzia infatti che i provvedimenti sinora emanati di autorizzazione integrata ambientale, relativi alla cessione dei suddetti complessi aziendali, fissano gli obiettivi da raggiungere, senza effettuare alcuna scelta in ordine alle tecnologie da utilizzare per il conseguimento dei medesimi e ritiene non opportuno intervenire sulla questione in una fase già avanzata dalla procedura.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con quanto osservato dall'onorevole Marchi in ordine all'inopportunità di intervenire sulle regole di una procedura di cessione già avviata.

In relazione all'intervento dell'onorevole Palese, evidenzia che il Governo, nel disciplinare la cessione in esame, si è attenuto ad acquisizioni scientifiche a livello internazionale, sulla base delle quali sono state redatte le BAT – *Best available techniques* – e sottolinea inoltre come sia stato fissato un più stringente cronoprogramma per il raggiungimento degli obiet-

tivi previsti. In questo contesto si è comunque deciso di non intervenire in merito all'individuazione delle tecnologie adottabili per il raggiungimento degli obiettivi, fermo restando che si terrà conto di eventuali evoluzioni tecnologiche che potranno essere suggerite a livello internazionale.

Per quanto riguarda infine il monitoraggio delle condizioni sanitarie della popolazione residente nelle zone limitrofe ai complessi aziendali del gruppo ILVA, segnala che l'Istituto superiore di sanità continuerà a svolgere il suddetto monitoraggio e a rendere i pubblici i risultati dello stesso.

Rocco PALESE (Misto-CR) interviene per ribadire l'importanza del monitoraggio sanitario e la necessità che i risultati dello stesso siano comunicati in maniera chiara da un unico soggetto, a ciò incaricato a livello nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese 1.15, Labriola 1.30, Petraroli 1.7, Labriola 1.31, Crippa 1.6 e 1.5, Labriola 1.26, Cristian Iannuzzi 1.19 e 1.18, Petraroli 1.8 e Cristian Iannuzzi 1.20.

Davide CRIPPA (M5S) chiede al rappresentante del Governo il motivo del parere contrario espresso sull'emendamento 1.3 a sua prima firma, relativo alla realizzazione di interventi di smantellamento e bonifica di eventuali parti dell'impianto che non saranno oggetto di cessione aziendale.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI evidenzia che l'emendamento Crippa 1.3 appare ultroneo. Segnala inoltre come il relatore e il Governo abbiano espresso parere favorevole su proposte emendative che contribuiscono al risanamento della zona senza intervenire sul procedimento di cessione del complesso aziendale.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 1.3.

Vincenza LABRIOLA (Misto) sottoscrive l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI (LNA), Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.21, come riformulato, è preclusa la votazione dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.22.

Giulio MARCON (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Duranti 1.33, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Duranti 1.33, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Duranti 1.33, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Petraroli 1.9, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Petraroli 1.9, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenzia che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Petraroli 1.9, come riformulato, è preclusa la votazione degli emendamenti Petraroli 1.10 e Cristian Iannuzzi 1.23.

Vincenza LABRIOLA (Misto) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento 1.27 a sua prima firma, relativo all'attuazione di un piano di interventi economici in favore della popolazione residente nelle zone ove sono situati i complessi aziendali del gruppo ILVA. Evidenzia al riguardo l'opportunità di procedere di pari passo sia con interventi assistenziali nei confronti delle famiglie disagiate, sia con incentivi per nuove attività imprenditoriali legate alla *green economy*. Ricorda infine al rappresentante del Governo che in materia era stato già accolto un ordine del giorno in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2017.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI osserva che gli interventi proposti dall'onorevole Labriola sono, per loro natura, di competenza di amministrazioni pubbliche e affrontate nell'ambito degli accordi di programma, per cui non appare opportuno inserirli nel programma della procedura di amministrazione straordinaria. Segnala inoltre che interventi analoghi a quelli proposti sono previsti nell'accordo di programma sottoscritto nello scorso mese di dicembre.

Vincenza LABRIOLA (Misto), preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1.27.

La Commissione respinge l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.24.

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'emendamento Petraroli 1.11, del quale è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Petraroli 1.11, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Petraroli 1.11, come riformulato

(vedi allegato 2). Respinge quindi l'emendamento Crippa 1.4.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) accetta la proposta del relatore di riformulazione dell'emendamento 1.12 a sua prima firma.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Saltamartini 1.12, nel testo riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Saltamartini 1.12, come riformulato (vedi allegato 2), quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loreface 1.2 e Labriola 1.29.

Vincenza LABRIOLA (Misto) illustra il suo emendamento 1.28, che prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro per la formulazione, in tempi rapidi e certi, di proposte operative per far fronte all'emergenza sanitaria, in particolare nei settori oncologico, pediatrico e pneumologico.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, osservando come non sia necessaria una norma di legge per l'istituzione del gruppo di lavoro, invita l'onorevole Labriola a ritirare l'emendamento 1.28 e a presentare un ordine del giorno, sul quale preannuncia sin da ora parere favorevole, anche a nome del Ministro della salute.

Vincenza LABRIOLA (Misto) ritira quindi l'emendamento a sua firma 1.28, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Duranti 1.32.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) accetta la proposta del relatore di riformulazione dell'emendamento 1.13 a sua prima firma.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'e-

mendamento Saltamartini 1.13, nel testo riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Saltamartini 1.13, come riformulato, e l'emendamento Fanucci 1.1 (vedi allegato 2).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.16 e gli articoli aggiuntivi Vico 1.01, Amato 1.02 e Castricone 1.03 si intendono accantonati.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, in considerazione di quanto evidenziato dal presidente all'inizio della seduta, propone di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 2, ossia l'emendamento Daga 2.4, gli identici emendamenti Prestigiaco 2.14 e Melilli 2.17, gli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27, gli emendamenti Pellegrino 2.18, Zaratti 2.33 e Mannino 2.10, gli identici emendamenti Cariello 2.2 e Palese 2.28, gli emendamenti Mannino 2.12 e 2.11, Pellegrino 2.34 e Mannino 2.9, gli identici emendamenti Cariello 2.3 e Palese 2.29, gli emendamenti Daga 2.6, Mannino 2.8, Petraroli 2.13, Pastorelli 2.19, Daga 2.5 e Palese 2.30, gli identici emendamenti Prestigiaco 2.15 e Zaratti 2.35, gli emendamenti Daga 2.7, Palese 2.31, Zaratti 2.36, Prestigiaco 2.16, Bratti 2.20 e 2.21, Bargerò 2.32 e Marguerettaz 2.37. Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 2.01, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sgambato 2.02 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Carrescia 2.03 e 2.04, entrambi relativi a interventi in favore dei comuni colpiti da eventi sismici nel 2016.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con i pareri formulati dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi, non essendovi obiezioni, che l'emendamento Daga 2.4, gli identici emendamenti Prestigiaco 2.14 e Melilli 2.17,

gli identici emendamenti Cariello 2.1 e Palese 2.27, gli emendamenti Pellegrino 2.18, Zaratti 2.33 e Mannino 2.10, gli identici emendamenti Cariello 2.2 e Palese 2.28, gli emendamenti Mannino 2.12 e 2.11, Pellegrino 2.34 e Mannino 2.9, gli identici emendamenti Cariello 2.3 e Palese 2.29, gli emendamenti Daga 2.6, Mannino 2.8, Petraroli 2.13, Pastorelli 2.19, Daga 2.5 e Palese 2.30, gli identici emendamenti Prestigiaco 2.15 e Zaratti 2.35, gli emendamenti Daga 2.7, Palese 2.31, Zaratti 2.36, Prestigiaco 2.16, Bratti 2.20 e 2.21, Bargero 2.32 e Marguerettaz 2.37 si intendono accantonati.

Fabio MELILLI (PD), in sintonia con quanto evidenziato dall'onorevole Saltamartini, sottolinea come la Commissione bilancio della Camera dei deputati non abbia mai avuto modo di esaminare in sede referente disegni di legge recanti interventi volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici occorsi nell'ultimo anno. Chiede pertanto che il disegno di legge di conversione del preannunciato decreto-legge in materia sia assegnato in sede referente anche alla Commissione bilancio.

Rocco PALESE (Misto-CR) auspica che il Governo predisponga un testo realmente in grado di recare sollievo alle popolazioni colpite.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI fa presente di non aver alcuna obiezione ad un'eventuale assegnazione in sede referente, anche alla Commissione bilancio, del disegno di legge di conversione dell'emendamento decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici ed atmosferici, fermo restando che si tratta comunque di una decisione che spetta alla Presidente della Camera.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 2.01.

Maino MARCHI (PD), dopo averli sottoscritti, ritira gli articoli aggiuntivi Sgamato 2.02 e Carrescia 2.03 e 2.04.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, in considerazione di quanto evidenziato dal presidente all'inizio della seduta, propone di accantonare l'emendamento Sammarco 3.2. Con riferimento agli articoli aggiuntivi al menzionato articolo 3, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palese 3.02, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Abrignani 3.04. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Burtone 3.07. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Murgia 3.015. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Braga 3.010, Dallai 3.06, Turco 3.014, 3.013 e 3.012, Rampelli 3.018, Nastri 3.021, Saltamartini 3.022, 3.026 e 3.027, Giorgia Meloni 3.020, Saltamartini 3.029, 3.023, 3.024, 3.025 e 3.028, Palese 3.031, Rampelli 3.016, tutti aventi ad oggetto interventi connessi con le calamità naturali che hanno colpito il Paese. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Rampelli 3.017 e 3.019. Infine propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Losacco 3.05, degli identici articoli aggiuntivi Zanetti 3.01 e Capodicasa 3.08, dell'articolo aggiuntivo Culotta 3.011, nonché degli identici articoli aggiuntivi Palese 3.022 e Ginato 3.033.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI concorda con i pareri del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Sammarco 3.2 si intende accantonato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 3.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palese 3.02 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Abrignani 3.04.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Burtone 3.07 e lo ritira.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Murgia 3.015.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Braga 3.010 e Dallai 3.06 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Turco 3.014, 3.013 e 3.012, Rampelli 3.018 e Nastri 3.021.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritira gli articoli aggiuntivi 3.022, 3.026 e 3.027 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.020.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) ritira gli articoli aggiuntivi 3.029, 3.023, 3.024, 3.025 e 3.028 a sua prima firma.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'articolo aggiuntivo 3.031 a sua firma, ricordando comunque che lo stesso reca interventi in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia, colpiti dal sisma nell'ottobre 2002.

Maino MARCHI (PD) segnala la presenza di ulteriori proposte emendative riferite a calamità avvenute in anni precedenti al 2016 e invita il Governo a tener conto anche di queste problematiche nella redazione del preannunciato decreto-legge.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI assicura che il Governo terrà in considerazione quanto evidenziato dall'onorevole Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli articoli aggiuntivi Rampelli 3.016, 3.017 e 3.019. Inoltre, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento del-

l'articolo aggiuntivo Losacco 3.05, degli identici articoli aggiuntivi Zanetti 3.01 e Capodicasa 3.08, dell'articolo aggiuntivo Culotta 3.011, nonché degli identici articoli aggiuntivi Palese 3.022 e Ginato 3.033.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Saltamartini 4.1, Russo 4.3, Saltamartini 4.4, Russo 4.2, Sammarco 4.21, parere favorevole sugli emendamenti Franco Bordo 4.5, Tullo 4.6 e Franco Bordo 4.7, nonché parere contrario sull'emendamento Pastorelli 4.8. Avverte, inoltre, che l'emendamento Tullo 4.9, in caso di approvazione dell'emendamento Tullo 4.6, risulterebbe assorbito. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Franco Bordo 4.10 e 4.11, Prestigiaco 4.22 e 4.12. Avverte, altresì, che gli identici emendamenti Prestigiaco 4.13 e Bargerò 4.14 sono stati ritirati dai presentatori. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Palese 4.15 e Tullo 4.19, mentre formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Duranti 4.01, nonché sugli articoli aggiuntivi Ricciatti 4.02 e 4.03, entrambi aventi ad oggetto interventi in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici. Esprime inoltre parere contrario sull'articolo aggiuntivo Pillozzi 4.04, mentre formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Carrescia 4.07 e 4.08, Manzi 4.05 e Carrescia 4.06, che intervengono anch'essi a vario titolo nella disciplina emergenziale connessa ai recenti eventi sismici. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Burtone 4.010, Prestigiaco 4.014 e 4.015 e Pisano 4.016 e 4.017.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 4.1.

Stefania PRESTIGIACO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Russo 4.3, di cui è cofirmataria, manifesta il proprio

rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul complesso delle proposte emendative presentate dal gruppo FI-PdL all'articolo 4 del decreto-legge in esame, giacché a suo avviso la tematica afferente ai porti italiani avrebbe meritato ben altro approfondimento ed un maggiore coinvolgimento del Parlamento. In primo luogo, evidenzia come l'accorpamento delle autorità portuali, lungi dal produrre gli annunciati risparmi di spesa, ha piuttosto determinato una situazione decisamente conflittuale tra i territori e le amministrazioni coinvolte dalla citata revisione della *governance* di tale delicato settore, con rilevanti effetti negativi anche sulle attività economiche dell'indotto. Pur apprezzando la nomina del professor De Vincenti a Ministro per il Mezzogiorno, a suo giudizio il Governo con il provvedimento in titolo ha comunque perso l'occasione per definire una politica di effettivo rilancio delle regioni meridionali del nostro Paese. In particolare, richiama l'attenzione sulla bassa produttività fatta registrare all'incirca nel corso degli ultimi due anni dai porti italiani siti nel Mezzogiorno. Inoltre, ritiene del tutto priva di giustificazione l'esclusione dall'ambito di applicazione delle misure a sostegno dei lavoratori portuali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, di una serie nutrita di porti ubicati nelle regioni meridionali, quale ad esempio quello di Messina, essendosi evidentemente privilegiato, nella selezione dei porti beneficiari delle misure in questione, il criterio della vicinanza politica tra determinati enti locali e l'attuale Governo.

Francesco CARIELLO (M5S) segnala come il gruppo M5S abbia presentato una pluralità di proposte emendative all'articolo 4 volte ad arricchirne e migliorarne i contenuti. A suo parere, il titolo stesso del decreto-legge in esame è del tutto fuorviante, giacché le misure in esso contenute intervengono solo in relazione a specifiche situazioni critiche di talune aree del Mezzogiorno, senza invece affrontare in maniera organica il tema dello sviluppo com-

pletivo e strategico di quella parte così rilevante del nostro Paese. Nel rammentare come sulla opportunità di addivenire ad una politica di reale rilancio del Mezzogiorno la Camera abbia approvato a larga maggioranza, nel corso della presente legislatura, diversi atti di indirizzo, auspica che a breve termine il Governo adotti un provvedimento *ad hoc* destinato allo sviluppo organico delle regioni meridionali del nostro Paese.

Ludovico VICO (PD) ritiene che le misure contenute all'articolo 4 rientrino appieno tra le finalità enunciate nel titolo del decreto-legge in esame, mentre molti degli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione non sembrano coerentemente riferibili alla materia di cui al medesimo articolo 4. Nel ricordare come i porti italiani rappresentino una realtà assai complessa sotto più punti di vista, incluso quello organizzativo, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, reca la disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, prevedendo altresì la corresponsione, in favore dei soggetti interessati, di una specifica indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. A suo giudizio le misure contenute nel citato articolo 4, che prevede l'istituzione nei porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari – intesi quali *hub* di particolare rilevanza nello svolgimento delle attività di *transhipment* – di una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, debbono pertanto necessariamente essere interpretate in combinato disposto con quanto previsto della predetta legge del 1994.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI condivide le osservazioni testé svolte dal deputato Vico, che spiegano le ragioni sottostanti non solo l'attuale formulazione dell'articolo 4 del decreto-legge, ma anche il parere contrario espresso sugli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Russo 4.3, Sal-

tamartini 4.4, Russo 4.2, Sammarco 4.21, ed approva gli emendamenti Franco Bordo 4.5 (*vedi allegato 2*) e Tullo 4.6 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tullo 4.6, è da intendersi assorbito il successivo emendamento Tullo 4.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Franco Bordo 4.7 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Pastorelli 4.8, Franco Bordo 4.10 e 4.11, Prestigiaco 4.22 e 4.12.

Paolo TANCREDI ritira la propria firma dall'emendamento Palese 4.15.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Palese 4.15.

Maino MARCHI (PD) chiede un chiarimento circa le ragioni che hanno indotto il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere un parere contrario sull'emendamento Tullo 4.19.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che l'emendamento Tullo 4.19 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di adeguata quantificazione e copertura.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Tullo 4.19 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo Duranti 4.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Ricciatti 4.02 e 4.03 sono stati ritirati dai presentatori.

Nazareno PILOZZI (PD) annuncia il ritiro dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.04, riservandosi di presentare sul medesimo argomento uno specifico ordine del giorno in Assemblea. Ciò premesso, ritiene che la questione relativa alle aree di crisi industriale complessa, soprattutto

qualora ubicate in prossimità delle regioni del Mezzogiorno, meriti una particolare attenzione, con specifico riguardo alla necessità di prevedere agevolazioni dirette al sostegno dei lavoratori ivi impiegati.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nell'evidenziare che il tema delle aree di crisi industriale complessa riveste una indubbia rilevanza, precisa che il Governo ha già adottato nell'ambito di precedenti provvedimenti una pluralità di misure in favore dei lavoratori e delle attività economiche coinvolte nelle predette aree – dall'estensione degli ammortizzatori sociali alla incentivazione dei contratti di sviluppo –, finalizzate a promuovere la ripresa economica e il sostegno occupazionale nelle aree medesime. Chiarisce tuttavia che l'eventuale estensione di forme di decontribuzione differenziale in talune aree di crisi industriale ubicate nei territori del Centro-Nord, come richiesta dalla proposta emendativa in discussione, porrebbe seri problemi sotto il profilo della compatibilità con la disciplina comunitaria. In tale quadro, dichiara comunque la disponibilità del Governo a considerare con la dovuta attenzione l'ordine del giorno preannunciato in materia dal deputato Pillozzi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Carrescia 4.07 e 4.08, Manzi 4.05, Carrescia 4.06 e Burtone 4.010 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli articoli aggiuntivi Prestigiaco 4.014 e 4.015, Pisano 4.016 e 4.017.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Rampelli 5.3, Prestigiaco 5.7, Melilla 5.13 e 5.12, Di Vita 5.1, Marcon 5.11, Russo 5.4 e Guidesi 5.2. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Carfagna 5.10, 5.9, 5.8 e 5.5, i quali, intervenendo sul tema degli asili nido e del contrasto della dispersione

scolastica, si sovrappongono di fatto con le norme già vigenti in tale materia. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Russo 5.6, mentre formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Oliverio 5.04, in quanto vertente sul tema delle emergenze connesse ai recenti eventi atmosferici.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 5.3.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) illustra le finalità dell'emendamento 5.7 a sua prima firma, volta ad incrementare di ulteriori 150 milioni di euro per il 2017 la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, giacché le risorse all'uopo stanziare dall'articolo 5 del decreto-legge in esame non appaiono affatto congrue rispetto agli impegni assunti con la legge di bilancio per il 2017, secondo cui in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo medesimo verrà ricompresa anche la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

Maino MARCHI (PD), pur convenendo in linea di principio con l'opportunità di incrementare ulteriormente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, dissente tuttavia dal merito di quelle proposte emendative che ne chiedono anche una diversa finalizzazione. Tanto premesso, ricorda comunque che nel corso della presente legislatura, a differenza di quanto accaduto con i precedenti Governi di centrodestra, si è assistito ad un generale potenziamento degli stanziamenti di bilancio destinate all'attuazione delle politiche sociali e in campo sanitario.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo M5S su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5 che, a vario titolo, prevedono un incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, ivi incluso naturalmente l'emendamento Di Vita 5.1.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5 volte ad incrementare la dotazione del Fondo per le non autosufficienze.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 5.7.

Gianni MELILLA (SI-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.13 a sua prima firma, preannunciando il voto favorevole del gruppo SI-SEL anche su tutte le altre proposte emendative aventi ad oggetto l'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Melilla 5.13 e 5.12, Di Vita 5.1, Marcon 5.11, Russo 5.4, Guidesi 5.2, Carfagna 5.10, 5.9, 5.8 e 5.5 e Russo 5.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Oliverio 5.04 è stato ritirato dai presentatori.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 6.1 e parere contrario sugli emendamenti Sammarco 6.2 e 6.3, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Losacco 6.02. Esprime, inoltre, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Prestigiacomò 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.010, 6.011 e 6.012. Propone, infine, di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 6.015.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fanucci 6.1 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Sammarco 6.2 e 6.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Losacco 6.02 è da intendersi accantonato.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima 6.05, volto a prevedere che una quota delle risorse di cui ai programmi complementari sia vincolata al sostegno di interventi in favore dello sviluppo dei distretti turistici ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nel ricordare che il tema dello sviluppo turistico del Paese rappresenta uno dei punti centrali nella complessiva azione sin qui dispiegata dal Governo nel corso della presente legislatura, evidenzia tuttavia come delle otto regioni richiamate dall'articolo aggiuntivo Prestigiaco 6.05 ben cinque non sono interessate direttamente dai programmi complementari, mentre le restanti tre hanno già approvato i relativi interventi, che dunque non possono ora essere oggetto di diversa finalizzazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO aggiunge che l'articolo aggiuntivo Prestigiaco 6.05, così come le rimanenti proposte emendative all'articolo 6 sottoscritte dalla medesima deputata, utilizzando a copertura dei relativi oneri il Fondo sociale per occupazione e formazione, appare privo di adeguata compensazione sotto il profilo dell'indebitamento netto e del fabbisogno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli articoli aggiuntivi Prestigiaco 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.010, 6.011 e 6.012.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Palese 6.015, sottoscritto anche dal deputato Vico, è da intendersi accantonato.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone di accantonare gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5, Palese 7.7, gli identici emendamenti Prestigiaco 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4, gli emendamenti Mannino 7.3

e 7.14, Rampelli 7.10. Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento Quartapelle 7.13, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Scotto 7.01. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Melilla 7.02, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Latronico 7.03. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Palese 7.010 e Latronico 7.014, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Galgano 7.016, sugli identici articoli aggiuntivi Sereni 7.017 e Gallinella 7.026, nonché sugli articoli aggiuntivi Sereni 7.018, 7.019 e 7.020, Verini 7.021, Fabrizio Di Stefano 7.022, 7.023 e 7.024, Rampelli 7.025, Gallinella 7.027, Colletti 7.028, Terzoni 7.031, Colletti 7.032, Terzoni 7.033 e Antezza 7.034 e 7.035. Infine esprime parere contrario sulle proposte emendative Russo Tit. 2, Tit. 1 e Tit. 3.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mannino 7.1 e 7.5, Palese 7.7, gli identici emendamenti Prestigiaco 7.8, Matarrese 7.9 e Saltamartini 7.4, gli emendamenti Mannino 7.3 e 7.14, Rampelli 7.10, sono da intendersi accantonati.

La Commissione approva l'emendamento Quartapelle Procopio 7.13 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Scotto 7.01 è da intendersi accantonato.

Gianni MELILLA (SI-SEL) chiede al Governo chiarimenti circa il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo 7.02 a sua prima firma, inerente lo stanziamento di risorse per far fronte all'emergenza neve.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI chiarisce che le misure relative all'emergenza neve verranno dal Governo affrontate nell'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici e atmosferici.

Gianni MELILLA (SI-SEL) ritira l'articolo aggiuntivo 7.02 a sua prima firma.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Latronico 7.03 è da intendersi accantonato.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 7.010, volto a prevedere la proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro cui devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti per il complesso delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, precisa la necessità di estendere la proroga alle regioni che, pur avendo ricevuto l'assegnazione delle risorse, per motivazioni legate a ritardi nelle procedure di gara e nell'ottenimento di VIA e VAS nonché altri ritardi nei procedimenti amministrativi e determinati dai contenziosi, non sono riuscite ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti, considerato che il decreto-legge « milleproroghe » all'esame del Senato proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, purché entro il 31 dicembre 2016 sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il Ministro Claudio DE VINCENTI, nel fare presente che la proroga prevista dal decreto-legge « milleproroghe » tiene conto dei ritardi, nell'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, non derivanti da responsabilità delle pubbliche ammini-

strazioni, bensì causati dalla complessità delle procedure VIA e VAS, esprime la sua contrarietà, nel merito, all'estensione di tale proroga alle amministrazioni responsabili di tale ritardo, in quanto significherebbe avallare comportamenti di inerzia o inefficienza da parte delle amministrazioni interessate. Avverte però che, in sede di riprogrammazione dei fondi in oggetto, si terrà conto delle pubbliche amministrazioni che dimostreranno di essere in grado di spendere tali risorse. Segnala infine la necessità di un intervento volto a snellire le procedure VIA e VAS.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 7.010.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) invita il relatore e il rappresentante del Governo a un'ulteriore riflessione sul suo articolo aggiuntivo 7.014, proponendo di accantonarlo.

Il Ministro Claudio DE VINCENTI precisa che è stato formulato l'invito al ritiro per tutte le proposte emendative che prevedono l'istituzione di Zone economiche speciali (ZES), in quanto tale intervento necessita preventivamente di un confronto e di un coordinamento a livello di Unione europea per evitare la violazione della relativa disciplina. Peraltro fa presente che l'articolo aggiuntivo Latronico 7.014 presenta anche profili problematici per quanto attiene alla copertura finanziaria. Tuttavia, il Governo manifesta la propria disponibilità a valutare con estrema attenzione un eventuale ordine del giorno che fosse presentato su questo tema.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) accetta l'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 7.014, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Galgano 7.016 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Sereni 7.017 e Gallinella 7.026.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che gli articoli aggiuntivi Sereni 7.018, 7.019 e 7.020 e Verini 7.021 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 7.022, 7.023 e 7.024, Rampelli 7.025, Gallinella 7.027, Colletti 7.028, Terzoni 7.031, Colletti 7.032, Terzoni 7.033.

Maria ANTEZZA (PD), nel ritirare gli articoli aggiuntivi 7.034 e 7.035 a sua prima firma, alla luce delle dichiarazioni del Ministro in merito all'emanando decreto-legge recante interventi in favore delle zone colpite dai recenti eventi sismici e atmosferici, ribadisce la necessità di sostenere le aziende agricole danneggiate attraverso misure quali l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale, l'azzeramento degli interessi, la proroga delle rate dei mutui e l'esonero dal pagamento dei contributi per il biennio 2017-2018.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Russo Tit. 2, Tit. 1 e Tit. 3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione**

**dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 385.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel quale si prevede che con D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 medesimo, ivi incluse, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato.

Ricorda che l'articolo 10, il cui testo, unitamente a quello degli altri articoli del capo IV della legge (articoli 9, 11 e 12), concernenti l'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali ed il concorso degli stessi alla sostenibilità del debito, è stato consistentemente modificato dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, dispone che: il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (comma 1); le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (comma 2); le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate at-

traverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione (comma 3); le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali (comma 4).

Nel rinviare l'attuazione dell'articolo 10 ad un apposito D.P.C.M., il comma 5 dispone poi contestualmente, quanto agli aspetti procedurali, che lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che devono esprimersi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame, esso può sinteticamente indicarsi come articolato su quattro principali temi, il primo dei quali è costituito dalla definizione e dalla disciplina delle intese regionali per la richiesta, ovvero la cessione, degli spazi finanziari finalizzati ad operazione di investimento da realizzarsi mediante indebitamento ovvero utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; a tal fine vengono definiti i criteri di priorità nell'assegnazione degli spazi che si rendono disponibili, con riguardo in particolare agli enti che dispongono da un lato di progetti esecutivi ed avanzi di amministrazione e dall'altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo (articoli 1 e 2). In caso di inerzia delle regioni, sia per il mancato avvio della procedura per l'intesa regionale che per il prodursi di ritardi nella tempistica prevista per il proseguire dell'intesa, ovvero di cessazione dell'iter della

stessa, viene previsto e regolamentato l'intervento del potere sostitutivo dello Stato (articoli 1 e 3). Vengono infine istituiti, coordinandone la tempistica rispetto alle intese regionali, i patti di solidarietà nazionali, per la eventuale richiesta di quote ulteriori di spazi finanziari non soddisfatte dalle intese regionali, ovvero dai provvedimenti assunti nell'esercizio del potere sostitutivo (articolo 4).

Segnala come il quadro della disciplina sulle intese regionali dettata dallo schema di decreto in esame si completa con le disposizioni di carattere sanzionatorio previste – in caso di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti – dall'articolo 1, commi da 506 a 508, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Atteso che le disposizioni suddette vengono sostanzialmente a completare, pur con rango normativo primario (e come tale superiore a quello dello schema di decreto), la disciplina da questo dettata, fa presente che potrebbe risultare opportuno prevedere espressamente un richiamo alle stesse nel provvedimento in esame.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, definendo le finalità delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto. Più in dettaglio i commi da 1 a 3 prevedono che: le intese regionali disciplinano le operazioni di investimento delle regioni e degli enti locali realizzate attraverso l'indebitamento o l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; i patti di solidarietà nazionale disciplinano le operazioni di investimento di regioni ed enti locali realizzate con indebitamento od utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti che non si siano potute effettuare per mancanza di spazi finanziari nell'ambito delle intese regionali.

Sia le operazioni di investimento realizzate con le intese regionali che quelle effettuate con i patti di solidarietà nazionali devono comunque essere condotte nel rispetto del saldo di equilibrio previsto per

tutti gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, vale a dire « un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali », sia nella fase di previsione che di rendiconto.

L'articolo precisa inoltre che restano ferme, e non costituiscono pertanto oggetto della disciplina recata dal provvedimento in esame, le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento ed all'avanzo di amministrazione effettuabili dagli enti interessati nel rispetto del saldo di equilibrio sopradetto.

Il comma 4 dispone infine che per le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applicano compatibilmente con gli statuti speciali (e relative norme di attuazione), nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica. In ogni caso anche per le autonomie speciali il comma 4 in esame precisa che rimane fermo il rispetto del saldo di equilibrio previsto dalla legge n. 243 del 2012 e che, inoltre, anche per esse si applicano gli obblighi di comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato previsti dal comma 9 dell'articolo 2 dello schema di decreto.

L'articolo 2 disciplina le intese regionali, prevedendo, al comma 1, che le regioni entro il 15 gennaio di ogni anno (15 febbraio nel 2017 e nel 2018) avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità e le informazioni in ordine alla presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari e, contestualmente, comunicano l'avvio dell'iter medesimo al sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicato al pareggio di bilancio. Ai fini della massima pubblicità delle informazioni le regioni si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

I commi da 2 a 5 concernono le procedure di richiesta ovvero di cessione degli spazi finanziari, prevedendo che le regioni e gli enti locali possono cedere/

richiedere per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. Nel caso di richiesta, l'ente territoriale interessato deve fornire alcune specifiche informazioni relative all'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità), al fondo di cassa ed alla quota dei fondi stanziati in bilancio destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Le domande di cessione/riciesta in questione vanno comunicate dalle regioni e dagli enti locali al sito *web* di cui al precedente comma 1 entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile nel 2017 e 31 marzo nel 2018).

Al fine di garantire la effettiva utilizzabilità degli spazi finanziari da concedere agli enti richiedenti, il comma 6 dispone che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili debbano intervenire secondo un ordine di priorità che pone in primo luogo (lettera *a*) i comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nel 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, cui fanno seguito (lettera *b*) gli enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano una maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti prevista nel risultato di amministrazione (con specifico riferimento agli investimenti da realizzare attraverso il risultato medesimo); come terzo criterio (lettera *c*) si fa infine riferimento alla medesima fattispecie prevista dalla lettera *b*), ma riferita alla maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera (invece che a quella vincolata) del risultato di amministrazione.

Fa presente quindi che l'ordine dei criteri previsto alle lettere *b*) e *c*) è volto a favorire la destinazione di spazi finanziari da parte delle regioni nei confronti degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi medesimi, vale a dire quegli enti che dispongano contestualmente sia delle risorse finanziarie spendibili sia di progetti di investimento imme-

diatamente «cantierabili». Circostanze queste che si riscontrano sulla base della presenza di una liquidità di cassa e di una quota di avanzo di amministrazione già vincolato per l'investimento. In tali situazioni l'attribuzione di spazi finanziari consente all'ente interessato di utilizzare la liquidità disponibile per l'operazione di investimento, con un peggioramento del risultato di bilancio che viene compensato dal miglioramento del risultato medesimo da parte degli enti che cedono il proprio spazio disponibile, ad esempio perché in possesso di un avanzo di amministrazione non spendibile in mancanza di investimenti immediatamente avviabili.

Per tale finalità, inoltre, a meglio evitare possibili effetti di *overshooting* (vale a dire una offerta di spazi finanziari in eccesso rispetto alle effettive necessità dell'ente), viene data priorità, come sopra riportato, agli enti che hanno già una quota del risultato di amministrazione «vincolata» agli investimenti (lettera *b*) rispetto a quelli che hanno una quota «libera» destinata agli investimenti medesimi (lettera *c*)), vale a dire una quota già riferibile a specifiche operazioni di investimento, anziché destinata più genericamente agli stessi.

Le intese in questione devono intervenire, concludendosi con «atto formale» entro il 31 marzo di ogni anno (31 maggio nel 2017 e 30 aprile nel 2018), d'intesa con il CAL della regione.

Con riferimento all'ordine di priorità che le intese per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili devono considerare, ai sensi del comma 6, si sofferma sul mancato inserimento, tra i criteri previsti, di quello relativo ai comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, chiedendo al rappresentante del Governo se non sarebbe opportuno prevedere nella disposizione in esame anche tale criterio, in analogia a quanto previsto per l'assegnazione agli enti locali di spazi finanziari nell'ambito del patto di solidarietà nazionale «verticale», ai sensi dell'articolo 1, commi da 485 a 494, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 7 precisa che, nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la distribuzione è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 6 sopra illustrate, ferma restando inoltre, in via generale, la possibilità per le regioni di definire ulteriori criteri aggiuntivi a quelli ora previsti ed ulteriori modalità applicative, al fine, afferma la relazione illustrativa, di tener conto di eventuali specificità dei propri territori. In tali circostanze rimane comunque fermo il rispetto del saldo di equilibrio nel territorio regionale, nonché il rispetto delle scadenze previste nel provvedimento in esame.

Al comma 8 si prevede poi che, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione.

Pone in evidenza che, attesa l'evidente onerosità nella mancata restituzione, il comma in questione sembrerebbe poter trovare applicazione solo in presenza di risorse disponibili a copertura da parte della regione, con riferimento ad esempio alle disposizioni in tema di solidarietà «verticale», dello Stato verso le regioni, previste nei commi da 495 a 501 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017. Su tale aspetto segnala che potrebbe essere opportuno un chiarimento.

Entro il medesimo termine del 31 marzo (31 maggio nel 2017 e 30 aprile nel 2018) le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e alla Ragioneria generale dello Stato gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento, da parte di ciascun ente locale e della regione medesima, del rispetto del saldo di equilibrio cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. Conseguentemente, la Ragioneria procederà all'aggiornamento gli obiettivi degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi per ciascun anno (commi 9 e 10).

In considerazione degli effetti che la cessione/riciesta di spazi determina sul bilancio degli enti interessati, i commi da 11 a 13 stabiliscono che:

gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi, da un minimo di due ad un massimo di cinque anni ed, analogamente, gli enti che acquisiscono spazi indicano i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi, anche in tal caso da un minimo di due ad un massimo di cinque anni. Per entrambi, la quota di miglioramento/peggioramento del primo anno non può superare il 50 per cento;

le regioni assicurano il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali del proprio territorio, compresa la regione stessa, per l'intero arco temporale delle intese, tenendo prioritariamente conto delle modalità di recupero degli enti che cedono gli spazi e tenendo invece conto solo «se compatibili» di quelle degli enti che acquisiscono gli spazi medesimi.

Viene da ultimo stabilito (comma 14) che gli enti beneficiari degli spazi trasmettano le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi di quanto dispone il decreto legislativo n. 229 del 2011.

Infine il comma 16 istituisce, demandandone l'organizzazione ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un Osservatorio presso la Ragioneria generale dello Stato, per il monitoraggio dell'attuazione del articolo in esame, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari.

L'articolo 3 disciplina le modalità di attuazione del potere sostitutivo da parte dello Stato previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, che, precisa il comma 1, interviene qualora le regioni

non provvedano ad avviare la procedura delle intese nei termini previsti dall'articolo 2 dello schema in esame.

Il successivo comma 2 stabilisce i termini ed i soggetti coinvolti nell'attuazione del potere sostitutivo, disponendo che entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Ministro dell'economia e delle finanze diffida le regioni inadempienti ad avviare l'iter delle intese entro il termine perentorio del 15 febbraio del medesimo esercizio. In caso di inadempienza alla predetta data, il Consiglio dei Ministri entro il successivo 28 febbraio adotta le misure necessarie per avviare l'iter per la redistribuzione degli spazi finanziari, ovvero nomina entro il successivo 15 marzo un apposito commissario. Con riferimento alle suddette date va segnalato che (comma 9) tutti i termini previsti nell'articolo in commento sono prorogati di due mesi nel 2017 e di un mese nel 2018.

Entro il 15 maggio dello stesso esercizio, con deliberazione del Consiglio dei Ministri ovvero con atto del commissario eventualmente nominato, si provvede alla redistribuzione degli spazi finanziari, comunicandone l'esito agli enti locali interessati e alla Ragioneria generale dello Stato. La redistribuzione tiene conto delle priorità indicate ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 e, ferme restando tali priorità, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti (commi 3 e 4).

Oltre che nel caso di mancato avvio dell'iter delle intese regionali, l'articolo disciplina, ai commi da 5 a 8, una ulteriore fattispecie nel quale si attiva il potere sostitutivo, vale a dire qualora le regioni avvino ma poi non proseguano la procedura di intesa ovvero la interrompano espressamente.

L'articolo 4 stabilisce, con una disciplina sostanzialmente analoga a quella già dettata dall'articolo 2 per le intese regionali, le procedure ed i contenuti dei patti di solidarietà nazionale, che appaiono volti a consentire l'effettuazione di operazioni

di investimento che non hanno potuto eseguirsi sulla base degli spazi prodotti dalle intese regionali.

A tal fine il comma 1 dispone che entro il 1° giugno di ciascun anno la Ragioneria generale dello Stato avvia l'iter dei patti di solidarietà nazionale attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, nonché le ulteriori informazioni utili.

I commi 2 e 3 prevedono quindi che le regioni e gli enti locali possono cedere, ovvero richiedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento. La richiesta può effettuarsi solo per la quota non soddisfatta dalle intese regionali o dai provvedimenti comunque assunti a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo.

La richiesta di spazi finanziari deve contenere, come previsto dal comma 4, le informazioni relative all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, del fondo di cassa al 31 dicembre del medesimo anno e della quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Entro il 15 luglio di ciascun anno, ai sensi del comma 5, le regioni e gli enti locali comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, di cui ai commi da 2 a 4, con le modalità definite ai sensi del comma 1. La Ragioneria generale dello Stato provvede successivamente, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per regioni, città metropolitane, province e comuni, come previsto dal comma 6, tenendo conto prioritariamente delle richieste: a) dei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti; b) degli enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, completi del cronopro-

gramma della spesa, e presentano una maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti prevista nel risultato di amministrazione (con specifico riferimento agli investimenti da realizzare attraverso il risultato medesimo); c) dei medesimi enti territoriali di cui alla precedente lettera b), ma con una fattispecie riferita alla maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera (anziché a quella vincolata) del risultato di amministrazione.

Il comma 7 dispone che, ferme restando le priorità di cui al comma 6, qualora l'entità delle richieste pervenute degli enti superi l'ammontare degli spazi resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti, nel rispetto del saldo di equilibrio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 del complesso degli enti territoriali.

In considerazione degli effetti che la cessione/richiesta di spazi determina sul bilancio degli enti interessati, i commi 8 e 9 stabiliscono rispettivamente che l'obiettivo di saldo degli enti che cedono spazi è migliorato nel biennio successivo per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta e, corrispettivamente, l'obiettivo di saldo degli enti che acquisiscono spazi è diminuito nel medesimo biennio, per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Il comma 10 prevede quindi che, entro lo stesso termine del 31 luglio previsto dal comma 6, la Ragioneria generale dello Stato aggiorna gli obiettivi di saldo degli enti interessati all'acquisizione e alla cessione degli spazi finanziari per ciascun anno.

Si dispone infine, al comma 11, come già previsto dal comma 14 dell'articolo 2, che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

L'articolo 5 prevede che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.**

**C. 3671-bis-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, contenuti nel fascicolo n. 1.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del nuovo testo del provvedimento, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, nella seduta del 26 gennaio 2017, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Tuttavia, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi dal Governo in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune

disposizioni, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione giustizia, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, ha tuttavia concluso, in pari data, l'esame in sede referente del provvedimento, apportando allo stesso alcune modifiche.

In particolare, per quanto di competenza della Commissione bilancio, segnala le riformulazioni degli articoli 2, comma 2, e 11, comma 2, concernenti rispettivamente l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Albo di soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo, e l'istituzione di un registro informatizzato.

Le riformulazioni sono entrambe volte ad aggiornare le disposizioni di copertura del provvedimento a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio per l'anno 2017, facendo riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, relativo al triennio 2017-2019, anziché al triennio 2016-2018, e sostituendo il riferimento alle proiezioni degli stanziamenti del fondo speciale con gli stanziamenti effettivi del medesimo fondo contenuti nella legge di bilancio.

Avverte che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta del 26 gennaio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che gli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Unità di voto 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Dipartimento per gli affari di giustizia – Azione: Supporto all'erogazione dei servizi

di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 5.387.430 per l'anno 2017, di euro 4.842.334 per l'anno 2018 e di euro 4.942.481 per l'anno 2019.

Con riguardo all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), fa presente che le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo potranno avvenire, comunque, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più razionale redistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati.

Rileva quindi che le misure premiali di natura patrimoniale a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto la procedura di risoluzione prevista, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni correlate ai debiti fiscali dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), non appaiono suscettibili di determinare apprezzabili effetti di minor gettito per l'erario, lasciando presupporre, al contrario, possibili effetti positivi per le entrate dello Stato, in ragione delle prospettive di continuità dell'attività aziendale favorita dall'attuazione delle disposizioni in esame.

Fa presente che la prevista disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), non incide sull'attuale regime di applicabilità dell'istituto, che dovrà tener conto delle pronunce delle Corti di giustizia dell'Unione europea.

Evidenzia che la nuova disciplina del concordato preventivo, favorendo la prosecuzione dell'attività aziendale, appare comunque suscettibile di determinare effetti finanziari positivi, peraltro di difficile quantificazione.

Sottolinea che le risorse già iscritte in bilancio di cui si prevede l'utilizzo ai fini della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 – con particolare riguardo alla presentazione telematica delle domande di creditori e terzi, anche

non residenti sul territorio nazionale, nonché ai sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria – risultano congrue rispetto alle esigenze indicate dalla relazione tecnica, senza alcun pregiudizio delle altre finalità di spesa dell'amministrazione giudiziaria.

Avverte che le disposizioni in esame, prevalentemente di natura procedimentale, saranno attuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa per la finanza pubblica, facendo ricorso alle misure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nel proprio ambito.

Rileva che si potrebbe valutare l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), il termine entro il quale i creditori pubblici qualificati debbano tempestivamente adempiere all'obbligo di segnalazione, considerato che dalla mancata segnalazione deriva la grave conseguenza della perdita di efficacia del privilegio spettante *ex lege* al credito erariale, e che tale termine potrebbe essere fissato in sei mesi, analogamente a quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), in relazione alla tempestiva presentazione dell'istanza da parte dell'imprenditore, ai fini dell'applicazione delle misure premiali previste dal citato principio e criterio direttivo.

Sottolinea infine che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), il collegamento tra la congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa e la conclusione della procedura concorsuale, al fine di escludere – peraltro in modo molto prudentiale – eventuali dubbi interpretativi in sede di esercizio della delega.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3671-*bis*-A Governo, recante Delega al Governo

per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Unità di voto 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Dipartimento per gli affari di giustizia – Azione: Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 5.387.430 per l'anno 2017, di euro 4.842.334 per l'anno 2018 e di euro 4.942.481 per l'anno 2019.

con riguardo all'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), le eventuali rimodulazioni di personale di magistratura e amministrativo potranno avvenire, comunque, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche complessive, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più razionale redistribuzione del personale e dei carichi di lavoro presso gli uffici giudiziari interessati;

le misure premiali di natura patrimoniale a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto la procedura di risoluzione prevista, con conseguente riduzione di interessi e sanzioni correlate ai debiti fiscali dell'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), non appaiono suscettibili di determinare apprezzabili effetti di minor gettito per l'erario, lasciando presupporre, al contrario, possibili effetti positivi per le entrate dello Stato, in ragione delle prospettive di continuità dell'attività aziendale favorita dall'attuazione delle disposizioni in esame;

la prevista disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore

aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *p*), non incide sull'attuale regime di applicabilità dell'istituto, che dovrà tener conto delle pronunce delle Corti di giustizia dell'Unione europea;

la nuova disciplina del concordato preventivo, favorendo la prosecuzione dell'attività aziendale, appare comunque suscettibile di determinare effetti finanziari positivi, peraltro di difficile quantificazione;

le risorse già iscritte in bilancio di cui si prevede l'utilizzo ai fini della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7 – con particolare riguardo alla presentazione telematica delle domande di creditori e terzi, anche non residenti sul territorio nazionale, nonché ai sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria – risultano congrue rispetto alle esigenze indicate dalla relazione tecnica, senza alcun pregiudizio delle altre finalità di spesa dell'amministrazione giudiziaria;

le disposizioni in esame, prevalentemente di natura procedimentale, saranno attuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa per la finanza pubblica, facendo ricorso alle misure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nel proprio ambito;

si potrebbe valutare l'opportunità di precisare, all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), il termine entro il quale i creditori pubblici qualificati debbano tempestivamente adempiere all'obbligo di segnalazione, considerato che dalla mancata segnalazione deriva la grave conseguenza della perdita di efficacia del privilegio spettante *ex lege* al credito erariale;

tale termine potrebbe essere fissato in sei mesi, analogamente a quanto previsto dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *g*), in

relazione alla tempestiva presentazione dell'istanza da parte dell'imprenditore, ai fini dell'applicazione delle misure premiali previste dal citato principio e criterio direttivo;

si potrebbe infine valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 1, lettera g), il collegamento tra la congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa e la conclusione della procedura concorsuale, al fine di escludere dubbi interpretativi in sede di esercizio della delega;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 4, comma 1, lettera c), si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare il termine entro il quale i creditori pubblici qualificati debbano tempestivamente adempiere all'obbligo di segnalazione, eventualmente fissando tale termine in sei mesi;

all'articolo 4, comma 1, lettera g), si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il collegamento tra la congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa e la conclusione della procedura concorsuale.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 31 gennaio 2017, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento Businarolo 2.10, che prevede l'istituzione, in luogo di un unico albo dei soggetti con funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali presso il

Ministero della giustizia, di appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali presso ciascun tribunale. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di far fronte agli oneri relativi all'istituzione e tenuta dei suddetti registri nell'ambito rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2 e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 16 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, in assenza di una relazione tecnica che consenta di accertare che i costi conseguenti alla tenuta di appositi registri dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali in luogo di un unico albo sono identici, esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.10.

Francesco CARRIERO (M5S) esprime perplessità sul parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in merito

all'emendamento Businarolo 2.10, dal momento che appare irrituale richiedere di allegare alla proposta emendativa una specifica relazione tecnica. Ritiene comunque che la proposta emendativa in oggetto non necessita di copertura finanziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il parere contrario sull'emendamento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.10,

in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE 2.38, 3.3, 3.034 E 3.035 DEL GOVERNO**

## ART. 2.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 13 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette

modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016 »;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, confluiscono nella disponibilità del Commissario unico con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario *ad acta*, adotta i relativi necessari provvedimenti. »;

c) al comma 7, sostituire le parole: sentita la competente Autorità, ovvero la

Regione, con le seguenti: con le modalità previste, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la Regione per le relative risorse,.

**2. 38.** Governo.

**ART. 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole:* dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato *con le seguenti:* dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato.

**3. 3.** Governo.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).*

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

« 8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della

giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia »;

*b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da:* qualora si tratti *fino alla fine del periodo sono soppresse;*

*c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

« 8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti ».

**3. 034.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Misure in materia di credito di imposta).*

1. L'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste

dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla Decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. ».

2. L'articolo 1, comma 101, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. ».

3. L'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di

Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. ».

4. L'articolo 1, comma 105, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. ».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**3. 035.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,  
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del  
Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, dopo la parola: realizzare aggiungere le seguenti: , sentiti ARPA Puglia e ISPRA,.*

- 1. 21.** (Nuova formulazione) Cristian Ianuzzi, Saltamartini, Palese, Latronico.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo.*

- 1. 33.** (Nuova formulazione) Duranti, Marcon, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Fratoianni, Sannicandro, Placido, Airaudo, Martelli, Palese, Latronico.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.4, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I Commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e lo stato di attuazione degli interventi stessi.*

- 1. 9.** (Nuova formulazione) Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8.5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti Internet istituzionali dei comuni medesimi.*

- 1. 11.** (Nuova formulazione) Petraroli, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Palese, Latronico.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione è trasmessa dal Ministro vigilante alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.*

- 1. 12.** (Nuova formulazione) Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Palese, Latronico.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è trasmessa dal Ministro della salute alle Camere per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.*

- 1. 13.** (Nuova formulazione) Saltamartini, Allasia, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Palese, Latronico.

Al comma 4, sostituire le parole: sui saldi di finanza pubblica con le seguenti: in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

**1. 1.** Fanucci.

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia predispone, avvalendosi dell'ARPA Puglia e della ASL competente, un Piano straordinario di indagine e di approfondimento teso alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.

2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano, nel bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali in località Burgesi-Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3. 02.** Palese, Latronico.

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.*

**4. 5.** Franco Bordo, Folino, Marcon, Mellilla, Duranti, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Martelli.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: Agenzie aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Sistema portuale aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 e, al secondo periodo, dopo le parole: 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere le seguenti: la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e;*

*al comma 6, dopo le parole: Agenzia di somministrazione aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.*

**4. 6.** Tullio, Carloni, Bruno Bossio, Paganini, Mognato, Giacobbe.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: L'Agenzia aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,.*

**4. 7.** Franco Bordo, Folino, Marcon, Mellilla, Duranti, Ricciatti.

ART. 6.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: euro 577.522,36 aggiungere la seguente: annui.*

**6. 1.** Fanucci.

ART. 7.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con

cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «*MED Dialogues*». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti a carattere internazionale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione con particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque de-

nominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 13.** Quartapelle Procopio, Manciuilli, Boccadutri, Carrozza, Fedi, Porta, Tildei, Zampa, Locatelli.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	58
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

##### La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

cazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

**C. 2714 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2714, recante ratifica ed esecuzione di quattro Accordi internazionali:

L'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e il Governo dello Stato d'Israele;

l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova;

l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia;

l'Accordo addizionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia.

Per quanto riguarda l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013, si rileva innanzitutto come esso risponda all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia israeliani.

Al riguardo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge rileva come l'Accordo, che sostituirà gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e lo Stato d'Israele, contribuirà ad agevolare i necessari processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

La finalità dell'Accordo è rappresentata dall'istituzione di uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato d'Israele, nel cui ambito i vettori di entrambe le Parti potranno stabilirsi liberamente, fornire liberamente i loro servizi sulla base dei principi commerciali, competere su base equa e paritaria nonché essere soggetti a condizioni regolamentari equivalenti e armonizzate.

Rammenta, in proposito, che due analoghi accordi, con il Marocco e la Giordania, fatti a Bruxelles il 12 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2010 – i primi stipulati con Paesi non europei sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Com-

missione europea nel marzo 2005 allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali con la normativa comunitaria in vigore – sono stati ratificati dall'Italia con la legge n. 158 del 13 ottobre 2009 e con la legge n. 8 del 2 febbraio 2012.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 30 articoli e sei allegati, l'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel testo, tra le quali spiccano quelle di « licenze di esercizio », quella di « convenzione » – che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 –, nonché la precisa delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del « Cielo unico europeo »).

In merito ricorda che il « Cielo unico europeo » è un progetto della Commissione per l'armonizzazione dello spazio aereo in tutta l'Unione europea, sia negli aspetti di progettazione che in quelli di gestione e regolazione; il « Cielo unico europeo » in prospettiva assumerà alcune competenze oggi afferenti agli Stati membri, che si coordinano mediante EUROCONTROL.

L'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte, meglio specificati negli Allegati I e II, recanti, rispettivamente, Servizi concordati e rotte specificate e Disposizioni transitorie.

Con l'articolo 3 vengono indicati i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni.

L'articolo 3-bis prevede d'altronde che, previo ricevimento della richiesta di autorizzazione di un vettore aereo appartenente uno degli Stati contraenti, le autorità della Parte contraente richiesta riconoscono le decisioni regolamentari sull'idoneità e la nazionalità adottate

dalle autorità competenti dello Stato del vettore richiedente, come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti, ad eccezione dei certificati, licenze e disposizioni in materia di sicurezza o di copertura assicurativa.

Con l'articolo 4 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte. Le misure circa la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo israeliano da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte di Israele o dei suoi cittadini sono indicate dall'articolo 5.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 6, il quale definisce il regime di applicabilità delle leggi, regolamenti e direttive amministrative delle Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità.

L'articolo 7 definisce gli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti: è prevista in particolare l'applicazione all'Accordo delle disposizioni del titolo IV, capo 3 dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra Unione europea e Israele in vigore dal 1° giugno 2000.

L'articolo 8 elenca i diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei, prevedendo in particolare, al comma 5, per i profili di interesse della Commissione Finanze, che ciascun vettore aereo ha diritto di convertire o trasferire i redditi frutto dell'attività di trasporto aereo nel proprio territorio nazionale, senza alcuna restrizione o imposizione fiscale, in qualsiasi valuta convertibile, sia pure nel rispetto delle disposizioni di generale applicazione.

Ancora con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 9, il quale disciplina il

regime e i casi di esenzioni doganali e fiscali relativamente al carburante, alle provviste di bordo e ai prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, alle attrezzature di terra, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti, nonché alle stampe prese a bordo degli aeromobili e alle dotazioni di sicurezza e protezione dei passeggeri, prevedendo che essi sono esenti, sulla base della reciprocità, da restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprietà e il capitale, dazi doganali, accise e altri diritti e oneri analoghi che: *a)* siano imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione europea; *b)* non siano basati sul costo dei servizi forniti, purché dette attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile. La norma precisa che l'esenzione non incide sull'IVA (salvo che per l'IVA sulle importazioni), che non sono invece esenti gli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati e che rimane salvo il diritto di ciascuna Parte di imporre tasse, imposte, dazi e oneri sui beni venduti ai passeggeri nel corso di servizi di trasporto aereo tra due punti del proprio territorio e non consumati a bordo, nonché sul carburante destinato a servizi di trasporto aereo tra due punti del medesimo territorio. Sono comunque fatte salve le disposizioni di qualunque accordo per evitare le doppie imposizioni in vigore tra Israele uno Stato membro dell'UE.

Si prevede altresì che le normali dotazioni di bordo, nonché i beni sopra elencati, presenti a bordo di un aeromobile di un vettore di una delle Parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra Parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale Parte.

L'articolo 10 reca la disciplina degli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente impongono, eventualmente, per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi

per la sicurezza della navigazione aerea, è dettata. La norma stabilisce, in particolare, che tali oneri devono essere adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori ed equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti.

Ai sensi dell'articolo 11 le Parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

L'articolo 12 stabilisce che le Parti si scambino dati statistici richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili utili per l'esame dell'andamento dei servizi aerei.

L'articolo 13, che riguarda il tema della sicurezza aerea, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato IV (Norme applicabili all'aviazione civile), parte A, dell'Accordo.

Con l'articolo 14, relativo alla protezione della navigazione aerea, vengono indicate le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'Allegato VI dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 15 le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato IV, parte B, sezione B dell'Accordo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » allo Stato d'Israele e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi.

Ai sensi dell'articolo 16 le Parti riconoscono, conformandosi agli standard individuati nell'Allegato IV, parte C, dell'Accordo, l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare mi-

sure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.

Con l'articolo 17 le Parti riconoscono gli obblighi assunti con la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in ordine alla responsabilità del vettore aereo, garantendo nelle rispettive legislazioni come minimo il livello delle norme e dei requisiti regolamentari elencati nell'allegato IV, parte D.

In materia di diritti dei consumatori e di protezione dei dati personali l'articolo 18 stabilisce che le Parti si impegnano ad assicurare nelle rispettive legislazioni e procedure perlomeno il livello garantito dalle norme e dai requisiti regolamentari di cui all'allegato IV, parte E.

Per quanto concerne i sistemi telematici di prenotazione l'articolo 19 prevede il trattamento nazionale a favore dei vettori aerei e delle agenzie di viaggio dell'altra parte contraente.

Quanto agli aspetti sociali l'articolo 20 prevede che le Parti assicurano almeno il livello delle norme e dei requisiti regolamentari di cui all'allegato IV, parte F.

Ai sensi dell'articolo 21 le Parti assumono piena responsabilità nel proprio territorio per la corretta attuazione dell'Accordo, e più specificamente delle norme e dei requisiti regolamentari contenuti nell'allegato IV.

L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Le decisioni del Comitato, che si riunisce in funzione delle esigenze a richiesta di una parte contraente — ma comunque almeno una volta all'anno — sono adottate consensualmente e vincolanti per le parti.

Ai sensi dell'articolo 23 le eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo saranno risolte in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Consiglio di associazione — organismo istituito dall'Accordo euromediterraneo di associazione

UE-Israele – e in caso di mancata risoluzione in tale sede, attraverso una procedura di arbitrato.

A norma dell'articolo 24 le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'Accordo, assicurando la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

L'articolo 25 impegna le Parti a condurre un dialogo permanente volto a garantire la conformità dell'Accordo con il processo di Barcellona e stabilisce l'obiettivo ultimo di costituire uno spazio aereo euromediterraneo comune.

L'articolo 26, il quale detta disposizioni in materia di relazioni con altri accordi, stabilisce, in particolare, che le disposizioni dell'Accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra Israele e gli Stati membri dell'Unione europea. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni.

L'articolo 27 detta la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo.

L'articolo 28 regola la durata dell'Accordo, che è concluso a tempo indeterminato, prevedendo che ciascuna Parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte di denuncia dell'Accordo. Tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

L'articolo 29 dispone la registrazione dell'Accordo e di tutte le modifiche presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'articolo 30 fissa l'entrata in vigore dell'Accordo un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; è convenuto che l'accordo sia applicabile, in via provvisoria e in conformità alle legislazioni delle parti, dalla data della firma.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra

l'Unione europea e la Moldova, concluso a Bruxelles il 26 giugno 2012, esso si compone di 29 articoli e quattro Allegati: le disposizioni corrispondono in massima parte a quelle dell'accordo UE-Israele.

L'articolo 1 reca le definizioni, tra le quali spiccano quelle di « licenze di esercizio », quella di « convenzione » – che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 –, nonché la precisa delimitazione dei concetti di sovvenzione, prezzo, onere di uso e, infine, della SESAR (attuazione tecnica del Cielo unico europeo).

L'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte, meglio specificati negli Allegati I e II, recanti, rispettivamente, Servizi concordati e rotte specificate e Disposizioni transitorie.

Con l'articolo 3 vengono indicati i requisiti che ciascun vettore aereo di una delle Parti contraenti deve soddisfare, una volta inoltrata la domanda per le autorizzazioni di esercizio alle competenti autorità dell'altra parte, per la concessione delle opportune autorizzazioni.

L'articolo 4 prevede che, previo ricevimento della richiesta di autorizzazione di un vettore aereo appartenente uno degli Stati contraenti, le autorità della Parte contraente richiesta riconoscono le decisioni regolamentari sull'idoneità e la nazionalità adottate dalle autorità competenti dello Stato del vettore richiedente, come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti, ad eccezione dei certificati, licenze e disposizioni in materia di sicurezza o di copertura assicurativa.

Con l'articolo 5 vengono definiti i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di rifiutare, revocare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in un altro modo l'esercizio di un vettore aereo appartenente all'altra Parte.

L'articolo 6 indica le misure circa la proprietà della partecipazione di maggio-

ranza o il controllo effettivo di un vettore aereo della Repubblica moldova da parte di uno Stato membro dell'Unione europea o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte della Repubblica moldova o dei suoi cittadini.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 7, il quale definisce il regime di applicabilità delle leggi, regolamenti e direttive amministrative delle rispettive Parti contraenti in materia di dogana, immigrazione, passaporti e sanità.

L'articolo 8 procede alla definizione degli obiettivi e le condizioni di concorrenza per la fornitura dei servizi aerei delle due Parti contraenti.

L'articolo 9 indica i diritti di ciascuna Parte contraente in riferimento alle opportunità commerciali dei rappresentanti dei vettori aerei, prevedendo in particolare, al comma 8, per i profili di interesse della Commissione Finanze, che ciascun vettore aereo ha diritto di convertire o trasferire i redditi frutto dell'attività di trasporto aereo in un Paese di sua scelta, senza alcuna restrizione o imposizione fiscale, in qualsiasi valuta convertibile, sia pure nel rispetto delle disposizioni di generale applicazione.

Ancora con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze richiama l'articolo 10, il quale disciplina il regime e i casi di esenzioni doganali e fiscali relativamente al carburante, alle provviste di bordo e ai prodotti destinati alla vendita o al consumo dei passeggeri, alle attrezzature di terra, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti necessari per garantire l'operatività dei servizi svolti dai vettori designati dalle Parti contraenti, nonché alle stampe prese a bordo degli aeromobili e alle dotazioni di sicurezza e protezione dei passeggeri, prevedendo che essi sono esenti, sulla base della reciprocità, da restrizioni alle importazioni, imposte sulla proprietà e il capitale, dazi doganali, accise e altri diritti e oneri analoghi che: *a)* siano imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione europea; *b)* non siano basati sul costo dei servizi forniti, purché dette

attrezzature e provviste rimangano a bordo dell'aeromobile. Sono altresì esentate le merci e i bagagli in transito sul territorio di una delle Parti. La norma precisa che l'esenzione non incide sull'IVA (salvo che per l'IVA sulle importazioni), che non sono invece esenti gli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati e che rimane salvo il diritto di ciascuna Parte di imporre tasse, imposte, dazi e oneri sui beni venduti ai passeggeri nel corso di servizi di trasporto aereo tra due punti del proprio territorio e non consumati a bordo, nonché sul carburante destinato a servizi di trasporto aereo tra due punti del medesimo territorio. Sono comunque fatte salve le disposizioni di qualunque accordo per evitare le doppie imposizioni in vigore tra la Moldova e uno Stato membro dell'UE.

Viene previsto altresì che le normali dotazioni di bordo, nonché i beni sopra elencati, presenti a bordo di un aeromobile di un vettore di una delle Parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra Parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale Parte.

L'articolo 11 detta la disciplina degli oneri di uso che le autorità o gli enti competenti di ciascuna Parte contraente impongono, eventualmente, per la riscossione ai vettori aerei dell'altra Parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e della navigazione aerea, di aeroporti e di infrastrutture e dei servizi per la sicurezza della navigazione aerea, stabilendo, in particolare, che tali oneri devono essere adeguati, ragionevoli, non ingiustamente discriminatori ed equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti.

Ai sensi dell'articolo 12 le Parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera ed equa concorrenza.

L'articolo 13 stabilisce che le parti si scambino dati statistici richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e, su richiesta, altre informazioni statistiche disponibili utili per l'esame dell'andamento dei servizi aerei.

L'articolo 14, che dispone in tema di sicurezza aerea, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nel dettaglio nell'Allegato III, parte C, dell'Accordo.

L'articolo 15 riguarda la protezione della navigazione aerea, indicando le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea dell'Unione europea specificata nell'Allegato III, parte D dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 16 le Parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il « cielo unico europeo » alla Moldova e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e migliorare l'efficienza ambientale.

Ai sensi dell'articolo 17 le Parti riconoscono, l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e di attuazione della politica dell'aviazione e riconoscono la necessità di adottare misure efficaci a livello mondiale, nazionale e locale per ridurre al minimo gli impatti dell'aviazione civile sull'ambiente.

In materia di diritti dei consumatori l'articolo 18 impegna le Parti ad assicurare nelle rispettive legislazioni e procedure perlomeno il livello garantito dalle norme e dai requisiti regolamentari di cui all'allegato III, parte G.

Quanto agli aspetti sociali l'articolo 20 prevede che le Parti assicurano almeno il livello delle norme e dei requisiti regolamentari di cui all'allegato III, parte F.

Ai sensi dell'articolo 21 le Parti assumono piena responsabilità nel proprio territorio per la corretta attuazione dell'Accordo.

L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Le decisioni del Comitato, che si riunisce in funzione delle esigenze a ri-

chiesta di una parte contraente sono adottate consensualmente e vincolanti per le parti.

L'articolo 23 prevede che le eventuali controversie in materia di interpretazione o di applicazione dell'Accordo saranno risolte in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di Comitato misto, e, in caso di mancata risoluzione in tale sede, attraverso una procedura di arbitrato.

A norma dell'articolo 24 le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma dell'Accordo, assicurando la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.

L'articolo 25 che detta disposizioni in materia di relazioni con altri accordi stabilisce, in particolare, che le disposizioni dell'Accordo prevalgono sulle disposizioni in materia contenute negli accordi bilaterali vigenti fra la Moldova e gli Stati membri dell'Unione europea. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dall'Accordo orizzontale, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni.

L'articolo 26 definisce la procedura nel caso in cui una delle Parti intenda modificare le disposizioni dell'Accordo.

L'articolo 27 regola la durata dell'Accordo, prevedendo in tale contesto che ciascuna Parte può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, tramite i canali diplomatici, all'altra Parte di denuncia dell'Accordo stesso. Tale preavviso deve essere comunicato simultaneamente all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).

L'articolo 28 dispone la registrazione dell'Accordo e di tutte le modifiche presso l'ICAO e presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'articolo 29 fissa l'entrata in vigore dell'Accordo un mese dopo la data dello scambio dell'ultima nota diplomatica fra le Parti; in tale ambito si stabilisce inoltre che l'Accordo sia applicabile, in via provvisoria e in conformità alle legislazioni delle parti, a partire da una data determinata.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e 21 giugno 2011, nonché dell'Accordo addizionale tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia riguardante l'applicazione di tale Accordo, rileva innanzitutto come questi strumenti siano sostanzialmente volti a estendere all'Islanda e alla Norvegia, cui già si applica l'Accordo sui trasporti aerei tra Stati Uniti e Unione europea del 2007, anche la versione di detto ultimo Accordo risultante dalle modifiche apportate dal Protocollo del 24 giugno 2010.

A tale proposito la relazione illustrativa ricorda che Islanda e Norvegia, pur non appartenendo all'Unione europea, sono Parti integranti – con numerosi altri Paesi europei – dello spazio aereo comune europeo cui ha dato vita l'Accordo ECAA del 9 giugno 2006.

In particolare, l'Accordo tra l'Unione europea, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia consta di sei articoli e di un Allegato relativo a specifiche previsioni concernenti l'Islanda e Norvegia.

Dopo una serie di definizioni riportate all'articolo 1, l'articolo 2 prevede l'applicazione a tutte le Parti dell'Accordo delle disposizioni del già citato Accordo USA-UE del 2007, come modificato dal richiamato Protocollo di modifica del 2010: a tale applicazione integrale fa tuttavia eccezione quanto previsto dall'Allegato all'Accordo in esame, nel quale si tiene conto della particolare situazione di Norvegia e Islanda, che sono parti dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) e dello spazio aereo comune europeo, ma non sono Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 3 prevede le modalità con cui le Parti dell'Accordo in esame possono denunciare lo stesso o porre fine alla sua applicazione provvisoria: la denuncia consegue automaticamente in caso di denuncia dell'accordo USA-UE del 2007 come modificato dal protocollo del 2010.

In base all'articolo 4 tutti gli eventuali emendamenti all'Accordo dovranno essere registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO).

L'articolo 5 prevede la possibilità di applicazione in via provvisoria l'Accordo a decorrere dalla data della sua firma, per quanto consentito dal diritto nazionale delle varie parti.

L'articolo 6 indica le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Quanto invece all'Accordo addizionale tra Unione europea, Islanda e Norvegia, riguardante l'applicazione dell'appena illustrato Accordo sui trasporti aerei tra la UE, gli USA, l'Islanda e la Norvegia ricorda che l'Accordo addizionale si compone di nove articoli: in particolare, l'articolo 2 include l'Islanda e la Norvegia tra i soggetti cui spetta la decisione di sospensione dei diritti di traffico ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del sopra richiamato Accordo UE-USA sui trasporti aerei del 2007, come modificato dal Protocollo del 2010.

L'articolo 3 definisce la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia al Comitato misto: in tale ambito viene previsto che saranno preclusi ai due Paesi i settori di esclusiva competenza dell'Unione europea, con la quale peraltro Islanda e Norvegia agiranno perlopiù di concerto.

L'articolo 4 consente alla Commissione europea di coinvolgere e rappresentare l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato previste dall'articolo 19 dell'Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, come modificato dal Protocollo firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010.

L'articolo 5 dispone in ordine allo scambio di informazioni tra Islanda, Norvegia e Commissione europea sul rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione di autorizzazioni rilasciate alle compagnie americane.

L'articolo 6 consente anche all'Islanda e alla Norvegia di sottoporre alla Commissione europea i profili potenzialmente anticoncorrenziali di aiuti pubblici o sus-

sidi erogati da un soggetto pubblico nel territorio degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 7 prevede la possibilità, per ciascuna Parte dell'Accordo addizionale in esame, di denunciarlo o di interrompere l'applicazione provvisoria, che peraltro consegue anche all'eventuale denuncia o interruzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo UE-USA-Norvegia-Islanda.

Ai sensi dell'articolo 8 le Parti concordano sull'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale dalla data della sua firma o da altra data determinata, da attuare nella misura consentita dal diritto nazionale delle Parti.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo addizionale.

Per quel che concerne il richiamato Accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, concluso il 30 aprile 2007, sottolinea innanzitutto come esso realizzi un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo – realizzando in prospettiva un mercato unico transatlantico del trasporto aereo –, l'Accordo prevede l'allineamento delle relazioni tra gli USA e i vari Stati membri della UE nel settore aereo ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente. In tal modo viene inoltre risolto il problema dell'incompatibilità con la pertinente normativa comunitaria di alcuni degli accordi bilaterali con gli USA tuttora in vigore, a suo tempo rilevata dalla Corte di giustizia UE.

L'Accordo, che si compone di un preambolo, 26 articoli e 5 allegati, all'articolo 1 reca le definizioni di una serie di termini utilizzati, tra le quali spicca quella di « convenzione » – che si riferisce alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago del 1944 –,

nonché la precisa delimitazione di concetti quali quelli di prezzo e di onere di uso.

L'articolo 2 riporta una clausola generale per la quale le Parti assicureranno alle compagnie aeree europee e statunitensi « eque e pari opportunità di competere » nell'ambito dei trasporti aerei disciplinati dall'Accordo.

L'articolo 3 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'Accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra Parte. In nessun caso, comunque, i vettori europei negli USA e quelli americani nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

In base all'articolo 4 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente a una serie di condizioni, riassumibili essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo, nonché nella compatibilità del vettore medesimo con le leggi e i regolamenti dello Stato che rilascia le autorizzazioni, e, infine, nell'applicazione da parte del vettore interessato delle disposizioni sulla sicurezza del volo e sulla protezione contro atti di interferenza illecita a bordo degli aerei, di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 dell'Accordo.

L'articolo 5, strettamente correlato all'articolo 4, riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che interviene essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui ai già richiamati articoli 8 e 9 dell'Accordo.

In materia di proprietà, investimenti e controllo societario l'articolo 6 stabilisce che le decisioni delle Parti si informeranno

a quanto disposto dall'Allegato 4, anche in deroga a eventuali altre disposizioni dell'Accordo.

Il predetto Allegato 4 contiene previsioni aggiuntive in materia di proprietà, investimenti e controllo: in particolare vengono fissati precisi limiti alla proprietà di azioni di una compagnia aerea di una Parte, detenute da cittadini dell'altra parte contraente. Inoltre, si dispone in ordine all'eventuale proprietà e controllo di compagnie aeree di Paesi terzi nelle mani di cittadini di una delle Parti.

L'articolo 7 dell'Accordo stabilisce l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti l'Accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. In tale ambito sono stabiliti obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.

In base all'articolo 8, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano a riconoscere gli attestati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'altra Parte, purché soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Sono inoltre previste procedure di consultazione tra le Parti in relazione a problemi relativi alla sicurezza dei servizi aerei, e comunque la possibilità di revoca dei permessi in difetto dei requisiti.

L'articolo 9, al comma 1 richiama una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo riguarda la cooperazione tra le Parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia. In particolare, le Parti si conformano alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) e allegata alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

Viene stabilito inoltre che le Parti dispongano affinché nei propri territori si

prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia.

L'articolo 10 affronta il tema delle opportunità commerciali, prevedendo che i vettori di ciascuna delle Parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra Parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chicchessia è libero, in valuta locale o in altra convertibile.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, viene stabilita la liberalizzazione del trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra Parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.

Ancora con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 11, il quale disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei: si tratta di previsioni largamente utilizzate, su base di reciprocità, nei trattati internazionali, rispetto alle quali peraltro l'autorità competente conserva facoltà di supervisione e controllo.

Gli articoli 12 e 13, rispettivamente, vietano a una Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ad altri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali, prevedendo altresì la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo. Riman-

gono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE. Inoltre è previsto che le Parti si comunichino vicendevolmente le statistiche relative all'attività dei propri vettori nei trasporti internazionali ai sensi dell'Accordo.

In materia di sovvenzioni e aiuti pubblici l'articolo 14 stabilisce che in linea generale esse siano escluse, in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga che una sovvenzione erogata o in preparazione leda gli interessi di una Parte, quest'ultima ne informa preventivamente la controparte, potendo inoltre investire della questione il Comitato misto di cui all'articolo 18.

Gli articoli da 15 a 17 riportano l'impegno delle Parti nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente (in cui si osserveranno le norme ambientali applicabili all'aviazione come stabilite dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile - ICAO), della tutela dei consumatori, dell'estensione e liberalizzazione dei sistemi telematici di prenotazione.

L'articolo 18, già richiamato, istituisce un Comitato misto per la gestione e attuazione dell'Accordo, le cui deliberazioni avverranno per *consensus*. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno, ma ciascuna delle Parti può chiedere una riunione del medesimo per risolvere questioni di interpretazione o di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 riguarda la risoluzione delle controversie, che *in primis* vanno sottoposte al Comitato misto di cui all'articolo 18. In merito è previsto che, in mancanza di una decisione risolutiva della controversia si ricorrerà alla procedura arbitrale. Se tuttavia il conseguente lodo non dovesse essere applicato dalla Parte cui è stata attribuita la responsabilità di una violazione, «l'altra Parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili scaturenti dal presente Accordo». È comunque fatta salva

la facoltà di ciascuna delle Parti di adottare adeguate misure conformi al diritto internazionale.

In materia di concorrenza l'articolo 20 enuncia alcuni obiettivi di cooperazione a vantaggio di un mercato transatlantico sempre più aperto: le previsioni più rilevanti in materia sono peraltro contenute nell'Allegato 2, nel quale si fissano gli scopi della cooperazione tra le Parti in materia di concorrenza nel settore del trasporto aereo, riassumibili nell'aumento della reciproca comprensione al fine di ridurre le possibilità di conflitti e promuovere la compatibilità degli orientamenti normativi.

L'articolo 21 tratta dei negoziati di seconda fase, prevedendo che, al fine di progredire nella realizzazione in un mercato transatlantico del trasporto aereo sempre più aperto e integrato, le Parti, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo, diano inizio a negoziati incentrati su alcuni punti prioritari, tra i quali figurano l'ulteriore liberalizzazione dei diritti di traffico, possibilità aggiuntive per gli investimenti stranieri, gli effetti delle misure di tutela ambientale e dei vincoli infrastrutturali sull'esercizio dei diritti di traffico, l'ulteriore accesso ai trasporti aerei finanziati dallo Stato, la fornitura di aeromobili con equipaggio.

L'articolo 22 riguarda il rapporto dell'Accordo con gli Accordi bilaterali nella stessa materia in vigore tra Stati membri della CE e Stati Uniti, e dispone che il l'Accordo, all'inizio dell'applicazione e all'entrata in vigore definitiva rispettivamente sospenda e sostituisca quelli bilaterali tra Stati membri della CE e Stati Uniti, riportati nella sezione 1 dell'Allegato 1. Inoltre si stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo ostacoli l'attuazione di future decisioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, né tantomeno alla partecipazione futura delle Parti ad accordi multilaterali nella materia del servizio aereo: in tal caso, tuttavia, le Parti in-

teressate consultano il Comitato misto in vista di eventuali necessari adattamenti dell'Accordo.

Gli articoli da 23 a 26 contengono le consuete clausole finali: in particolare, viene disciplinata l'eventuale denuncia dell'Accordo mediante comunicazione scritta per i canali diplomatici all'altra Parte contraente, e simultaneamente all'ICAO, che sarà anche depositaria dell'Accordo stesso.

Per quanto attiene invece al già citato Protocollo, firmato a Lussemburgo il 24 giugno 2010, che modifica l'appena illustrato Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti, del 30 aprile 2007, ricorda che il predetto Protocollo si compone di 10 articoli e di alcuni Allegati.

L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 dell'Accordo del 2007 due nuove definizioni («determinazione della nazionalità» e «determinazione dell'idoneità»).

L'articolo 2 inserisce nel predetto Accordo del 2007 un nuovo articolo 6-*bis*, il quale prevede il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari per quanto riguarda l'idoneità e la nazionalità delle compagnie aeree, al fine di operare una notevole riduzione del carico normativo per le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 15 dell'Accordo, in materia di protezione dell'ambiente, e specifica i nuovi ambiti nei quali si svolgerà la cooperazione su tale aspetto: la ricerca e lo sviluppo di tecnologia aeronautica rispettosa dell'ambiente; lo studio dell'impatto delle emissioni dell'aviazione; la ricerca e sviluppo di carburanti verdi.

L'articolo 4 inserisce nell'Accordo un nuovo articolo 17-*bis*, che riconosce la dimensione sociale dell'Accordo stesso e le opportunità da esso create, nonché la tutela dei diritti preesistenti dei dipendenti delle compagnie aeree.

L'articolo 5 modifica l'articolo 18 dell'Accordo per potenziare le competenze del Comitato misto, al fine di promuovere nuove iniziative in ambiti supplementari

quali la gestione del traffico aereo, l'agevolazione, la sicurezza e la cooperazione con altri Paesi.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 21 dell'Accordo, che prevedeva i negoziati di seconda fase. Il nuovo articolo 21 impegna le Parti a garantire una maggiore apertura dei mercati, eliminando le barriere che ne impediscono l'accesso.

L'articolo 7 sostituisce l'Allegato 3 dell'Accordo, riguardante il trasporto a carico del Governo degli Stati Uniti. Il nuovo Allegato 3 estende l'accesso delle compagnie aeree dell'UE al trasporto aereo finanziato dal Governo degli Stati Uniti, precedentemente limitato alle compagnie aeree statunitensi («*Fly America*»). Le compagnie aeree dell'UE potranno vendere trasporto aereo ad appaltatori del Governo degli Stati Uniti su qualsiasi rotta, ad eccezione del trasporto finanziato dal Dipartimento della Difesa statunitense.

L'articolo 8 richiama i documenti di cui all'allegato al protocollo, che assume la denominazione di «Allegato 6» all'Accordo, riguardante la proprietà ed il controllo delle compagnie aeree di Paesi terzi.

L'articolo 9 prevede, come nel caso dell'Accordo, l'applicazione provvisoria del Protocollo fino alla sua entrata in vigore, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, a partire dalla data della firma dello stesso. Anche in questo caso l'applicazione provvisoria si riferisce ai soli aspetti tecnico-operativi (definizione delle rotte, designazione delle compagnie, tipi di aeromobili utilizzati e di servizi offerti).

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del Protocollo, che diverrà operativo, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 2007, entro e non oltre il mese successivo alla data dell'ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le Parti a conferma dell'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie.

Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli, l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispetti-

vamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli accordi richiamati.

L'articolo 3 reca invece la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva quindi complessivamente come la ratifica degli Accordi illustrati comporterà effetti positivi per le imprese italiane ed europee, ampliandone le prospettive imprenditoriali, nonché unificando ulteriormente a livello internazionale e stabilizzando il mercato in tale importante comparto.

Preannuncia pertanto fin d'ora l'intenzione di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già con-

vocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 gennaio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Ragosta, nella precedente seduta di esame del provvedimento ne ha illustrato il contenuto, formulando successivamente una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato*), la quale è stata già trasmessa informalmente via *email* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,  
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del  
Mezzogiorno (C. 4200 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4200, di conversione in legge del decreto – legge n. 243 del 2016, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

sottolineata la rilevanza del decreto – legge, il quale reca una serie di interventi volti a far fronte a pressanti necessità, contemperando le esigenze di tutela occupazionale e di rilancio economico con quelle di salvaguardia della salute pubblica, nonché di prevenzione e monitoraggio della qualità della vita, con specifica attenzione ai soggetti più deboli;

rilevato in particolare come il provvedimento disponga misure per tutelare il

diritto alla salute delle comunità residenti in alcune zone del Paese interessate da gravi criticità ambientali, nonché per assicurare un adeguato livello delle prestazioni nei confronti delle persone non autosufficienti;

evidenziato, più in generale, come il sostegno alle aree del Mezzogiorno in ritardo di sviluppo e il miglioramento in tale contesto del capitale umano, oltre a rappresentare un necessario fattore di unità sociale e politica della compagine nazionale, debba costituire un elemento essenziale per la complessiva strategia volta ad accelerare la ripresa economica dell'intero Paese,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia, Associazione Enti Nazionali di Formazione Professionale (FORMA) e CNOS-FAP, sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015 .....	72
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	72
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del deputato Luigi Gallo</i> ) .....	76

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 31 gennaio 2017.*

**Audizione di rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia, Associazione Enti Nazionali di Formazione Professionale (FORMA) e CNOS-FAP, sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015.**

L'audizione informale si è svolta dalle 10.30 alle 12.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno. Atto n. 366.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con

condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Lorenza BONACCORSI (PD) ringrazia il collega Rampi per l'intenso lavoro svolto su un testo così impegnativo e sul quale è stato molto difficile trovare un'intesa con il Governo. Ritiene che – pur permanendo una certa confusione di ruoli tra il monopolio della SIAE e la possibilità per i titolari di diritti di autorizzare un altro organismo – sia stato compiuto un primo passo in avanti verso la semplificazione e la liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d'autore. Si dichiara d'accordo con la scelta dell'AGCom quale autorità di vigilanza e controllo e per la soluzione delle controversie, che si augura possano così avere un percorso più rapido. Confida in ulteriori sviluppi della normativa, soprattutto in vista dell'approvazione della legge sullo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame del Senato, su cui la nuova disciplina avrà sicuramente un impatto importante.

Bruno MOLEA (CI) si associa alla collega Bonaccorsi e si dichiara soddisfatto per il contenuto della proposta di parere, specialmente con riferimento alla condizione inerente ai profili di esenzione previsti dall'articolo 45. Si augura che tale condizione venga recepita e possa segnare l'inizio di un processo di semplificazione che preveda forme di esenzione o riduzione nelle fasi preparatorie delle competizioni sportive o per riproduzioni sonore non aperte al pubblico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha appena depositato una proposta di parere alternativo. Sospende, quindi, brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.30.**

Luigi GALLO (M5S) illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Roberto RAMPI (PD) rileva che alcune delle premesse contenute nella proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle, in particolare quelle riferite agli articoli 23 e 40 dello schema di decreto, sono in linea con quelle della sua proposta. Quanto alle altre questioni sollevate, osserva che sono state già trattate in sede di esame della legge delega e si è ritenuto di non doverle riesaminare dopo che il Parlamento si era già espresso.

Il Sottosegretario, Antimo CESARO, si associa.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa sarà approvata, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (Atto n. 366).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato nelle sedute dell'11, 18, 25 e 31 gennaio 2017, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (atto n. 366);

udite, altresì, le persone che hanno preso parte alle audizioni informali svolte il 17 gennaio 2017 ed esaminate le loro memorie;

considerato, sul piano generale, che la globalizzazione e lo sviluppo della tecnologia digitale pongono risvolti inediti per la configurazione stessa del diritto d'autore e per la sua riscossione e che, pertanto, sarebbe utile in un prossimo futuro una seria riflessione sull'istituzione di un'autorità o di un referente unico a livello europeo e sovranazionale;

preso atto che – come anche è stato sottolineato, non senza dissensi, da diversi soggetti ascoltati – lo schema di decreto delegato, in linea con i criteri direttivi della legge delega, fa salva l'esclusiva della SIAE, ai sensi dell'articolo 180 della legge n. 633 del 1941;

ritenuto, a tale proposito, tuttavia, che questa può essere l'occasione per la medesima SIAE di rivisitare il proprio

modello organizzativo e di articolare sul territorio sportelli unici per lo spettacolo, in modo da rendere sempre più efficace e *customer oriented* la propria rete di mandatarari e che, in tale contesto, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di limitare o abolire l'istituto del bollino;

osservato, sempre al medesimo proposito, che opportunamente l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo stabilisce che « [g]li statuti degli organismi di gestione collettiva prevedono adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nei processi decisionali deve essere equa ed equilibrata », così garantendo che l'ordinamento della SIAE assicuri spazi specifici per la rappresentanza dei titolari dei diritti minori;

ritenuto, altresì, che – quanto ai diritti connessi, disciplinati nello schema di decreto legislativo nei limiti consentiti dalla direttiva 26/2014/UE e dalla legge di delegazione europea n. 170 del 2016 – potrebbe essere affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) una funzione di depositaria dei mandati, onde garantirne la trasparenza reciproca per tutti gli operatori,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) nell'articolo 3, comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » siano sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2 »;

2) nell'articolo 8, comma 4, siano soppresse le parole: « ad esclusivo favore dei propri associati »;

3) nell'articolo 11, comma 4, lettera a), le parole « anche ai sensi dell' » siano sostituite dalle seguenti: « compresi quelli di cui all' »;

4) nell'articolo 18, comma 3, le parole « di cui all'articolo 6, comma 2 » siano aggiunte dopo le parole « propri membri » e soppresse dopo le parole « registri reperibili »;

5) nell'articolo 40, sia assicurato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom) un ruolo nelle funzioni di ispezione e vigilanza, anche valutando l'opportunità di indicare tale Autorità come unico soggetto responsabile per lo svolgimento di tali funzioni;

6) all'articolo 45, comma 1, sia riconsiderata la formulazione dell'intero capoverso comma 2-bis, al fine di renderlo maggiormente aderente a quanto previsto dalla legge delega, nonché di assicurare che, nel relativo decreto ministeriale di

attuazione, gli eventi inclusi nel regime di esenzione o riduzione soddisfino tutti i requisiti, anche sotto il profilo degli adempimenti procedurali, necessari per una ragionevole e proporzionata applicazione della misura;

7) nell'articolo 50, comma 2, il riferimento all'articolo 48 sia sostituito con quello all'articolo 49;

8) nell'allegato, al comma 2, lettera c), capoverso vi), le parole « articolo 17, comma 2 » siano sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 17, comma 1 »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) nell'articolo 2, valutare l'opportunità di inserire anche la definizione di « utilizzatore », così come previsto nell'articolo 3, lettera k), della direttiva;

b) nell'articolo 23, comma 1, lettera a), valutare l'opportunità di prevedere ulteriori informazioni che gli utilizzatori sono chiamati a fornire, quali ad esempio, oltre al « titolo originale », anche l'artista, l'interprete o l'esecutore.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (Atto n. 366).****PROPOSTA DI PARERE DEL DEPUTATO LUIGI GALLO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (atto n. 366);

considerata la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, che ha lo scopo di dettare una disciplina uniforme per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. A tal fine, essa mira a conseguire l'armonizzazione delle normative nazionali in tema di funzionamento delle società e degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, disciplinandone gli aspetti relativi alla costituzione, alla struttura interna, agli obblighi di trasparenza e di ripartizione dei compensi ai titolari dei diritti;

considerato che l'Italia è l'unico Stato dell'Unione a prevedere il monopolio *ex lege* della Società italiana degli Autori e degli Editori quale società di gestione collettiva dei diritti nei settori della musica, delle opere letterarie, delle arti figurative, dell'audiovisivo, escludendo, di fatto, l'intervento di altri organismi ovvero di altre entità di gestione; così come è l'unico Paese – oltre al Portogallo – a prevedere un'apposita disciplina norma-

tiva che attribuisca una tale riserva di competenza alla SIAE (fonte: Associazione italiana Editori);

preso atto che, nonostante il dissenso diffuso, il Parlamento non ha ritenuto opportuno prevedere una modifica del predetto stato di cose;

visto l'articolo 3 del decreto in esame che disciplina l'ambito di applicazione, stabilendo una normativa differenziata tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, sia in ordine ai requisiti costitutivi da soddisfare (articolo 8 d.lgs.) sia in relazione alle attribuzioni e alle funzioni, in violazione del *Considerando* 14 della Direttiva, che prescrive in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare misure appropriate volte ad evitare che la diversa forma giuridica dei soggetti di intermediazione e di gestione dei diritti d'autore « permetta di aggirare gli obblighi previsti » dalla stessa;

visto il successivo articolo 4 del proposto decreto legislativo, che riconosce ai titolari dei diritti, tenuto conto della riserva legale prevista per la Società Italiana degli Autori e degli Editori (articolo 180 della legge n. 633 del 1941), la possibilità di autorizzare un altro organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente per la gestione i loro diritti, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità di residenza o di stabilimento dello stesso. Pur tuttavia, questo sembra continuare ad assicurare una posizione privilegiata alla Società italiana degli

Autori e degli Editori rispetto agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente, in violazione della *ratio* della Direttiva, che prevede l'apertura del mercato per la gestione e l'intermediazione dei diritti d'autore e connessi, come risulta dall'articolo 8, relativo ai requisiti di costituzione degli organismi di gestione; dall'articolo 13, relativo al ruolo del revisore contabile, le cui attribuzioni continuano ad essere disciplinate secondo lo statuto della SIAE, diversamente dagli altri organismi di gestione collettiva;

tenuto conto del parere dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato del 1° giugno 2016, nel quale si afferma espressamente che, in recepimento della Direttiva 2014/26/UE debbono prevedersi strumenti atti a garantire « la concorrenza fra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti », come ribadito nel parere espresso in data 19 settembre 2016;

visto il comma 6 dell'articolo 22, relativo alla concessione di licenze, ove statuisce che, fermo restando il ruolo degli organismi di gestione collettiva con i rispettivi utilizzatori, si attribuisce alla SIAE la facoltà di disciplinare con proprio provvedimento le modalità per l'affidamento dell'incarico di mandatario territoriale, stabilire i requisiti relativi alla prevenzione dei conflitti di interesse, nonché la disciplina relativa all'introduzione e al rafforzamento di forme di controllo sui predetti mandatarî salvaguardando una evidente posizione di privilegio;

visto l'articolo 23, che stabilisce l'obbligo in capo agli utilizzatori di far pervenire, nel termine di 90 giorni dall'utilizzazione, tutte le informazioni necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette, senza alcuna specificazione circa i soggetti che possano qualificarsi come tali (articolo 2 del decreto legislativo), senza dare quindi effettiva attuazione all'articolo 3,

par. 1, lettera *k*) della direttiva 2014/26/UE, che definisce utilizzatore « qualsiasi persona o entità le cui azioni sono subordinate all'autorizzazione dei titolari dei diritti ... e che non agisce in qualità di consumatore »;

visto l'articolo 40, che prevede la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) sul rispetto effettivo delle disposizioni con poteri di verifica, acquisizione, istruttoria, documentazione e sanzione mentre sarebbe stato auspicabile assicurare la funzione di ispezione e vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom);

visto l'articolo 41 al cui al comma 7 dell'articolo 41 si prevede la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate ad un fondo volto a sua volta alla prevenzione di altre violazioni mentre sarebbe ragionevole destinare le risorse così ottenute alla progettazione e allo sviluppo di progetti formativi culturali, musicali e di attività equipollenti per la promozione di attività culturali e musicali sul territorio nazionale ed europeo;

visto, infine, l'articolo 44 che prevede la possibilità dei titolari dei diritti, gli utilizzatori nonché gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di inviare osservazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per una migliore osservanza delle disposizioni. A tal riguardo sarebbe invece auspicabile stabilire un ruolo più attivo dell'Autorità, prevedendone un parere al Ministero nel caso di sanzioni amministrative oppure attraverso la previsione di poteri istruttori sugli organismi di gestione collettiva che violino le regole di libera concorrenza ovvero la previsione di obblighi di comunicazione sul proprio sito delle verifiche effettuate di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 78

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.**

**C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2017.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, valuta positivamente il lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione con le audizioni dei diversi soggetti coinvolti, che hanno fornito contributi significativi e proposto spunti interessanti per un'eventuale integrazione del testo del provvedimento. Anche sulla base delle sollecitazioni avanzate nel corso delle audizioni, ritiene opportuno un approfondimento sulla questione delle *royalty* derivanti da attività impattanti presenti nelle aree protette e delle eventuali soglie fissate in

merito dal diritto comunitario. Da ultimo, ritiene che, in considerazione dell'organizzazione dei tempi che la Commissione prevede di darsi, vi siano tutte le condizioni per realizzare un'attenta azione emendativa.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, nel concordare con l'opinione espressa dal relatore, invita i colleghi che non avessero potuto partecipare alle audizioni a consultare il materiale messo a disposizione dei soggetti auditi, i quali hanno manifestato apprezzamento per l'ampia consultazione svolta dalla Commissione sul tema. Ritiene che dalle audizioni siano pervenute sollecitazioni interessanti su diversi aspetti, tra i quali, a titolo esemplificativo, la questione della caccia nei territori contigui alle aree protette o la presenza di rappresentanti del mondo scientifico nei consigli direttivi degli enti parco. In particolare, su quest'ultimo argomento segnala che il dottor Alleva, presidente della Federazione Italiana Scienze della Natura e dell'Ambiente (FISNA) ha avanzato la proposta che un rappresentante del mondo scientifico sia previsto nei consigli direttivi di tutti gli enti parco e non esclusivamente di quelli il cui territorio comprenda oltre venti comuni – come previsto dal testo attuale del provvedi-

mento —, in considerazione del fatto che non è il numero dei comuni il parametro della rilevanza delle aree protette ai fini scientifici. Ritiene fondata anche l'obiezione secondo cui il rappresentante del mondo scientifico non dovrebbe provenire necessariamente dall'ISPRA, come attualmente previsto, ma andrebbe individuato sulla base delle sue competenze in relazione alle specificità del parco in questione. Da ultimo, rileva che, come evidenziato nel corso della medesima audizione, si sta assistendo ad un importante cambiamento nella strategia di finanziamento della ricerca europea, che privilegia l'aspetto territoriale dei progetti, rappre-

sentando un'importante opportunità per le iniziative di carattere scientifico incentrate sui parchi.

Tommaso GINOBLE (PD), nel concordare con il presidente, ribadisce che l'importanza di un parco dipende da fattori diversi, non essendo determinata dal numero di comuni che ne compongono il territorio.

Ermete REALACCI (PD) *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana SpA, Maurizio Gentile, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (atto n. 374) .....	80
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	80

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 31 gennaio 2017.*

**Audizione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana SpA, Maurizio Gentile, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (atto n. 374).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.55.

##### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 754 del 25 gen-

naio 2017, a pagina 104, seconda colonna, ventesima riga, le parole: « da crociera » sono sostituite dalla seguente: « commerciali ».

A pagina 105, prima colonna, ventinovesima riga, le parole: « l'altezza » sono sostituite dalle seguenti: « la profondità ».

Sempre a pagina 105, prima colonna, trentatreesima riga, dopo le parole: « di altre navi. » aggiungere le seguenti: « Ricorda che nella nuova autorità di sistema – oltre a Chioggia, le cui problematiche ha appena segnalato –, è inserito anche Porto Levante, il quale pure presenta problematiche legate alla navigazione interna e alla logistica. ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> )) .....	82
--	----

#### INTERROGAZIONI:

5-06685 Latronico: Sblocco dei bandi per le risorse, previste nell'ambito delle zone franche urbane, a favore della città di Matera .....	82
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	86
5-09707 Ribaud: Strategie di mercato della compagnia Esso .....	82
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-09901 Burtone: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.	
5-09902 Antezza: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud .....	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-10186 Rigoni: Procedure di cessione della società Sanac e prospettive produttive e occupazionali dei suoi stabilimenti .....	83
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-10194 Sibilia: Questioni relative al permesso di ricerca « Nusco » .....	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	92

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO 6 (Nuova proposta di documento finale)</i> .....	94
<i>ALLEGATO 7 (Documento finale approvato)</i> .....	98
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	85

#### AUDIZIONI

Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — In-

terviene il Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

**La seduta comincia alle 12.05.**

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione» (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Carlo CALENDÀ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Andrea VALLASCAS (M5S), Ludovico VICO (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Alberto BOMBASSEI (CI), Ignazio ABRIGNANI (SC-ALACLIP-MAIE), Ludovico VICO (PD) ai quali replica il Ministro Carlo CALENDÀ.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il Ministro Calenda per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INTERROGAZIONI

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**5-06685 Latronico: Sblocco dei bandi per le risorse, previste nell'ambito delle zone franche urbane, a favore della città di Matera.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma che il decreto ministeriale per il rifinanziamento delle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane non è stato ancora adottato. Sottolinea che lo stanziamento delle risorse per il territorio di Matera, capitale della cultura europea 2019, dovrebbe rappresentare una priorità e segnala che, nell'ambito dell'esame del c.d. «decreto-legge Mezzogiorno», la propria componente politica ha avanzato alcune proposte emendative volte al riconoscimento per la città di Matera degli strumenti previsti per le economie agevolate. Sollecita quindi la tempestiva adozione del decreto ministeriale per lo sblocco dei bandi a favore delle imprese del territorio di Matera.

**5-09707 Ribaudò: Strategie di mercato della compagnia Esso.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, ringrazia la viceministra Bellanova per la

risposta e, pur non mettendo in discussione la legittimità del modello che si prevede la cessione di rami d'azienda composti da gruppi di stazioni di servizio e la stipula di specifici accordi commerciali per la fornitura di carburanti a marchio Esso, paventa il rischio che si possano creare situazioni di monopolio. Prende atto delle assicurazioni del MiSE relativamente all'ininfluenza del trasferimento di ramo d'azienda sul problema occupazionale, nonché della decisione di non procedere a interventi normativi sull'operazione che comporta il passaggio da un unico operatore a più soggetti, nel contesto di un'economia di libero mercato. Assicura infine che continuerà a seguire delicata questione della cessione dei punti vendita da parte della multinazionale americana.

**5-09901 Burtone: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.**

**5-09902 Antezza: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.**

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria ANTEZZA (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e per la sensibilità fin qui dimostrata. Sottolinea la necessità di restituire prospettive occupazionali adeguate al sito di Matera che ha perso migliaia di posti di lavoro. Ritiene opportuno assumere tutte le iniziative necessarie per la conclusione della procedura di concordato preventivo in corso al fine di scongiurare il rischio di cancellare un patrimonio di professionalità e di eccellenze. Evidenzia l'urgenza di rilanciare il tessuto produttivo della provincia di Matera anche prevedendo iniziative di *partnership* imprendi-

toriali. Esprime infine soddisfazione per la convocazione de tavolo di monitoraggio del MiSE prevista per il prossimo 16 febbraio.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dalla Viceministra Bellanova e ritiene che la priorità, nella situazione data, sia rappresentata dall'effettiva possibilità di nuove commesse al fine di garantire la tutela dei livelli occupazionali. Auspica quindi che possano essere tempestivamente rilasciate dalla regione le prescritte autorizzazioni.

**5-10186 Rigoni: Procedure di cessione della società Sanac e prospettive produttive e occupazionali dei suoi stabilimenti.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea RIGONI (PD), replicando, ringrazia la viceministra Bellanova per la tempestività della risposta alla sua interrogazione relativa alla delicata procedura di cessione della Società Sanac Spa la quale si svolge separatamente da quella del gruppo ILVA. In particolare, ritiene opportuno segnalare la gravità della crisi industriale che affligge da anni la provincia di Massa Carrara, come anche si evince dagli ultimi dati diffusi dall'ISTAT circa le percentuali di disoccupazione, anche giovanile, che in quell'area risultano superiori alla media nazionale; nel contempo i dati occupazionali sono inferiori di circa 5 punti a quelli nazionali. Evidenzia che la provincia di Massa Carrara rappresenta un sistema locale ad alta criticità ed emergenza che richiede interventi mirati al fine di scongiurare la totale degenerazione del tessuto produttivo e sociale. Auspicato che la procedura di cessione di Sanac Spa, che ha quattro stabilimenti, 450 dipendenti, di cui 135 nella provincia

di Massa Carrara, possa avere esito positivo, sottolinea la richiesta che nella cessione separata di Ilva vi sia la possibilità di mantenere il contratto di fornitura per assicurare la continuità dei livelli occupazionali.

Esprime infine soddisfazione per l'annunciato svolgimento di una riunione del tavolo di crisi il prossimo 2 febbraio.

**5-10194 Sibilìa: Questioni relative al permesso di ricerca « Nusco ».**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Carlo SIBILIA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Osserva che avere affidato una concessione per l'80 per cento alla società Cogeid Spa che è fallita dimostra chiaramente un errore di valutazione da parte del Governo. In secondo luogo, non riesce a comprendere perché si sia inteso mantenere un permesso alla società Italmin Exploration Srl, attualmente in attesa della nomina a rappresentante unico che le consentirebbe di accedere all'iter procedurale. Sottolineato che il progetto interessa il territorio della provincia di Avellino, lamenta che il permesso di ricerca « Nusco » appare in aperta contraddizione con gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale ed auspica che possa essere definitivamente superato non solo per le sue implicazioni di impatto ambientale, ma anche per favorire lo sviluppo e la crescita delle attività economiche nel territorio campano.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.**

**COM(2016) 283.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2017.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, sottolinea che dopo un ulteriore confronto tra i gruppi e, in particolare, con il Movimento 5 Stelle, ha ritenuto di modificare il l'osservazione alla lettera *a*) della proposta di documento presentata nella precedente seduta (*vedi allegato 6*) rendendo più impegnativo l'obiettivo del rafforzamento delle garanzie dei consumatori anche attraverso un'iniziativa delle istituzioni europee per rendere più omogenee le discipline nazionali che tutelano i consumatori, soprattutto attraverso il profilo sanzionatorio (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S), pur esprimendo apprezzamento per la maggiore incisività del contenuto della lettera *a*) della nuova proposta di documento finale, ritiene che l'aspetto rilevante dell'omogeneità dei profili sanzionatori a favore della tutela dei consumatori nei Paesi dell'Unione europea avrebbe dovuto essere formulato come condizione. Ciò sarebbe stato a suo avviso più efficace soprattutto considerato che il Parlamento italiano interviene in fase ascendente sulla proposta di regolamento. Richiamate osservazioni già svolte nelle

precedenti sedute sulla tutela dei consumatori tedeschi in relazione al caso Volkswagen e relativamente alla mancanza di una normativa sulla *class action* in Italia, sottolinea la necessità di regole e sanzioni omogenee che consentano un'efficace tutela dei diritti di tutti i consumatori europei. Ribadisce infine che la formulazione della lettera *a*) come condizione avrebbe consentito, nel dialogo con le istituzioni europee, di manifestare con maggiore efficacia la posizione del Parlamento italiano sui profili sanzionatori a favore della tutela dei lavoratori. Per questi motivi dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento finale.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che proprio le recenti vicende del « dieselgate » abbiano dimostrato l'esistenza di regole europee che auspica siano rispettate appieno da tutti gli Stati nazionali, compresa la Germania. Con riferimento alla tutela dei consumatori, ritiene che la proposta di regolamento in esame sia volta a raggiungere un obiettivo che rappresenti un avanzamento rispetto alla situazione attuale, soprattutto nell'omogeneizzazione delle regole e dei comportamenti dei diversi Stati membri. Aggiunge che la proposta di regolamento in esame può consentire una

maggiore tutela anche con riferimento all'e-commerce in notevole crescita sul territorio europeo. Ritiene infine che la relatrice Scuvera abbia fatto un ottimo lavoro nella redazione di una proposta di documento che ha visto la partecipazione e il contributo anche delle forze di opposizione. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di documento finale, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 7*).

**La seduta termina alle 15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 755 del 26 gennaio 2017, a pagina 78, seconda colonna, trentunesima riga, le parole « (*vedi allegato 3*) » sono soppresse.

A pagina 80, prima colonna, ottava riga, le parole: « (*vedi allegato 4*) » sono sostituite dalle seguenti « (*vedi allegato 3*) ».

A pagina 80, prima colonna, trentunesima riga, le parole: « (*vedi allegato 4*) » sono sostituite dalle seguenti « (*vedi allegato 5*) ».

## ALLEGATO 1

**5-06685 Latronico: Sblocco dei bandi per le risorse, previste nell'ambito delle zone franche urbane, a favore della città di Matera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al rifinanziamento delle agevolazioni previste per le Zone Franche Urbane previste dall'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014, richiamato dall'On.le Interrogante, l'attuazione della previsione legislativa ha condotto all'elaborazione di uno schema di decreto ministeriale, da sottoporre all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto.

Il citato schema di decreto ministeriale è finalizzato a introdurre modifiche al decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, voglio ricordare, riguarda le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo « Convergenza ».

Le modifiche introdotte si sono rese necessarie, da un lato, per adeguare le disposizioni contenute nel predetto decreto interministeriale alle previsioni del nuovo Regolamento UE n. 1407/2013 sui contributi *de minimis* – che ha sostituito, con decorrenza 1° luglio 2014, il precedente Regolamento UE n. 1998/2006, introducendo il concetto della cosiddetta « impresa unica » alla quale deve essere riferito il *plafond* massimo dell'aiuto *de minimis* concedibile – e, dall'altro, al fine di introdurre meccanismi di maggiore efficacia dell'intervento.

Comunico infine che il decreto è attualmente al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione della firma ai fini del concerto e al momento, si è in attesa che il decreto sia restituito a questo Ministero al fine di poter concludere l'*iter* procedurale.

## ALLEGATO 2

**5-09707 Ribaud: Strategie di mercato della compagnia Esso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con tale interrogazione viene segnalato che dal 2010 la multinazionale statunitense Exxon Mobil Corporation (una delle principali compagnie petrolifere di importanza mondiale), che opera sul mercato europeo con il marchio Esso, ha lanciato un piano per la vendita di pacchetti d'impianti di distribuzione carburante mediante un nuovo modello organizzativo denominato « modello grossista ».

Con tale modello, si prevede la cessione di rami d'azienda composti da gruppi di stazioni di servizio e la stipula di specifici accordi commerciali per la fornitura di carburanti a marchio Esso.

Lo stesso è stato già adottato dalla Esso Italiana in alcune aree ed è in corso di sviluppo in altri mercati sul territorio nazionale per continuare a competere sul mercato nel lungo periodo.

È stato scelto anche da altre affiliate del gruppo Exxon Mobil in Europa. Infatti in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Regno Unito e Francia le reti di distribuzione carburanti delle Società del gruppo Exxon Mobil sono già integralmente passate al modello « grossista con marchio ».

In Italia, tali cessioni sono state negli anni oggetto del vaglio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, organismo deputato a verificare l'operazione. In tutti i casi l'AGCM ha deliberato il « non luogo a procedere », non rilevando che tali operazioni possano determinare la costituzione di una posizione dominante nei mercati di distribuzione di carburante o comunque tale da eliminare o ridurre in misura significativa le condizioni di concorrenza.

Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza di tali vicende e, in relazione al coinvolgimento degli attuali gestori, la Esso ha comunicato che, con la firma

dell'accordo di cessione tra le parti, la notizia diviene pubblica e quindi inevitabilmente nota anche ai gestori stessi. Quest'ultimi sono sempre informati circa l'operazione man mano che la fase di transizione procede.

La Esso ha aggiunto, inoltre, che ove previsto dal contratto, i gestori, come « contraenti trasferiti », ricevono una lettera non appena formalizzato l'atto preliminare, quattro/sei mesi prima del passaggio effettivo.

Un'ulteriore comunicazione viene poi inviata a tutti i gestori al momento del passaggio di proprietà con la stipula dell'atto ricognitivo notarile. Secondo quanto previsto dalle norme vigenti, il processo non prevede il consenso dei gestori e si conclude, quindi, a prescindere dalla loro condivisione o meno. Tuttavia, ai sensi delle medesime norme, il singolo gestore può dare « disdetta » del suo comodato/fornitura se ritiene di averne motivo.

Non sembra pertanto, che il trasferimento di ramo d'azienda, di per sé, possa generare alcun cambiamento delle condizioni previste dai contratti trasferiti, che passano all'acquirente senza modifiche o pregiudizi di sorta, né possa essere conseguenza diretta di un problema occupazionale.

In linea di principio, infine, in un'economia di libero mercato, non si ravvisano i presupposti per un intervento normativo sull'operazione segnalata che comporta il passaggio degli impianti da un unico operatore a più soggetti, con conseguenze che potrebbero risultare addirittura migliorative o, almeno, ininfluenti per il mercato di riferimento, ferme restando ovviamente le prerogative dell'Autorità di regolazione del mercato.

## ALLEGATO 3

**5-09901 Burtone: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.****5-09902 Antezza: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai due atti di sindacato ispettivo parlamentare in titolo si dà risposta congiunta, stante l'analogia dei quesiti posti.

Il 21 dicembre 2016, presso il Ministero dello sviluppo economico si è svolta la riunione riguardante l'azienda Ferrosud S.p.A.: all'incontro hanno partecipato rappresentanti dello stesso Ministero, della Regione Basilicata, gli Amministratori Delegati di Ferrosud S.p.A., assistiti dal loro avvocato, unitamente alle rappresentanze sindacali nazionali e territoriali di Fim, Fiom, Uilm e alle Rsu.

Parlando della situazione produttiva, l'Amministratore Delegato ha dichiarato che il carico di lavoro attuale, almeno fino ad aprile 2017, è commisurato alle capacità produttive dell'azienda, dal momento che sono in produzione 30 carrozze per una commessa per Trenitalia e che si sta provando ad incrementare tale volume di altre 30 unità per il periodo successivo ad aprile. Allo stesso tempo, la società sta prendendo contatti con altre aziende per ulteriori commesse.

L'azienda è in concordato preventivo, ma questo non pregiudica la partecipazione a gare. Nonostante ci siano difficoltà ad ottenere linee di credito dagli istituti bancari, la stessa non presenta un quadro economico finanziario preoccupante. Inoltre è in corso, presso la Regione Basilicata, l'iter autorizzativo per poter operare nel campo della demolizione delle carrozze ferroviarie e l'abbattimento di rifiuti in-

quinanti, in modo da poter partecipare a gare per l'aggiudicazione di lavori anche in questi settori.

Il legale di Ferrosud S.p.A. ha dichiarato che il concordato preventivo, omologato nel 2011, ha la durata di cinque anni e prevede la vendita del sito industriale, di circa 50 mila mq, e il successivo ri-affitto all'azienda Ferrosud. Finora non ci sono stati acquirenti. Il legale ha aggiunto che sono in corso interlocuzioni con gli istituti di credito per chiarire che l'azienda possiede tutti i requisiti finanziari e patrimoniali per ottenere linee di credito.

La Regione Basilicata, ha confermato il forte interesse per l'azienda Ferrosud e la disponibilità a sostenerla con tutti gli strumenti disponibili. Per quanto riguarda la concessione delle autorizzazioni per lo smantellamento delle vetture, il rappresentante regionale ha affermato che l'istanza sarebbe stata riportata ai soggetti competenti.

Le OO.SS. hanno sottolineato che ci sono molti elementi di incertezza circa il futuro dell'azienda sia da un punto di vista industriale, sia da un punto di vista finanziario. Il settore sta attualmente subendo molte trasformazioni ed un processo di concentrazione su alcuni grandi *player* che si sono aggiudicati importanti commesse per il lungo periodo, estromettendo le aziende più piccole. Inoltre, le aziende del settore hanno bisogno di stabilità finanziaria e linee di credito dagli istituti bancari: per questo motivo è stato

richiesto al Ministero dello sviluppo economico un monitoraggio a scadenze ravvicinate tramite il tavolo tecnico di confronto.

A tale riguardo, comunico che il prossimo tavolo di monitoraggio del Ministero dello sviluppo economico sarà riconvocato per il giorno 16 febbraio 2017.

## ALLEGATO 4

**5-10186 Rigoni: Procedure di cessione della società Sanac Spa e prospettive produttive e occupazionali dei suoi stabilimenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, con decreto ministeriale del 4 gennaio 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato l'esecuzione del Programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo a Ilva S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo, tra cui Sanac S.p.A. In particolare, l'operazione prevede (paragrafo 5.4 del programma) il trasferimento, in una logica di discontinuità, ad una o più Newco della gestione degli attivi imprenditorialmente strategici facenti capo ad ILVA ed alle altre società in amministrazione straordinaria, fermo restando il necessario svolgimento di ulteriori approfondimenti volti alla puntuale definizione del perimetro dei rami d'azienda.

La procedura di trasferimento di detti complessi è stata avviata mediante avviso, pubblicato sulla stampa nazionale ed estera, il 5 gennaio 2016.

Nell'invito, è stato ribadito – in coerenza con il programma – che l'operazione ha ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società in amministrazione straordinaria e potrà essere perfezionata con il *partner* – anche tramite società di nuova costituzione – mediante cessione o concessione in affitto, con opzione d'acquisto, dei medesimi complessi aziendali (2.1.). Scopo dell'operazione è di preservare la continuità operativa dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria con idonee garanzie di mantenimento di adeguati livelli occupazionali, (...) assicurando altresì la discontinuità, anche economica, della gestione dei medesimi complessi aziendali (2.2.).

A seguito della raccolta delle manifestazioni di interesse (29, di cui 17 da parte di soggetti italiani e 12 da parte di soggetti stranieri) e della relativa verifica sulla rispondenza dei criteri di ammissione delle stesse alle successive fasi della procedura, sono state ritenute ammissibili 25 manifestazioni di interesse. Tra queste, 12 soggetti hanno manifestato interesse limitatamente a specifiche società del gruppo, tra cui in particolare, la Sanac e la Innse Cilindri.

Pertanto, i Commissari straordinari, tenuto conto degli esiti della sollecitazione al mercato ed in coerenza con quanto previsto dallo stesso programma di cessione che, in una logica di discontinuità economica, consente la dismissione dei complessi aziendali del gruppo attraverso l'aggiudicazione a più soggetti e la definizione del perimetro degli stessi in corso di procedura, hanno ritenuto opportuno, al fine di assicurare il miglior esito del processo di cessione, dare corso a procedure selettive autonome e separate per Innse Cilindri e Sanac.

In data 1° marzo 2016 hanno, dunque, comunicato ai soggetti partecipanti alla fase successiva della procedura che l'operazione di trasferimento avrebbe riguardato soltanto Ilva, Ilva Servizi Marittimi, Ilvaform, Taranto Energia, Socova e Tillet; mentre i complessi aziendali di Sanac e Innse Cilindri avrebbero formato oggetto di separate procedure di trasferimento.

Sanac S.p.A. è una società integralmente posseduta da Ilva S.p.A. per il tramite della controllata al 100 per cento Ilva Commerciale S.r.l., operante nel settore della produzione e commercializza-

zione di materiali refrattari per l'industria siderurgica, vetraria e cementiera, con circa 430 dipendenti e con sede operativa a Gattinara. Dispone di quattro stabilimenti produttivi ed ha come mercato di riferimento quello nazionale (60 per cento del fatturato dipende da Ilva).

Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento di cessione, in data 12 dicembre 2016 si è tenuto presso il Mise un incontro del tavolo di crisi sulla situazione di Sanac. In tale sede è stato rappresentato, per quanto qui rileva, che la cessione separata di Sanac – al pari di Innse – mediante bando *ad hoc* è funzionale a massimizzare i valori di cessione e la soddisfazione dei creditori.

La Procedura avrà ovviamente come scopo quello indicato dalla normativa che regola l'amministrazione straordinaria, ovvero la salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito della cessione aziendale. I rappresentanti aziendali hanno inoltre evi-

denziato di aver avviato tutte le azioni necessarie, tra cui le azioni di bonifica e la nomina di un nuovo Direttore, (dottor Ruggero Cola), per rendere più trasparente il sistema aziendale anche al fine di una cessione a nuovi imprenditori. Hanno altresì sottolineato di aver già rilevato che esiste un interesse del mercato per un'azienda come Sanac e che sicuramente alcuni scenari interessanti potranno aprirsi a seguito della definizione del procedimento di Ilva.

Il prossimo 2 febbraio, si terrà il successivo incontro del tavolo di crisi già aperto, come noto all'Onorevole interrogante, presso il Ministero dello sviluppo economico per dare alle OO.SS. l'informativa richiesta sui singoli stabilimenti.

Il Ministero dello sviluppo economico avrà cura di aggiornare il Parlamento su quanto riferito, a seguito degli sviluppi della gestione commissariale e degli esiti del prossimo incontro.

## ALLEGATO 5

**5-10194 Sibia: Questioni relative al permesso di ricerca « Nusco ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il permesso di ricerca « Nusco », di cui all'atto in titolo, rilasciato con decreto ministeriale 21 ottobre 2010, successivamente rettificato con decreto ministeriale 25 febbraio 2011 era intestato alla Compagnia Generale Idrocarburi SpA (Cogeid SpA), rappresentante unico, e alla Italmin Exploration Srl, con quote rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento.

In data 3 settembre 2016 la Italmin Exploration Srl ha richiesto l'attribuzione in capo a sé medesima delle quote della Cogeid SpA, considerato che il 3 maggio 2016 il tribunale di Alessandria ha dichiarato il fallimento della Cogeid SpA.

Attualmente, la società Italmin Exploration Srl è in attesa della nomina a rappresentante unico, per poter accedere all'*iter* procedurale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per tale motivo il Ministero dell'ambiente, sentito al riguardo, ha comunicato che ad oggi alla Direzione generale competente in materia, non risulta pervenuta alcuna istanza di valutazione ambientale per il pozzo Gesualdo 1 e, più in generale, non risultano in corso procedimenti relativi agli idrocarburi nella Regione Campania.

Il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, sta procedendo nella valutazione, ai sensi dell'articolo 6, del decreto direttoriale del 15 luglio 2015, della capacità tecnica ed economica della Italmin Exploration Srl.

Nel frattempo, in data 10 ottobre 2016, la stessa società ha chiesto la proroga della sospensione del decorso temporale del

permesso di ricerca « Nusco » e, pertanto, il progetto è da considerarsi ancora valido, sebbene al momento sospeso, nelle more della successiva pronuncia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In merito al quesito posto dall'interrogante relativamente alle linee programmatiche del Governo in materia energetica, si rappresenta che nell'ambito della programmazione strategica sovranazionale, descritta nel pacchetto clima-energia 20-20-20 e nella « Tabella di marcia per l'Energia 2050 » dell'Unione europea, è stato adottato nel 2013 il documento di Strategia Energetica Nazionale, ancora valido, sebbene in corso di aggiornamento.

Tale documento risulta prioritariamente orientato alla promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ma prevede anche, sia pur in misura sussidiaria, il ricorso alla produzione nazionale di fonti fossili (gas e olio), ritenuto necessario a livello internazionale ai fini della sicurezza strategica degli approvvigionamenti nel processo di transizione verso la decarbonizzazione.

Tuttavia, non esiste un meccanismo diretto di « sostituzione » di iniziative energetiche su base territoriale. Infatti, l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione energetica ed è attività libera.

Inoltre, l'attività in questione è attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa, diversamente dalle attività in regime di

concessione, quali quelle di coltivazione idrocarburi che sono comunque ad iniziativa di parte.

Per stimolare l'iniziativa privata, il Governo mette a disposizione strumenti regolatori e incentivi economici, che hanno portato negli ultimi anni ad una forte crescita delle energie rinnovabili nel nostro Paese e al raggiungimento con largo

anticipo del *target* del 17 per cento posto al 2020. Questa politica dovrà ora guardare ai nuovi ambiziosi *target* al 2030.

Su base territoriale, lo sviluppo delle iniziative rimane legato alle scelte di uso del territorio regionale e locale, alle specifiche vocazioni dei territori e all'ottenimento o meno delle autorizzazioni, anche queste definite a livello regionale o locale.

## ALLEGATO 6

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283.**

**NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La X Commissione,

premesso che il mercato unico digitale rappresenta una grande opportunità per l'Europa, ma richiede anche tutele più forti per i consumatori che si confrontano con gli attuali modelli di *business* e affrontano diverse modalità di acquisizione di beni e servizi, come l'*e-commerce*, nonché armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali e migliore cooperazione tra le istituzioni competenti;

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento;

premesso che la proposta in esame:

si inserisce tra le iniziative, tra le quali in particolare la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015)192), adottate dalla Commissione europea allo scopo di assicurare *standard* soddisfacenti di protezione dei diritti dei consumatori nel settore del commercio *online*;

sostituisce integralmente la disciplina vigente, contenuta nel regolamento (CE 2006/2004), di cui contestualmente dispone l'abrogazione, mediante l'adozione di una normativa molto più articolata e dettagliata;

trae origine da una specifica previsione della stessa normativa vigente la quale stabilisce esplicitamente che la Commissione europea effettui una valutazione degli esiti prodotti dalla sua applicazione e provveda, se del caso, a presentare le opportune integrazioni e correzioni. La proposta si basa, in effetti, su una valutazione esterna del funzionamento della normativa vigente avviata nel 2012, a cui hanno fatto seguito una consultazione pubblica (2013-2014), il vertice europeo dei consumatori nel 2013 e una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2015;

considerato che:

la radicale revisione del regolamento n. 2006/2004 discende dalla constatazione che la normativa ivi contenuta, pur avendo segnato un progresso rispetto alla situazione preesistente, si è dimostrata tuttavia insufficiente a prevenire e sanzionare le infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri, con particolare riguardo al commercio elettronico;

i dati a disposizione dimostrano, infatti, come il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori genera la scarsa fiducia di questi ultimi – per il timore di abusi o di frodi – ed incide negativamente sulla disponibilità degli utenti ad operare con regolarità in ambito digitale effettuando acquisti su scala transnazionale. La Commissione europea denuncia, infatti, la persistenza, sui princi-

pali mercati al consumo, di un elevato livello di non conformità (tra il 32 e il 69 per cento) con le principali norme UE a tutela dei consumatori, a dimostrazione del fatto che il regolamento vigente non è in grado di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati;

allo stesso modo, la persistenza di discipline nazionali fortemente differenti per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni non favorisce la realizzazione di un mercato unico e induce gli operatori a comportamenti ostruzionistici ai danni dei consumatori;

la proposta di regolamento in esame risponde al duplice obiettivo di superare le significative discrasie e differenze tuttora esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri e di promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel settore;

allo stesso tempo, il carattere più puntuale della nuova disciplina sembra doversi attribuire anche alla rivendicazione, da parte della Commissione europea, di più ampi poteri di intervento allo scopo di accentrare taluni procedimenti, in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei singoli Stati membri;

la declinazione dei nuovi e più penetranti poteri alla Commissione sta tuttavia suscitando perplessità e reazioni critiche che si sono tradotte nell'adozione, da parte di alcuni Parlamenti nazionali, di pareri motivati per mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Tra le questioni più controverse, particolare rilievo assume la previsione secondo la quale la Commissione può avviare un'azione comune senza consultare le autorità nazionali ma utilizzando le loro risorse. Tale previsione, a giudizio di molti, potrebbe determinare un *vulnus* del generale principio di leale collaborazione tra istituzioni europee e Paesi membri;

allo scopo di rafforzare i presidi a tutela degli utenti, la proposta introduce

nuove tipologie di infrazioni rilevanti e include nel suo ambito di applicazione anche le cosiddette infrazioni diffuse e quelle cessate, ovvero alle infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori anche successivamente;

peraltro, nonostante il maggior grado di dettaglio, in talune parti il nuovo testo potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. In particolare, la definizione delle infrazioni diffuse appare suscettibile di causare un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione del regolamento, per la circostanza, ad esempio, che prescinde dall'elemento soggettivo, come evidenziato da AGCM;

la proposta opportunamente amplia i poteri minimi delle autorità competenti riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione, al fine di superare le differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo, tra le altre cose inserendo la possibilità di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (*mystery shopping*), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti *web*, di comminare sanzioni e di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero;

la proposta rafforza le regole sull'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti e introduce meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse, in taluni casi, tuttavia, in termini tali da imporre un utilizzo non pienamente efficiente delle risorse a disposizione delle stesse autorità, che potrebbero vedersi costrette ad istruire procedimenti che esse possono non considerare prioritari esclusivamente in ragione del principio di reciproca assistenza;

tenuto conto che:

presso il gruppo di lavoro « Consumatori » in seno al Consiglio UE, cui partecipano tutti gli Stati Membri nonché

la Commissione, sono in corso negoziazioni sulla proposta di Regolamento in esame, lavori cui sta contribuendo anche l'Italia con osservazioni presentate dal MISE in collaborazione con AGCM;

alcuni significativi progressi sono già stati conseguiti nel corso dei negoziati sinora svolti. Infatti, sulla base di proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza slovacca, si è raggiunto un accordo su diversi aspetti che sembrano risolvere dubbi e riserve avanzati da più parti;

un primo apprezzabile progresso è stato conseguito in sede negoziale per quanto concerne la definizione più determinata della fattispecie delle violazioni diffuse, di cui all'articolo 3. Nel testo di compromesso esse si caratterizzano per il fatto di coinvolgere almeno tre Stati membri (nel testo iniziale erano soltanto due) e per essere commesse contemporaneamente dallo stesso operatore, suo agente o distributore;

i poteri e gli obblighi delle autorità competenti, di cui all'articolo 8, vengono parzialmente modificati. In linea generale, l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare più ampie garanzie a tutela dei consumatori deve essere perseguito in termini tali da assicurare l'effettività delle procedure attivabili, evitando di porre in essere strumenti e procedure di non agevole gestione concreta. Esempari, al riguardo, appaiono talune disposizioni volte a garantire l'effettività del risarcimento del danno subito dai consumatori, le quali chiamano direttamente in causa le autorità competenti tenute a determinare gli importi da corrispondere e a stabilire i maggiori profitti conseguiti da restituire. Tali obblighi potrebbero risultare di difficile adempimento, quando si tratti di effettuare quantificazioni che si riferiscono ad una platea estremamente ampia di clienti (trattandosi, peraltro, di interessi collettivi). Per tale motivo, le modifiche in discussione in sede negoziale appaiono apprezzabili in quanto dirette ad individuare soluzioni praticabili ed efficaci verso i consumatori, cercando di evitare

sovrapposizioni con la tutela giurisdizionale;

i testi di compromesso hanno anche riequilibrato il riparto di poteri tra Commissione e autorità nazionali, facendo in particolare venir meno l'ipotesi di un avvio dell'azione comune senza consultare le autorità nazionali, ma utilizzandone le risorse, nel caso di infrazioni diffuse aventi carattere unionale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) l'obiettivo di un rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento, nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, potrebbe essere perseguito più efficacemente qualora le istituzioni europee assumessero un'iniziativa per rendere più omogenee le discipline nazionali, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio delle infrazioni;

b) occorre, inoltre, garantire che il supporto all'attività delle autorità nazionali competenti più deboli non pregiudichi, nella logica della cooperazione e dell'assistenza reciproca, l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali competenti più forti e strutturate. In sostanza, il sistema di cooperazione non dovrebbe inserire elementi di novità che comportino arretramenti per l'ordinamento nazionale;

c) relativamente al riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, unionali e nazionali, occorre trovare un soddisfacente punto di equilibrio che si prefigga di assicurare un effettivo e concreto progresso per quanto concerne la tutela dei consumatori, senza imporre modelli troppo rigidi e non dotati della ne-

cessaria flessibilità. A tal fine, appare apprezzabile l'ipotesi, inserita come opzione nell'ultimo testo di compromesso, volta ad attribuire alla Commissione il potere di suggerire alle autorità competenti di condurre appropriate indagini nel caso in cui si abbia il ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa a carattere unionale. Appare allo stesso modo apprezzabile l'ipotesi per cui, in presenza di una violazione diffusa, in caso di mancato accordo tra le autorità competenti su chi debba assumere il ruolo di coordinatore e qualora anche la Commissione decida di non assumere tale ruolo, le medesime autorità competenti possano decidere di perseguire le azioni di *enforcement* nazionali, usando, se del caso, il meccanismo di mutua assistenza;

d) con riferimento alle disposizioni che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, stante la delicatezza della materia e il rilievo delle situazioni giuridiche interessate, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche con riferimento ad aspetti che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo;

e) si rileva l'opportunità di rafforzare le forme di coinvolgimento dei consumatori, incoraggiando una cooperazione, anche informale, tra loro e le autorità competenti, attivando *feedback* delle decisioni assunte e, in generale, un dialogo più incisivo con gli *stakeholder*.

## ALLEGATO 7

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283.**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La X Commissione,

premessi che il mercato unico digitale rappresenta una grande opportunità per l'Europa, ma richiede anche tutele più forti per i consumatori che si confrontano con gli attuali modelli di business e affrontano diverse modalità di acquisizione di beni e servizi, come l'*e-commerce*, nonché armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali e migliore cooperazione tra le istituzioni competenti;

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento;

premessi che la proposta in esame:

si inserisce tra le iniziative, tra le quali in particolare la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015)192), adottate dalla Commissione europea allo scopo di assicurare *standard* soddisfacenti di protezione dei diritti dei consumatori nel settore del commercio *online*;

sostituisce integralmente la disciplina vigente, contenuta nel regolamento (CE 2006/2004), di cui contestualmente dispone l'abrogazione, mediante l'adozione di una normativa molto più articolata e dettagliata;

trae origine da una specifica previsione della stessa normativa vigente la quale stabilisce esplicitamente che la Commissione europea effettui una valutazione degli esiti prodotti dalla sua applicazione e provveda, se del caso, a presentare le opportune integrazioni e correzioni. La proposta si basa, in effetti, su una valutazione esterna del funzionamento della normativa vigente avviata nel 2012, a cui hanno fatto seguito una consultazione pubblica (2013-2014), il vertice europeo dei consumatori nel 2013 e una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2015;

considerato che:

la radicale revisione del regolamento n. 2006/2004 discende dalla constatazione che la normativa ivi contenuta, pur avendo segnato un progresso rispetto alla situazione preesistente, si è dimostrata tuttavia insufficiente a prevenire e sanzionare le infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri, con particolare riguardo al commercio elettronico;

i dati a disposizione dimostrano, infatti, come il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori genera la scarsa fiducia di questi ultimi – per il timore di abusi o di frodi – ed incide negativamente sulla disponibilità degli utenti ad operare con regolarità in ambito digitale effettuando acquisti su scala transnazionale. La Commissione europea denuncia, infatti, la persistenza, sui principali mercati al consumo, di un elevato livello di non conformità (tra il 32 e il 69

per cento) con le principali norme UE a tutela dei consumatori, a dimostrazione del fatto che il regolamento vigente non è in grado di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati;

allo stesso modo, la persistenza di discipline nazionali fortemente differenti per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazioni non favorisce la realizzazione di un mercato unico e induce gli operatori a comportamenti ostruzionistici ai danni dei consumatori;

la proposta di regolamento in esame risponde al duplice obiettivo di superare le significative discrasie e differenze tuttora esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri e di promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel settore;

allo stesso tempo, il carattere più puntuale della nuova disciplina sembra doversi attribuire anche alla rivendicazione, da parte della Commissione europea, di più ampi poteri di intervento allo scopo di accentrare taluni procedimenti, in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei singoli Stati membri;

la declinazione dei nuovi e più penetranti poteri alla Commissione sta tuttavia suscitando perplessità e reazioni critiche che si sono tradotte nell'adozione, da parte di alcuni Parlamenti nazionali, di pareri motivati per mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Tra le questioni più controverse, particolare rilievo assume la previsione secondo la quale la Commissione può avviare un'azione comune senza consultare le autorità nazionali ma utilizzando le loro risorse. Tale previsione, a giudizio di molti, potrebbe determinare un *vulnus* del generale principio di leale collaborazione tra istituzioni europee e Paesi membri;

allo scopo di rafforzare i presidi a tutela degli utenti, la proposta introduce nuove tipologie di infrazioni rilevanti e include nel suo ambito di applicazione anche le cosiddette infrazioni diffuse e

quelle cessate, ovvero alle infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori anche successivamente;

peraltro, nonostante il maggior grado di dettaglio, in talune parti il nuovo testo potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. In particolare, la definizione delle infrazioni diffuse appare suscettibile di causare un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione del regolamento, per la circostanza, ad esempio, che prescinde dall'elemento soggettivo, come evidenziato da AGCM;

la proposta opportunamente amplia i poteri minimi delle autorità competenti riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione, al fine di superare le differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo, tra le altre cose inserendo la possibilità di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (*mystery shopping*), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti *web*, di comminare sanzioni e di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero;

la proposta rafforza le regole sull'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti e introduce meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse, in taluni casi, tuttavia, in termini tali da imporre un utilizzo non pienamente efficiente delle risorse a disposizione delle stesse autorità, che potrebbero vedersi costrette ad istruire procedimenti che esse possono non considerare prioritari esclusivamente in ragione del principio di reciproca assistenza;

tenuto conto che:

presso il gruppo di lavoro « Consumatori » in seno al Consiglio UE, cui partecipano tutti gli Stati Membri nonché la Commissione, sono in corso negoziazioni sulla proposta di Regolamento in esame, lavori cui sta contribuendo anche l'Italia con osservazioni presentate dal MISE in collaborazione con AGCM;

alcuni significativi progressi sono già stati conseguiti nel corso dei negoziati sinora svolti. Infatti, sulla base di proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza slovacca, si è raggiunto un accordo su diversi aspetti che sembrano risolvere dubbi e riserve avanzati da più parti;

un primo apprezzabile progresso è stato conseguito in sede negoziale per quanto concerne la definizione più determinata della fattispecie delle violazioni diffuse, di cui all'articolo 3. Nel testo di compromesso esse si caratterizzano per il fatto di coinvolgere almeno tre Stati membri (nel testo iniziale erano soltanto due) e per essere commesse contemporaneamente dallo stesso operatore, suo agente o distributore;

i poteri e gli obblighi delle autorità competenti, di cui all'articolo 8, vengono parzialmente modificati. In linea generale, l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare più ampie garanzie a tutela dei consumatori deve essere perseguito in termini tali da assicurare l'effettività delle procedure attivabili, evitando di porre in essere strumenti e procedure di non agevole gestione concreta. Esempari, al riguardo, appaiono talune disposizioni volte a garantire l'effettività del risarcimento del danno subito dai consumatori, le quali chiamano direttamente in causa le autorità competenti tenute a determinare gli importi da corrispondere e a stabilire i maggiori profitti conseguiti da restituire. Tali obblighi potrebbero risultare di difficile adempimento, quando si tratti di effettuare quantificazioni che si riferiscono ad una platea estremamente ampia di clienti (trattandosi, peraltro, di interessi collettivi). Per tale motivo, le modifiche in discussione in sede negoziale appaiono apprezzabili in quanto dirette ad individuare soluzioni praticabili ed efficaci verso i consumatori, cercando di evitare sovrapposizioni con la tutela giurisdizionale;

i testi di compromesso hanno anche riequilibrato il riparto di poteri tra Commissione e autorità nazionali, facendo

in particolare venir meno l'ipotesi di un avvio dell'azione comune senza consultare le autorità nazionali, ma utilizzandone le risorse, nel caso di infrazioni diffuse aventi carattere unionale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) l'obiettivo del rafforzamento delle garanzie per i consumatori, che nella proposta si fonda essenzialmente sulle procedure e sugli strumenti di intervento, nonché sulla cooperazione tra le autorità nazionali e sui poteri della Commissione europea, deve essere perseguito anche con un'iniziativa delle istituzioni europee per rendere più omogenee le discipline nazionali che tutelano i consumatori, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio;

b) occorre, inoltre, garantire che il supporto all'attività delle autorità nazionali competenti più deboli non pregiudichi, nella logica della cooperazione e dell'assistenza reciproca, l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali competenti più forti e strutturate. In sostanza, il sistema di cooperazione non dovrebbe inserire elementi di novità che comportino arretramenti per l'ordinamento nazionale;

c) relativamente al riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, unionali e nazionali, occorre trovare un soddisfacente punto di equilibrio che si prefigga di assicurare un effettivo e concreto progresso per quanto concerne la tutela dei consumatori, senza imporre modelli troppo rigidi e non dotati della necessaria flessibilità. A tal fine, appare apprezzabile l'ipotesi, inserita come opzione nell'ultimo testo di compromesso, volta ad attribuire alla Commissione il potere di suggerire alle autorità competenti di condurre appropriate indagini nel

caso in cui si abbia il ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa a carattere unionale. Appare allo stesso modo apprezzabile l'ipotesi per cui, in presenza di una violazione diffusa, in caso di mancato accordo tra le autorità competenti su chi debba assumere il ruolo di coordinatore e qualora anche la Commissione decida di non assumere tale ruolo, le medesime autorità competenti possano decidere di perseguire le azioni di *enforcement* nazionali, usando, se del caso, il meccanismo di mutua assistenza;

*d)* con riferimento alle disposizioni che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione se-

condo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, stante la delicatezza della materia e il rilievo delle situazioni giuridiche interessate, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche con riferimento ad aspetti che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo;

*e)* si rileva l'opportunità di rafforzare le forme di coinvolgimento dei consumatori, incoraggiando una cooperazione, anche informale, tra loro e le autorità competenti, attivando *feedback* delle decisioni assunte e, in generale, un dialogo più incisivo con gli *stakeholder*.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 102

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 103

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 107

ERRATA CORRIGE ..... 106

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 14.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.05.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:** *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; *b)* Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; *c)* Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato, l'Islanda, dall'altro lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, dall'altro lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato, l'Islanda, dall'altro lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

**C. 2714 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, segnala che, in conformità a quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 26 gennaio scorso, l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione di tre accordi, riguardanti la materia del trasporto aereo, stipulati tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da un lato, e, rispettivamente, Israele, la Repubblica moldova, gli Stati Uniti, l'Islanda e il Regno di Norvegia. Con riferimento agli accordi con Israele e la Repubblica moldova, rileva che si tratta di intese caratterizzate da un contenuto e da una struttura sostanzialmente omogenee, volte a consentire la massima apertura servizi aerei tra l'Unione europea e i due Stati,

che accedono così a pieno titolo al sistema del « cielo unico europeo », cooperando nei settori della sicurezza, della gestione del traffico aereo, della salvaguardia dell'ambiente e della tutela del consumatore. Il terzo Accordo, pur volto alle medesime finalità, riveste una natura leggermente diversa, in quanto costituisce il completamento di un processo già avviato e sviluppato, che vede coinvolti gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia.

Venendo, in particolare, all'Accordo stipulato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall'altro, osserva che esso consta di 30 articoli, suddivisi in tre Titoli, e sei Allegati e investe solo marginalmente le competenze della Commissione.

In particolare, segnala che l'articolo 8 interviene in materia di opportunità commerciali, disponendo, tra l'altro, che l'utilizzo del personale nel territorio delle parti contraenti debba avvenire nel quadro delle norme legislative e regolamentari vigenti in tali territori. Fa presente che il successivo articolo 20 rinvia, in materia di aspetti sociali, al contenuto della Parte F dell'Allegato IV, che a sua volta fa riferimento alle disposizioni recate dalla direttiva 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale dell'aviazione civile, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185. Segnala, anche, che l'articolo 22 prevede l'istituzione di un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, per l'attuazione e la corretta gestione dell'accordo. In questo ambito, il paragrafo 10, lettera *c)*, prevede che il comitato misto abbia, tra l'altro, il compito di favorire la cooperazione mediante l'analisi periodica degli effetti sociali derivanti dall'attuazione dell'accordo, specialmente nel settore dell'occupazione, mettendo a punto risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelano legittime, mentre il paragrafo 12 stabilisce che le Parti condividano anche l'obiettivo di massimizzare i vantaggi per i lavoratori mediante l'estensione dell'accordo a Paesi terzi.

Quanto alle altre disposizioni dell'accordo, fa presente che l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nell'Accordo, mentre, al Titolo I, recante le disposizioni economiche, l'articolo 2 riguarda i diritti di traffico e l'articolo 3 le modalità del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio da parte delle Autorità competenti. Segnala che l'articolo 3-bis consente il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in materia di idoneità e nazionalità del vettore aereo, l'articolo 4 disciplina le modalità di rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni di esercizio, l'articolo 5 reca disposizioni in materia di investimenti, mentre l'articolo 6 dispone che le disposizioni legislative e regolamentari devono essere osservate dai vettori aerei in entrata, all'uscita e durante la permanenza nei territori delle parti contraenti. Rileva che l'articolo 7 disciplina le condizioni per l'esercizio della concorrenza. Passa, quindi, all'articolo 9, che reca disposizioni in materia di dazi doganali e altre tasse, e all'articolo 10, che interviene in materia di oneri finanziari per l'utilizzo di aeroporti, infrastrutture e servizi per la navigazione aerea. Segnala, infine, che l'articolo 11 disciplina le modalità per la fissazione delle tariffe da parte dei vettori aerei e che l'articolo 12 impegna le parti allo scambio di dati statistici. Passa, quindi, al Titolo II dell'Accordo, che reca disposizioni per la cooperazione regolamentare. In particolare, l'articolo 13 riguarda le modalità di esercizio della cooperazione nella materia della sicurezza dell'aviazione, mentre l'articolo 14 riguarda la materia della protezione della navigazione aerea. Il successivo articolo 15 disciplina le modalità della cooperazione nella gestione del traffico aereo, mentre l'articolo 16 interviene in materia di protezione dell'ambiente. L'articolo 17 riguarda il tema della responsabilità del vettore aereo, mentre, con l'articolo 18, le parti garantiscono l'applicazione delle proprie disposizioni in materia di diritti dei consumatori e protezione dei dati personali. L'articolo 19 riguarda la regolamentazione della cooperazione relativa

ai sistemi telematici di prenotazione. Quanto al Titolo III, che contiene disposizioni istituzionali, segnala che l'articolo 21 reca norme di interpretazione e di attuazione dell'accordo, Rileva che l'articolo 23 reca misure per la risoluzione delle controversie e in materia di arbitrato, l'articolo 24 introduce disposizioni di salvaguardia, l'articolo 25 specifica la portata geografica dell'accordo, mentre il successivo articolo 26 dispone in materia di relazione tra l'accordo in esame ed altri accordi. L'articolo 27 disciplina le modalità di modifica dell'accordo, mentre l'articolo 28 ne prevede la durata illimitata. Infine, sulla base dell'articolo 29, l'accordo è registrato presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e il segretariato delle Nazioni unite e, come disposto dall'articolo 30, è applicato in via provvisoria all'atto della firma delle parti contraenti ed entra in vigore con la procedura indicata dall'articolo medesimo.

Passa, quindi, a illustrare il contenuto dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica moldova, dall'altro, la cui struttura, come già ricordato, è del tutto simile a quella dell'accordo con Israele e consta di ventinove articoli, suddivisi in tre Titoli, e quattro allegati.

Tra le disposizioni di interesse della Commissione, segnala che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9 impongono il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di personale in vigore nel Paese ospitante. Come nell'Accordo con Israele, l'articolo 20 dell'accordo con la Repubblica moldova prevede la cooperazione nel settore sociale, assumendo come riferimento le disposizioni recate dalla direttiva 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale dell'aviazione civile. Si fa riferimento altresì al rispetto della direttiva n. 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. All'articolo 22, si prevede, poi, l'istituzione di un comitato misto, tra i cui compiti, ai sensi del paragrafo 11, lettera d), rientra anche l'esame degli ef-

fetti sociali derivanti dall'attuazione dell'accordo, soprattutto nel campo occupazionale, al fine dell'adozione delle misure che si ritenessero necessarie per fare fronte a preoccupazioni legittime.

Quanto alle altre disposizioni del provvedimento, ricorda che l'articolo 1, reca le definizioni ricorrenti nel testo. Fa presente, poi, che, nell'ambito del Titolo I, recante le disposizioni economiche, l'articolo 2 riguarda le modalità e le condizioni per la concessione dei diritti di effettuazione del trasporto aereo internazionale da parte dei vettori delle parti contraenti. Segnalato che l'articolo 3 reca la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, rileva che l'articolo 4 riguarda il riconoscimento delle rispettive dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo del vettore aereo. Evidenzia che l'articolo 5 disciplina il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni di esercizio, mentre l'articolo 6 riguarda la materia degli investimenti e l'articolo 7 impone il rispetto da parte dei vettori aerei delle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte al momento dell'ingresso, della permanenza e dell'uscita dal territorio nazionale. Fa presente che l'articolo 8 disciplina le modalità di concorrenza nel settore del trasporto aereo e l'articolo 9 interviene in materia di opportunità commerciali, mentre il successivo articolo 10 reca disposizioni in materia di dazi doganali e di fiscalità. Segnala che l'articolo 11 disciplina il pagamento degli oneri per l'utilizzo degli aeroporti, delle infrastrutture e dei servizi per la navigazione aerea, l'articolo 12 disciplina le modalità per la fissazione dei prezzi, mentre con l'articolo 13 le parti si obbligano allo scambio dei dati statistici. Il Titolo II, riguardante la cooperazione normativa, all'articolo 14 disciplina le modalità per la cooperazione nel settore della sicurezza aerea e, all'articolo 15, in quello della navigazione civile. Fa presente che l'articolo 16 riguarda la cooperazione nella gestione del traffico aereo e l'articolo 17 prevede che le parti cooperino anche nel settore della tutela dell'ambiente, mentre

gli articoli 18 e 19 riguardano, rispettivamente, la tutela dei consumatori e i servizi telematici di prenotazione. Passa, quindi, al Titolo III, che reca disposizioni istituzionali, e segnala che, all'articolo 21, sono contenute le disposizioni per l'interpretazione e l'attuazione dell'accordo. Il successivo articolo 23 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie e del ricorso all'arbitrato, mentre l'articolo 24 prevede la possibilità di adozione di misure di salvaguardia per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo, i cui rapporti con eventuali altri accordi sono disciplinati dall'articolo 25. L'articolo 26 reca le modalità da seguire per eventuali modifiche dell'accordo, l'articolo 27 disciplina le modalità della denuncia dell'accordo medesimo, mentre l'articolo 28 dispone la sua registrazione presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e il segretariato delle Nazioni unite. Da ultimo, ricorda che l'articolo 29 disciplina le modalità di applicazione provvisoria e l'entrata in vigore dell'Accordo.

Passa, quindi, all'ultimo accordo, che, come già segnalato, consta di due accordi, il primo dei quali riguarda i trasporti aerei e il secondo ha carattere addizionale, ed è stato concluso dall'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, nonché l'Islanda e il Regno di Norvegia. In particolare, fa presente che quello sui trasporti aerei consta di 6 articoli e di un allegato, applicabile esclusivamente all'Islanda e alla Norvegia.

Fa presente che l'articolo 1 reca l'indicazione delle parti dell'accordo, mentre l'articolo 2 dispone l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti, dalla Comunità europea e i suoi Stati membri nel 2007, come modificato dal protocollo e dall'allegato all'accordo in esame, a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l'allegato. L'articolo prevede, altresì, che le disposizioni dell'accordo si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea. Ricorda, poi, che l'articolo 3 disciplina i casi di denuncia e di applicazione provvisoria dell'accordo, l'articolo 4 ne dispone la registrazione presso

l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), mentre gli articoli 5 e 6 disciplinano, rispettivamente, le modalità di applicazione provvisoria e l'entrata in vigore. L'accordo addizionale, concluso con l'Islanda e la Norvegia consta di 9 articoli, e, all'articolo 1, disciplina le modalità di comunicazione tra le parti, in caso di denuncia o interruzione dell'applicazione provvisoria. L'articolo 2 reca le modalità di sospensione dei diritti di traffico, l'articolo 3 dispone la partecipazione di rappresentanti di Islanda e Norvegia al comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei, mentre l'articolo 4 disciplina le modalità del ricorso all'arbitrato. Segnala, poi, che l'articolo 5 regola lo scambio di informazioni tra le parti, mentre l'articolo 6 interviene in materia di sovvenzioni e aiuti pubblici. Fa presente che il successivo articolo 7 disciplina la procedura per la denuncia o la sospensione dell'applicazione provvisoria, prevista dal successivo articolo 8, mentre l'articolo 9 reca la disciplina dell'entrata in vigore dell'accordo.

Da ultimo, segnala che il disegno di legge di ratifica, che consta di 4 articoli, agli articoli 1 e 2, reca, rispettivamente,

l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. Fa presente, da ultimo, che l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, visti i limitati profili di interesse della Commissione e preso atto del rinvio, per quanto attiene alla tutela dei lavoratori, alla vigente normativa dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.20.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 755 del 26 gennaio 2017, a pagina 97, seconda colonna, trentottesima riga, le parole: « mia cura » sono sostituite dalle seguenti: « cura del Ministero che rappresento ».

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 2714, recante la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizio-

nale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011;

considerato, in particolare, che gli accordi con lo Stato d'Israele e la Repubblica moldova richiamano, quanto ai profili di interesse della Commissione, le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione europea, recepite dal nostro Paese,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	118

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

##### La seduta comincia alle 11.15.

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.**

**Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte che l'emendamento Marazziti 1.53 è stato ritirato.

Ricorda che nella precedente seduta del 26 gennaio scorso sono stati approvati, da ultimi, gli identici emendamenti Marazziti 1.54, Mantero 1.15, Locatelli 1.1, Nicchi 1.55, Ferranti 1.110, Silvia Giordano 1.14, Stella Bianchi 1.108, come riformulati a seguito dell'accoglimento della proposta della relatrice. Nella seduta odierna, pertanto, l'esame riprenderà dall'emendamento Mantero 1.16.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mantero 1.16 e Binetti 1.161 a condizione che siano entrambi riformulati nel senso di aggiungere, al comma 3, primo periodo, dopo la parola: « completo », la seguente: « , aggiornato ». Precisa che tale proposta di riformulazione è volta ad esplicitare che le informazioni rese al paziente siano costantemente aggiornate e che il rapporto tra quest'ultimo e il medico possa pertanto svolgersi nelle migliori condizioni.

Matteo MANTERO (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.16, anche se avrebbe preferito prevedere esplicitamente nel testo il fatto che l'aggiornamento delle informazioni rese al paziente debba avere un carattere costante. Ribadisce, quindi, che il consenso informato non deve in alcun modo essere ridotto ad un mero atto burocratico.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Binetti 1.161 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alla valutazione della Commissione in merito alle proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé proposto una riformulazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mantero 1.16 e Binetti 1.161 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Paola BINETTI (Misto-UDC) illustra le finalità del suo emendamento 1.162, osservando che talune gravi patologie hanno spesso un carattere progressivo e che, dunque, il legislatore dovrebbe considerare il carattere evolutivo del quadro clinico di un paziente. Rileva, infatti, come quest'ultimo possa più frequentemente maturare una decisione di rifiuto ad una terapia quando questa è ormai giunta in fase avanzata e le prospettive sono pressoché definitive. Ricorda, quindi, che a suo avviso è necessario modificare il testo dell'articolo 1 in esame, prevedendo esplicitamente che nell'ambito della relazione di cura tra medico e paziente sia previsto un tempo adeguato per le informazioni rese al paziente affinché questi possa meglio comprendere le conseguenze delle sue scelte.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.162, di cui condivide convintamente i principi ispiratori, in particolare al fine di rendere maggiormente dinamico il processo nel-

l'ambito del quale il paziente può maturare il proprio consenso informato. Ricorda, inoltre, alla Commissione che quanto previsto dall'emendamento in esame appare essere pienamente coerente con le disposizioni recate dal provvedimento stesso in merito alla valorizzazione della relazione di cura e con il principio più generale del rispetto dei diritti della persona.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.162, evidenziando in particolare che il fine di quest'ultimo non è solo quello di far sì che al paziente siano fornite informazioni aggiornate, ma anche – e soprattutto – che tali informazioni siano costantemente aggiornate nel tempo. Ribadisce, infatti, quanto già anticipato da alcuni colleghi, i quali hanno rilevato come la relazione tra medico e paziente rappresenti un'alleanza terapeutica in costante evoluzione e come debba essere garantita la qualità delle informazioni scambiate in tale contesto, al fine di garantire una capacità di autodeterminazione dei pazienti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda i principi ispiratori degli emendamenti poc'anzi approvati, volti appunto a consentire che le informazioni rese ai pazienti siano aggiornate al fine di creare un idoneo contesto nel quale il paziente possa maturare un consenso informato.

Alessandro PAGANO (LNA) richiama le finalità della proposta emendativa in esame, di cui è cofirmatario, sottolineando il carattere sostanzialmente asimmetrico del rapporto che esiste tra paziente e medico, essendo quest'ultimo tenuto a fornire le migliori informazioni sui trattamenti che ritiene necessari. Manifesta quindi sorpresa per il parere contrario espresso dalla relatrice su tale proposta emendativa, a suo avviso di buon senso.

Silvia GIORDANO (M5S) pur condividendo le considerazioni del collega Pagano, reputa superflue le disposizioni recate dall'emendamento in esame, atteso

che i principi cui esso fa riferimento sono già chiaramente richiamati nel testo unificato in discussione.

Maria AMATO (PD) osserva che nell'ambito della relazione tra medico e paziente le procedure già attualmente seguite prevedono una fase specificamente destinata ad una serie di colloqui, prevista dal cosiddetto protocollo di Buckman, che consente anche di verificare quanto delle informazioni trasmesse al paziente risulti da questi effettivamente recepito.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) fa notare che se quanto testé specificato dalla collega Amato fosse sufficiente, non vi sarebbe alcuna necessità di approvare il provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.162.

Domenico MENORELLO (CI) illustra le finalità del suo emendamento 1.143, che persegue obiettivi sostanzialmente analoghi a quelli dell'emendamento da ultimo respinto, ossia creare un contesto migliore nell'ambito del quale informare il paziente su aspetti delicati e importanti della sua situazione terapeutica, in particolare prevedendo che il medico possa rivolgersi anticipatamente ai familiari del paziente medesimo. Osserva, in conclusione, che tale procedura fa parte delle prassi già costantemente adottate nel nostro Paese.

Eugenia ROCCELLA (MISTO-USEI-IDEA), condividendo le finalità dell'emendamento Menorello 1.143, evidenzia come, a fronte dell'introduzione di norme volte a regolare in maniera molto dettagliata l'attività e gli ambiti della responsabilità del personale medico nel rapporto con il paziente, si renda necessario definire, non solo in via di prassi, ma anche attraverso norme di rango primario, gli ambiti di autonomia dei medici anche rispetto ai loro rapporti con i nuclei familiari dei pazienti.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) evidenzia come l'emendamento Menorello 1.143, di cui è cofirmatario, debba essere attentamente valutato, posto che esso affronta, con grande sensibilità e buon senso, taluni aspetti estremamente delicati del rapporto tra il medico, il paziente e il nucleo familiare di quest'ultimo. Nel richiamare il contenuto della proposta emendativa, sottolinea infatti come essa valorizzi la necessità di garantire un approccio improntato al senso di umanità nei confronti di coloro i quali sono colpiti da gravi patologie e che vanno quindi tutelati anche attraverso la garanzia di un supporto da parte dei propri familiari.

Nel ribadire la rilevanza dell'emendamento in esame, osserva peraltro come esso sia suscettibile di taluni miglioramenti. In particolare, ritiene debba svolgersi un'ulteriore riflessione sull'ultimo periodo dell'emendamento stesso in quanto sembrerebbe escludere qualsiasi ipotesi di responsabilità colposa per l'attività del medico condotta ai sensi dell'emendamento in oggetto.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Menorello 1.143, condividendo l'esigenza, già richiamata nei precedenti interventi, di evitare che le buone prassi instauratesi nel rapporto tra i medici, i pazienti e le famiglie di questi ultimi, in particolare nell'ambito di situazioni relative a patologie gravi, possano essere compromesse da norme eccessivamente rigide relative al dispiegarsi del processo di acquisizione del consenso da parte del paziente.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Menorello 1.143.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) invita la relatrice e la maggioranza a valutare con attenzione l'emendamento Menorello 1.143, di cui è cofirmatario. Nel richiamare la propria esperienza professionale, evidenzia infatti come la famiglia costituisca spesso un interlocutore primario nel rapporto con il medico e come essa vada quindi valorizzata in tale ruolo, a tutela

del paziente e della gradualità del suo percorso verso la conoscenza della malattia da cui è affetto. Ritiene infatti che, in situazioni di malattie molto gravi, il senso di umanità e di comprensione del paziente debba prevalere su un approccio ideologico, teso a garantire esclusivamente le esigenze di trasparenza e di informazione.

Nel ribadire, quindi, il suo convinto sostegno all'emendamento in esame, chiede alla relatrice di valutarlo con attenzione e di riconsiderare il parere contrario espresso su di esso.

Paola BINETTI (Misto-UDC) rileva come l'emendamento in esame sia di grande rilevanza, essendo volto a garantire il dispiegarsi del ruolo della famiglia, come nucleo affettivo che assiste e tutela il paziente nell'affrontare la malattia, anche nella fase di accesso alle informazioni relative alla patologia stessa. Nel sottolineare come la funzione della famiglia a protezione del paziente sia di grande rilevanza, rammenta che il rapporto tra il medico e il nucleo familiare costituisce una prassi efficace e ampiamente praticata nelle strutture sanitarie italiane, soprattutto in presenza di situazioni patologiche gravi, auspicando che tali aspetti relazionali possano essere adeguatamente valorizzati anche nell'ambito del provvedimento in esame.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) rileva in linea generale come l'emendamento in discussione vada inserito nel più ampio quadro normativo sul consenso informato e alle pratiche inerenti alla relazione di alleanza terapeutica che lega medico e paziente. In tale contesto, ritiene che il provvedimento in esame debba avere lo scopo migliorare tale rapporto, definendo meglio e valorizzando gli ambiti di autonomia e di responsabilità facenti capo ai soggetti coinvolti e non imbrigliando la dinamica del consenso informato in regole eccessivamente rigide. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1 reca una serie di indicazioni in tal senso, escludendo che il rifiuto del trattamento sanitario possa comportare l'abbandono tera-

peutico e assicurando che il paziente sia informato nel modo più completo sull'evoluzione della malattia, senza peraltro comprimere il ruolo svolto in tale ambito della famiglia del paziente stesso.

Mario MARAZZITI, *presidente*, con riferimento agli interventi svolti da alcuni deputati intervenuti nella seduta odierna, ricorda che — come già precisato nella seduta del 26 gennaio scorso — nella fase attualmente in corso, avente ad oggetto le dichiarazioni di voto sulle proposte emendative segnalate dai gruppi, hanno diritto a intervenire i soli deputati membri della Commissione o formalmente designati in sostituzione di essi.

Ribadisce, tuttavia, di aver consentito, nella seduta odierna come anche nelle precedenti, di intervenire anche ad altri deputati che non ne avrebbero avuto diritto, al fine di non comprimere la discussione, data la delicatezza, la rilevanza e la complessità delle tematiche affrontate. Al riguardo, reputa opportuno ricordare come sia stata avanzata alla Presidente della Camera la richiesta, unanimemente condivisa in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di rinviare l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento al 20 febbraio prossimo.

Auspica pertanto che entro tale termine e, comunque, entro il termine che sarà stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, convocata nella giornata odierna per la predisposizione del calendario per il mese di febbraio, possa essere effettivamente concluso l'esame di tutte le proposte emendative, così da giungere a un testo il più possibile migliorato e condiviso. Confida, quindi, nel buon senso di tutti i deputati affinché l'esame del provvedimento possa svolgersi attraverso un confronto costruttivo sul merito degli emendamenti presentati.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di riformulazione degli emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Roccella 1.1031, Calabrò 1.1512 e Nicchi 1.56, che procede ad illustrare nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato*), sottolineando come questa essa affrontare il problema, evidenziato nelle citate proposte emendative, relativo alla comunicazione del consenso da parte del paziente anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici. Aggiunge che la riformulazione proposta recepisce anche le riserve che erano emerse in sede di Comitato ristretto in merito alla soluzione individuata sul punto in questione nel testo unificato poi adottato dalla Commissione come testo base.

Silvia GIORDANO (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice invitando, tuttavia, a motivare più dettagliatamente le ragioni che hanno portato a non recepire la prima parte del proprio emendamento 1.17, la cui finalità è quella di cercare di non burocratizzare la procedura per il consenso informato. Ritieni, infatti, che l'obbligatorietà della forma scritta debba essere prevista soltanto qualora le condizioni fisiche del paziente lo consentano e nel caso di primo accesso.

Giuditta PINI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Locatelli 1.2, di cui è cofirmataria.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), pur apprezzando lo sforzo della relatrice di ampliare le modalità con le quali è possibile comunicare il consenso informato, lamenta tuttavia la mancanza di una definizione del concetto stesso di consenso informato nel testo del provvedimento.

Poiché, a suo avviso, la definizione più corretta coincide con l'espressione « verbale di un colloquio », ritiene che sarebbe stato opportuno specificarla nell'ambito della riformulazione del suo emendamento 1.1031 e, per tale ragione, dichiara di non poterla accettare.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CPI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.1512.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Nicchi 1.56 e lo riformula nel senso indicato dalla relatrice.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, replicando alla deputata Silvia Giordano, precisa che la scelta della forma scritta per il consenso informato è legata all'importanza delle decisioni. Pur comprendendo, quindi, le intenzioni della prima parte dell'emendamento Silvia Giordano 1.17, sottolinea come occorra assicurare la certezza che il consenso nei casi di decisioni rilevanti sia comunicato in forma scritta.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Calabrò 1.1512 e Nicchi 1.56, divenuti identici a seguito dell'accoglimento della proposta di riformulazione della relatrice da parte dei rispettivi presentatori.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) manifesta apprezzamento per il lavoro della relatrice che sta facendo compiere passi in avanti al provvedimento. Ritieni, tuttavia, che quanto prospettato dalla deputata Roccella circa la necessità di definire il consenso informato meriti di essere approfondito ed invita, quindi, a prendere tutto il tempo necessario per poter decidere con pienezza su un tema assai sensibile e di così estrema delicatezza per i soggetti coinvolti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roccella 1.1031 ed approva gli identici emendamenti Silvia Giordano 1.17, Locatelli 1.2, Calabrò 1.1512 e Nicchi 1.56 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), condividendo il contenuto, sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal presidente Marazziti.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti relativi ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1, propone alla Commissione di accantonare le proposte emendative riferite ai restanti commi del medesimo articolo, avendo la necessità di approfondire alcune questioni di grande complessità inerenti al conte-

nuto dei predetti commi, e di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Mario MARAZZITI, *presidente*, non essendovi obiezioni sulla proposta avanzata dalla relatrice, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, intendendosi accantonate tutte le proposte emendative riferite ai commi da 5 a 10 dell'articolo 1.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.172, Bosco 2.162 e Pagano 2.42, e parere favorevole sull'emendamento Roccella 2.175 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.67, Binetti 2.32, Pagano 2.46 e 2.43. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Ferranti 2.20, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.9, Menorello 2.14 e 2.13, Roccella 2.173, Pagano 2.44, Palmieri 2.33 e Gigli 2.31. Invita, altresì, al ritiro il presentatore dell'emendamento Casati 2.11, essendo il contenuto di quest'ultimo sostanzialmente confluito nella proposta di riformulazione dell'emendamento Roccella 2.175. Invita, quindi, al ritiro i presentatori dell'emendamento Gigli 2.16, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Alessandro PAGANO (LNA), ritenendo che la Commissione stia svolgendo una discussione seria ed approfondita sui temi inerenti al provvedimento in oggetto, invita i colleghi a proseguire sulla stessa linea anche per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 2, che affrontano il delicato tema dei soggetti chiamati a prendere le decisioni nel caso in cui

i pazienti interessati siano soggetti minori o incapaci.

Rileva quindi come, con riguardo a questo aspetto, sarebbe opportuno che il provvedimento recasse criteri molto più rigidi, in modo da non essere suscettibile di repentine revisioni, ed invita a non lasciare margini affinché eventuali orientamenti ideologici possano pregiudicare il lavoro fin qui svolto. Alla luce di tali premesse, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.172.

Paola BINETTI (Misto-UDC), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come non avendo la Commissione concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, risulta difficile e, in qualche maniera, anche rischioso votare emendamenti concernenti i minori e i soggetti incapaci, in assenza di un quadro generale definito.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) pur concordando con talune osservazioni formulate dai deputati intervenuti, manifesta perplessità in merito al fatto che alcuni colleghi facciano appello in maniera strumentale ai valori della famiglia.

Respinge, quindi, in particolare le considerazioni svolte dal deputato Pagano, precisando che la volontà di portare i minori a conoscenza di alcune informazioni terapeutiche delicate, pur con le dovute precauzioni, non equivale affatto a consentire agli stessi minori di assumere da soli decisioni fondamentali per la propria salute. Respinge altresì radicalmente le accuse, a suo avviso strumentali, rivolte dallo stesso deputato Pagano circa il potenziale carattere eutanasico del provvedimento in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pagano 2.172 e Bosco 2.162.

Alessandro PAGANO (LNA) premette che le osservazioni rese poc'anzi dal collega Burtone, proprio perché da quest'ultimo svolte in buona fede, rafforzano i propri convincimenti sulle caratteristiche

potenzialmente negative del testo unificato in esame. Illustra, quindi, le finalità del suo emendamento 2.42, volto ad evitare il rischio che le disposizioni in esame, se approvate, aprano la strada a futuri interventi normativi tesi ad aggravare quella che a suo avviso è una vera e propria deriva eutanasi. In virtù di tale ultima considerazione ritiene che i gruppi, ed in particolare il Partito Democratico, dovrebbero lasciare libertà di coscienza ai propri in sede di votazione delle disposizioni in esame.

Federico GELLI (PD) osserva che il suo gruppo intende lasciare libertà di coscienza ai suoi parlamentari sull'intero provvedimento in discussione.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Pagano 2.42, precisando che l'articolo 2 reca misure che interessano tre categorie di minori difficilmente assimilabili tra loro.

Osserva pertanto come vi sia la necessità di sottrarre i minori da impropri interventi legislativi, precisando come l'unica sorta di dogma giuridico da considerare valido in materia sia il diritto del minore di godere del migliore stato di salute possibile. Alla luce di tale valutazione, invita la Commissione e la relatrice a rivedere il complesso delle disposizioni recate dall'articolo 2.

Silvia GIORDANO (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Pagano 2.42 e rivolge un sentito ringraziamento al collega Menorello per il fatto che nel suo intervento ha affrontato il merito dell'emendamento in esame, contrariamente al collega Pagano, i cui interventi dal carattere strumentale a volte sminuiscono il tenore del dibattito in corso.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 2.42.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, alla luce di alcuni interventi svolti, ritiene opportuno precisare che la proposta di riformulazione

dell'emendamento Roccella 2.175 è finalizzata a migliorare la distinzione delle tre categorie di soggetti interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 2, ossia i minori, le persone interdette e gli inabili, rendendo altresì più chiara la valorizzazione delle rispettive capacità decisionali e le modalità di coinvolgimento previste per gli stessi. Osserva altresì che il nuovo testo precisa in maniera più adeguata che l'azione del tutore e del rappresentante legale è comunque orientata a perseguire il bene della persona rappresentata e ricorda ai colleghi che la predetta riformulazione è frutto anche del tentativo – a suo avviso equilibrato – di migliorare le disposizioni concernenti i potenziali conflitti che possono insorgere tra medico e genitori o tra medico e rappresentante legale del minore o dell'incapace di fronte a scelte difficili. Precisa infine che ulteriori aspetti quale quello legato all'opportunità di distinguere il ruolo dell'ultraquattordicenne da quello degli altri minori potranno essere affrontati nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), alla luce della complessità della riformulazione proposta dalla relatrice, chiede al presidente di sospendere la seduta per un tempo breve ma congruo, al fine di consentire una valutazione più approfondita della predetta proposte.

Silvia GIORDANO (M5S) condivide la richiesta di sospensione avanzata dal deputato Palmieri.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CpI) condivide anch'egli la richiesta di sospensione della seduta avanzata dal deputato Palmieri.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), espresso apprezzamento per lo sforzo di mediazione della relatrice al fine di migliorare il testo in esame, condivide la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal collega Palmieri.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in assenza di obiezioni, sospende la seduta avvertendo che essa riprenderà alle 13.30.

**La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.35.**

Eugenia ROCCELLA (MISTO-USEI-IDEA) accetta la riformulazione del suo emendamento 2.175, proposta dalla relatrice, rilevando come essa sia il frutto di una modalità di lavoro che valorizza la ricerca di soluzioni che siano condivise dalle diverse forze politiche, nell'ottica di una collaborazione costruttiva.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Roccella 2.175, come riformulato dalla presentatrice.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) chiede alla relatrice di valutare ulteriormente l'emendamento a sua prima firma 2.16, ritenendo che anch'esso potrebbe essere riformulato nei medesimi termini dell'emendamento Roccella 2.175, data l'analogia delle finalità e principi ispiratori.

Donata LENZI, *relatrice*, ritiene che la richiesta avanzata dal deputato Gigli possa essere accolta e, quindi, invita quest'ultimo a riformulare il suo emendamento 2.16 in termini identici a quelli dell'emendamento Roccella 2.175 (*Nuova formulazione*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, dopo aver dichiarato di voler sottoscrivere l'emendamento Roccella 2.175, fa presente che gli emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 devono intendersi riformulati in maniera identica.

Ezio Primo CASATI (PD) ritira il suo emendamento 2.11, ritenendo che il relativo contenuto sia stato recepito nell'emendamento Roccella 2.175, come riformulato, dichiarando pertanto di voler sottoscrivere quest'ultimo.

Paola BINETTI (Misto-UDC), nel sottoscrivere l'emendamento Roccella 2.175,

come riformulato, evidenzia tuttavia come nel caso della persona inabilitata manchi ingiustificatamente il riferimento alla tutela della salute psicofisica e della vita della persona come obiettivo alla base del consenso informato, presente invece con riferimento al minore e alla persona interdetta.

Ritiene inoltre che le previsioni relative al consenso informato dovrebbero tenere maggiormente in considerazione l'età dei soggetti coinvolti, differenziando la procedura in base alle diverse fasce d'età dei minori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, con riferimento alla prima delle due questioni sollevate dalla deputata Binetti, rileva come il diverso grado di autonomia riconosciuto alle persone inabilite rispetto a quelle interdette nell'ambito del procedimento per l'espressione del consenso informato discenda dal diverso grado di capacità di agire riconosciuto dall'ordinamento alle due categorie di soggetti.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel ringraziare la relatrice per aver proposto una riformulazione anche del suo emendamento 2.16, sottolinea come sia stato compiuto un passo avanti verso l'adozione di un provvedimento che, attraverso un percorso condiviso, conduca all'approvazione di un provvedimento a tutela dei diritti dei pazienti e della vita umana.

Rileva peraltro come taluni aspetti possano essere oggetto di un'ulteriore riflessione e come il testo possa quindi essere migliorato in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

In particolare, sottolinea la rilevanza della propria proposta emendativa, come riformulata, laddove essa prevede espressamente che il consenso informato al trattamento sanitario del minore, ovvero della persona interdetta, debba essere espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore avendo come scopo la tutela della vita psicofisica e della vita della persona. Al riguardo, reputa prioritario interpretare il testo dell'emendamento nel senso che esso introduce il

divieto di pratiche con finalità eutanassica, attuate attraverso l'interruzione della somministrazione di procedure di sostegno vitale o di trattamenti sanitari nei confronti di minori o di soggetti incapaci.

Matteo MANTERO (M5S) ritiene che l'interpretazione data dal collega Gigli della riformulazione degli emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 proposta dalla relatrice rispecchi le reali intenzioni della maggioranza di sminuire la portata dell'articolo 2. Si tratta, infatti, di una riformulazione che lascia perplessi i componenti del suo gruppo sotto molteplici aspetti. In primo luogo, evidenzia come si sia perso l'obiettivo della valorizzazione delle capacità proprie del minore.

Una prima criticità sarebbe quindi costituita dal fatto di non considerare l'orientamento del minore come un diritto, bensì come un semplice desiderio. La seconda criticità consisterebbe, invece, nel considerare la tutela della salute psicofisica e della vita del minore come lo scopo verso cui dovrebbe tendere il consenso informato al trattamento sanitario del minore. Dichiaro, pertanto, di non condividere la riformulazione proposta dalla relatrice.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 2.175, come riformulato, preannunciando pertanto il proprio voto favorevole in quanto la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice, e accolta dalla presentatrice dell'emendamento, è coerente con il lavoro finora svolto.

Raffaele CALABRÒ (AP-NCD-CPI) esprime soddisfazione per la riformulazione proposta dalla relatrice, pur evidenziando che sarebbe stato opportuno sviluppare ulteriori riflessioni con riguardo ai casi di conflitto, in quanto la decisione sulla prosecuzione delle cure, in assenza di ricorso di una delle parti interessate, dovrebbe essere rimessa al giudice tutelare.

Silvia GIORDANO (M5S) concorda con quanto già esposto dal collega Mantero

manifestando il proprio rammarico per la decisione di affievolire, attraverso la riformulazione proposta dalla relatrice, la posizione del minore. Ritiene, inoltre, che per determinare lo scopo del consenso informato sarebbe stato più opportuno utilizzare la locuzione « benessere del minore », anziché l'espressione « vita del minore ». Ricorda, quindi, che il suo gruppo non ha presentato emendamenti all'articolo 2 ritenendolo condivisibile nella sua originaria formulazione ed esprime disappunto per il fatto che la riformulazione proposta dalla relatrice modifichi sostanzialmente tale disposizione. Precisa, quindi, che avrebbe ritenuto preferibile la presentazione di un nuovo emendamento della relatrice anziché la riformulazione di un emendamento presentato da un altro deputato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita a riflettere sul concetto di vita che non è distinta dalla persona, ma ne è parte integrante. Non condivide, quindi, le conclusioni della collega Silvia Giordano riguardo all'attenuazione dell'impostazione originaria del testo del provvedimento che deriverebbe dalla riformulazione proposta dalla relatrice.

Giovanni MONCHIERO (CI), pur apprezzando il lavoro svolto dalla relatrice, sottolinea che sarebbe stato opportuno mantenere, nel nuovo testo dell'articolo 2, un riferimento esplicito al diritto del minore e del soggetto incapace di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consona alle sue capacità, valorizzando in tal modo le sue capacità di comprensione e di decisione.

Ritiene, quindi, che su questo punto sarebbe necessario un supplemento di riflessione.

Alessandro PAGANO (LNA) ritiene complessivamente soddisfacente la riformulazione degli emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 proposta dalla relatrice ed accolta dai rispettivi presentatori.

Domenico MENORELLO (CI), pur valutando positivamente il lavoro svolto dalla

relatrice, evidenzia tuttavia l'assenza nel testo del provvedimento di una definizione di accanimento terapeutico, ritenendo che la revisione dell'articolo 2 sarebbe stata una buona occasione per affrontare questo tema.

Marisa NICCHI (SI-SEL) reputa non soddisfacente il testo dell'articolo 2, come risulterebbe dall'approvazione degli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16, dei quali chiede l'accantonamento, al fine di consentire alla relatrice di compiere ulteriori approfondimenti.

Donata LENZI (PD) evidenzia come diversi interventi svolti dai colleghi abbiano sollevato questioni a suo avviso importanti e fondate, con particolare riferimento alla necessità di valorizzare adeguatamente le capacità di comprensione dei soggetti interessati. Ritiene quindi che tali aspetti possano essere più opportunamente oggetto di ulteriore attività emendativa, nel corso dell'esame del provvedimento in Aula.

Precisa inoltre che appare fuorviante l'idea per cui sarebbe in atto un contrasto tra una difesa aprioristica della vita, da un lato, ed una posizione a favore del concetto di autodeterminazione, dall'altro, posto che l'impianto della nostra Carta costituzionale è di tipo personalistico, in senso laico, e che i diritti alla vita e all'autodeterminazione sono posti tutti sullo stesso piano.

Non condivide, quindi l'approccio di alcuni colleghi secondo i quali la vita sia indisponibile anche per il singolo indivi-

duo pienamente capace di intendere e di volere. Sottolinea, d'altra parte, come l'intento di tutelare la vita del minore e del soggetto incapace non dovrebbe essere divisivo.

Evidenzia, altresì, come si dovrebbe avere un approccio più coerente nei confronti del ruolo del medico, che viene enfatizzato in alcune circostanze mentre in altre si vorrebbero affidare tutte le decisioni ai giudici.

Rileva, infine, come il lavoro di sintesi e mediazione che è stato fin qui realizzato, pur con le dovute differenze di tipo culturale, sia la dimostrazione concreta dell'assenza di ogni volontà, da parte sua, di seguire un approccio ideologico.

La Commissione approva gli identici emendamenti Roccella 2.175 e Gigli 2.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Silvia GIORDANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non condividere, in generale, il metodo di rinviare eventuali modifiche migliorative del testo in esame ad una successiva fase dell'*iter* del provvedimento quando vi sarebbero le condizioni per procedere già durante la fase dell'esame in Commissione, essendosi registrato un certo accordo in merito a tali modifiche.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO

**Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: completo aggiungere la seguente: , aggiornato.*

**\* 1. 16.** (Nuova formulazione) Mantero, Silvia Giordano, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: completo aggiungere la seguente: , aggiornato.*

**\* 1. 161.** (Nuova formulazione) Binetti, Buttiglione, De Mita, Palmieri, Pagano, Marazziti.

*Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.*

**\* 1. 17.** (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Mantero, Loreface, Colonnese, Nesci, Di Vita, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

*Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videore-*

*gistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.*

**\* 1. 2.** (Nuova formulazione) Locatelli, Lo Monte, Pastorelli, Marzano, Giuditta Pini.

*Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.*

**\* 1. 1512.** (Nuova formulazione) Calabrò, Bosco, Menorello.

*Al comma 4, sostituire le parole: mediante strumenti informatici di comunicazione con le seguenti: attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, viene inserito nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.*

**\* 1. 56.** (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Ricciatti, Scotto, Palmieri.

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. – (*Minori e incapaci*). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.

4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

\* **2. 175.** (*Nuova formulazione*) Roccella, Piso, Vaccaro, Marazziti, Casati, Binetti, Palmieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. – (*Minori e incapaci*). – 1. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.

2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

3. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.

4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

\* **2. 16.** (*Nuova formulazione*) Gigli, Sberna, Menorello.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	120
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	123

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.**

**Atto n. 369.**

(Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2017.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 25 gennaio scorso, il dibattito è proseguito con gli interventi dell'onorevole Oliverio, dell'onorevole Taricco e del relatore Zanin.

Avverte inoltre che, non essendo ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, la Commissione dispone di un tempo ulteriore rispetto a quello originariamente fissato per l'espressione dei rilievi di competenza, da rendere, comunque, nella prima metà della prossima settimana.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, illustra la proposta di rilievi (*vedi allegato*) che ha

predisposto tenendo conto degli spunti emersi nel dibattito e si dichiara disponibile a valutarne eventuali integrazioni sulla base degli ulteriori contributi che i colleghi vorranno fargli pervenire.

Si sofferma quindi, in particolare, sulle questioni che formano oggetto dei tre rilievi contenuti nella sua proposta. Il primo rilievo ha ad oggetto l'opportunità di integrare le definizioni contenute all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possano essere considerati residui dell'industria agroalimentare. A tal proposito, richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza di predisporre un sistema che allontani il rischio di produzioni intenzionalmente realizzate in modo non conforme alla normativa (o fatte risultare artificiosamente tali) al precipuo scopo di poter impiegare i residui da esse derivanti al fine di produrre biocarburanti.

Il secondo rilievo concerne l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino un passaggio graduale nell'applicazione della nuova normativa in modo da non penalizzare gli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati e favorendo la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare. Osserva che tale rilievo risponde all'esigenza di valorizzare gli investimenti, spesso corposi, necessari per realizzare gli impianti in questione, che hanno una durata ventennale, al fine di mettere in atto procedure che consentano un'eventuale rinegoziazione per l'impiego di questi investimenti anche nella fase successiva a quella di sostegno con incentivi.

Il terzo rilievo si riferisce all'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di modificare l'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, per inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è

prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solitamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea. Sottolinea come tale rilievo miri a valorizzare ciò che di norma non entra nel ciclo virtuoso del consumo e può essere ragionevolmente impiegato per lo sviluppo pieno del potenziale energetico che vi è contenuto.

Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro sin qui svolto, si sofferma in particolare sulla questione oggetto del primo rilievo. Pur riconoscendo che lo schema di decreto muove nella giusta direzione di non utilizzare i prodotti destinati al consumo alimentare direttamente per produrre energia, ma di recuperare a tal fine gli scarti, nutre la preoccupazione che tali scarti in futuro possano venire prodotti appositamente, qualora il mercato dell'energia dovesse diventare più redditizio di quello del cibo. Richiama inoltre l'attenzione dei colleghi e del Governo sul tema dei controlli nel settore che attualmente fanno capo all'ISPRA, auspicando che gli stessi continuino ad essere svolti da questo organismo pubblico.

Paolo PARENTELA (M5S) introduce nel dibattito una questione che è stata più volte oggetto di segnalazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento da parte dell'Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato in riferimento all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Si tratta del problema dell'eliminazione del riferimento generico alle

sanse dall'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomassa e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, aspetto in relazione al quale ha presentato un atto di sindacato ispettivo al quale il Governo non ha tuttavia fornito risposta, e che ha costituito oggetto di proposte emendative presentate dal suo gruppo. Auspica che questo aspetto possa essere recepito in un rilievo con il quale si invitino le Commissioni VIII e X a sollecitare il Governo a risolvere questo problema che crea una disparità che incentiva l'utilizzo della sansa per la produzione di energia a discapito del suo utilizzo come prodotto alimentare.

Mino TARICCO (PD) ritiene in qualche misura condivisibile la preoccupazione manifestata dal collega Gallinella sul rischio che si possano verificare fenomeni di produzione fraudolenta di scarti alimentari. Replicando al deputato Parentela, sottolinea invece che l'introduzione di regole e vincoli troppo rigidi in ordine alle finalità per le quali un sottoprodotto può essere utilizzato, potrebbe non rivelarsi utili a gestire al meglio il mercato degli scarti delle produzioni agroalimentari: a suo avviso, deve essere il mercato a stabilire quale debba essere l'impiego ottimale degli scarti e dei sottoprodotti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nell'associarsi ai ringraziamenti rivolti al

relatore per il lavoro svolto, apprezza lo sforzo da quest'ultimo profuso nel recepire tutte le osservazioni svolte dal suo gruppo nella precedente seduta e rimarca la centralità del mondo agricolo nel settore dei biocarburanti, sottolineando come l'espressione di rilievi da parte della Commissione Agricoltura sull'atto del Governo rappresenti già un primo positivo risultato.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi per gli ulteriori spunti offerti nel dibattito odierno che valuterà attentamente ai fini di eventuali integrazioni della sua proposta di rilievi. Manifesta apprezzamento per l'interesse suscitato dal tema delle agrobioenergie, che rappresentano potenzialmente un'area di notevole sviluppo di tutto il settore agricolo, ed in particolare per la multifunzionalità di numerose imprese agricole. A tal riguardo, preannuncia che presenterà un atto di indirizzo al Governo con riferimento ad aspetti collegati al tema in questione che, dati i limiti di competenza propri della sede nella quale la Commissione esamina lo schema di decreto legislativo in titolo, non hanno potuto trovare spazio nella proposta di rilievi da lui formulata.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369).**

**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 369);

ricordato che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, come modificate dalla direttiva UE 2015/1513, hanno posto in capo agli Stati membri l'obbligo di ridurre fino al 10 per cento entro il 2020 l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra (articolo 7-bis, paragrafo 2, direttiva 98/70/CE) e di raggiungere, sempre nel 2020, al livello degli Stati membri, una quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto pari al 10 per cento del consumo finale di energia (articolo 3, paragrafo 4, direttiva 2009/28/CE);

ricordato a tale proposito che la direttiva (UE) 2015/1513, al fine di assicurare che la produzione di biocarburanti avvenga in maniera sostenibile, ha introdotto la definizione di biocarburanti avanzati e stabilito, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iv), lettera d), che, per il

calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti ai fini del raggiungimento, nel 2020, dell'obiettivo del 10 per cento prima indicato, la quota di energia da biocarburanti prodotti dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non deve essere superiore al 7 per cento del consumo finale di energia nei trasporti, mentre i biocarburanti avanzati, alla medesima data, ne dovranno costituire lo 0,5 per cento;

osservato che lo schema di decreto legislativo all'esame, nel dare piena attuazione alle suddette disposizioni, muove nella direzione di limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE, disincentivando il cambiamento della destinazione dei terreni finalizzato alla produzione di energia ed incoraggiando, al contempo, la produzione dei biocarburanti avanzati, riconoscendo un valore doppio alla loro immissione;

condivisa la scelta di dare la massima attenzione al tema dei biocarburanti da materie prime non alimentari, considerando anche gli eventuali ostacoli al loro pieno ed efficace utilizzo;

preso inoltre atto con favore che, nell'elenco dei biocarburanti avanzati in-

serito dall'articolo 15, comma 1, lettera *c*), all'allegato I, parte 2-bis, parte A del decreto legislativo n. 28 del 2011 figurano, tra l'altro, la « Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura », le « vinacce e fecce di vino », i « gusci », le « pule », i « tutoli ripuliti dei semi di mais », la « frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio », « altre materie cellulosiche di origine non alimentare » e « altre materie ligno-cellulosiche, eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura »;

osservato altresì con favore che, al fine di sfruttare al massimo le opportunità di produrre biocarburanti dai residui, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della direttiva 2015/1513/UE, reca le definizioni di: « residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura »; di « residuo della lavorazione »; di « materie ligno-cellulosiche »; di « colture amidacee »; di « materie cellulosiche di origine non alimentare »; di « biocarburanti a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni »;

preso atto delle disposizioni contenute all'articolo 15, comma 1, lettera *b*), che precisa che non sono conteggiati ai fini del rispetto del limite del 7 per cento, i biocarburanti sostenibili prodotti da colture principali coltivate su superfici agricole soprattutto a fini energetici, qualora si dimostri che tali colture insistono su terreni pesantemente degradati, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli e i terreni fortemente con-

taminati, oltre ai biocarburanti sostenibili provenienti da colture agricole di secondo raccolto;

ricordato che la produzione di energia da fonti rinnovabili occupa già oggi un ruolo di primo piano nel contesto energetico italiano sia nel settore elettrico, sia nel settore termico che nel settore dei trasporti;

considerato in particolare che la produzione di biocarburanti da biomasse e da scarti provenienti dall'agricoltura e dall'industria agroalimentare, oltre ad assicurare benefici ambientali – quali la riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti in discarica – è un fattore di sviluppo dell'economia circolare, assicura una fonte di reddito integrativo per il comparto primario e può rappresentare una valorizzazione del *made in Italy*, tenuto conto che la gran parte dei residui impiegati sono di provenienza italiana;

osservato tuttavia che, come emerge dai dati riportati nella Relazione sulla situazione energetica nazionale, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche – il 30 giugno 2016, mentre la quota-obiettivo del 17 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia – da conseguire, peraltro, nel 2020 – è stata pienamente raggiunta già nel 2014, la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti per l'anno 2015 si attesta solamente all'1,2 per cento del consumo finale di energia in tale settore nel medesimo anno;

ritenuto pertanto necessario, sia al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, sia allo scopo di sfruttare le potenzialità insite nel settore, di mettere in campo il massimo sforzo per colmare il gap infrastrutturale che è d'ostacolo al pieno raggiungimento degli obiettivi posti in sede europea;

ritenuto al tal fine in particolare necessario individuare – anche al fine di assicurare una piena attuazione delle di-

sposizioni contenute negli articoli 12 e 15 dello schema di decreto (relativi alla produzione di biocarburanti da residui e di biocarburanti avanzati) – efficaci modalità di raccolta e impiego dei residui della produzione agricola destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di garantire uno stretto collegamento tra il luogo di raccolta degli stessi e gli impianti di trasformazione e, quanto meno per gli impianti di nuova costruzione, individuare modalità che consentano la distribuzione dell'energia prodotta;

reputato necessario, per le medesime finalità, incentivare processi di produzione di bioenergie mediante processi all'avanguardia, come, ad esempio, la pirolisi (o piroscissione) che consente di realizzare una decomposizione termochimica di materiali organici e, in particolare, di biomasse vegetali da scarti di processi industriali agroalimentari, da tralci di patate agricole, da derivati della lavorazione del legno, ridotti e trattati sotto forma di pellet, mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante, con ridottissime emissioni di biossido di carbonio;

condivisa l'impostazione generale del provvedimento volta a ridurre l'apporto dei biocarburanti a partire da materie prime non alimentari e rilevata pertanto la necessità, al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, di:

assumere tutte le iniziative normative necessarie al fine di favorire il massimo impiego degli scarti derivanti dalla forestazione ai fini della produzione di bioenergie e di adottare strategie finalizzate a superare i fattori di criticità presenti nel nostro Paese nello sfruttamento delle biomasse, anche attraverso l'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

integrare le definizioni contenute all'articolo 12 allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possano essere considerati residui dell'industria agroalimentare;

stabilire vincoli stringenti rispetto alla produzione di biocarburanti prodotti a partire da materie prime in competizione con il mondo alimentare da applicare, quanto meno, agli impianti di nuova costruzione, per evitare che i prodotti alimentari siano utilizzati a fini secondari;

ritenuto che tale nuova impostazione debba trovare applicazione in maniera graduale preservando gli investimenti effettuati sulla base delle disposizioni previgenti; a tal fine, occorre in particolare integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino la tutela degli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati, e favoriscano la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare;

ritenuto infine necessario – sempre al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 – integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di prevedere che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sia modificato l'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, al fine di inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati

ai sensi della normativa nazionale ed europea;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

*con i seguenti rilievi:*

valutino le Commissioni di merito, l'opportunità di invitare il Governo ad integrare le definizioni contenute all'articolo 12 allo scopo di precisare che anche i prodotti inizialmente destinati al consumo alimentare e poi risultati non conformi alla normativa in materia possono essere considerati residui dell'industria agroalimentare;

valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di invitare il Governo ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 17, recante le disposizioni transitorie e finali, con norme che assicurino un passaggio graduale nell'applicazione della nuova normativa in modo da non penalizzare gli impianti già esistenti, riconoscendo gli obiettivi e le missioni con i quali sono stati autorizzati e favorendo la gradualità nella trasformazione della loro dieta da alimentare a non alimentare;

ritenuto infine necessario – sempre al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 – integrare le disposizioni contenute all'articolo 17 dello schema di decreto al fine di prevedere che il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, modifichi l'elenco contenuto all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, al fine di inserire tra i materiali e le sostanze con le quali è prodotto il digestato destinato ad utilizzazione agronomica, i residui derivanti dalle attività dell'industria agroalimentare che beneficiano di un regime incentivante ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e del decreto ministeriale 23 giugno 2016, quali, ad esempio, i sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno ed i sottoprodotti della lavorazione della birra, nonché gli scarti organici provenienti dall'industria agroalimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	127
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	127
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Amerigo Minnicelli, già Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	128

#### COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

*Martedì 31 gennaio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

Il Comitato lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 10.30 alle ore 11.45.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del professor Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani. Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull'opportunità di convocarlo per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi il professor Di Bernardo che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale, indicando le proprie generalità.

Giuliano DI BERNARDO, già *Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale.

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge le domande al testimone, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuliano DI BERNARDO, già *Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il professor Giuliano Di Bernardo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

**La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.25.**

**Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Amerigo Minnicelli, già Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Amerigo Minnicelli, già Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani. Ricorda che l'Ufficio di pre-

sidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha convenuto nella scorsa riunione sull'opportunità di convocarlo per svolgere una audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87. Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno, le domande saranno rivolte al testimone dalla Presidente. Avverte quindi l'avvocato Minnicelli che, in qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, e che la legge penale punisce i testimoni falsi o reticenti. Lo invita poi a rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale, indicando le proprie generalità.

Amerigo MINNICELLI, già *Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani*, rende la dichiarazione di cui all'articolo 497 del codice di procedura penale.

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge le domande al testimone, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento interno. Propone inoltre che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Amerigo MINNICELLI, già *Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'avvocato Minnicelli per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione a testimonianza.

**La seduta termina alle 16.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ..... 129

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente, Giacomo STUCCHI. — indi del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del professor Antonio Teti dell'Università de-

gli Studi « G. D'Annunzio » di Chieti, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (LN-Aut), il vicepresidente Giuseppe ESPOSITO (AP (Ncd-CpI)) il senatore MARTON (M5S) e i deputati GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 17.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, e dell'assessore alla riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale, Massimo Colomban ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	130
Comunicazioni del Presidente .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, e dell'assessore alla riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale, Massimo Colomban.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'assessora Pinuccia Montanari e dell'assessore Massimo Colomban, che ringrazia della presenza. Sono altresì presenti Antonella Giglio, amministratore unico di Ama spa, Stefano Bina, direttore generale di Ama spa, Mariella Maffini, in servizio presso l'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Stefano Cicerani, in servizio presso l'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, e Isidoro Bonfà, in servizio presso il dipartimento tutela ambientale – area rifiuti di Roma Capitale.

Pinuccia MONTANARI, *assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, e Stefano BINA, *direttore generale di Ama spa*, svolgono relazioni.

Massimo COLOMBAN, *assessore alla riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale*, rende alcune precisazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stella BIANCHI (PD) nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Pinuccia MONTANARI, *assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, Massimo COLOMBAN, *assessore alla riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale*, Stefano BINA, *direttore generale di Ama spa*, Isidoro BONFÀ, *dipartimento tutela ambientale – area rifiuti di Roma Capitale*, Stefano CICERANI, *assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, Mariella MAFFINI, *asses-*

sorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, e Antonella GIGLIO, amministratore unico di Ama Spa, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.30.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che le missioni in Campania, previste rispettivamente il 3 febbraio e dall'8 al 10 febbraio prossimi, abbiano luogo in altra data e che

la missione in Toscana, prevista dal 14 al 17 febbraio, abbia luogo dal 13 al 17 febbraio prossimi. È stato infine deliberato che dal 26 al 31 marzo si svolga una missione di studio in Romania e in Portogallo.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del professor Adriano Ferrari, Direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva (UDGEE) del Dipartimento materno infantile e di Laura Beccani, fisioterapista, presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia *(Svolgimento e conclusione)*.

Sulla pubblicità dei lavori ..... 132

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.**

**Audizione del professor Adriano Ferrari, Direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva (UDGEE) del Dipartimento materno infantile e di Laura Beccani, fisioterapista, presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.**

*(Svolgimento e conclusione)*.

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Laura BECCANI, *fisioterapista, presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia*, svolge una relazione introduttiva sulla materia all'ordine del giorno.

Adriano FERRARI, *Direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva (UDGEE) del Dipartimento materno infantile, Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe ROMANINI (PD), e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, entrambi a più riprese.

Adriano FERRARI, *Direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva (UDGEE) del Di-*

*partimento materno infantile, Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia* e Laura BECCANI, *fisioterapista, presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'o-

dierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione di Raimondo Etro (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 20.30.**

#### Audizione di Raimondo Etro.

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, riepilogando brevemente il ruolo svolto da Raimondo Etro nelle Brigate rosse e precisando che lo stesso è ascoltato in libera audizione.

Pone quindi alcuni quesiti ai quali Raimondo ETRO risponde.

Intervengono poi a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Miguel GOTOR, Federico FORNARO (PD) e Massimo CERVELLINI (Misto-SI-SEL) e i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD), ai quali replica Raimondo ETRO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Raimondo Etro e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 22.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	135
Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135

##### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.*

##### La seduta comincia alle 13.25.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al prefetto Angelo Trovato, presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*, svolge una relazione sul tema.

La Commissione, su richiesta dell'audito, delibera di riunirsi in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

La Commissione, su richiesta di Gregorio FONTANA (FI), delibera di riunirsi in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono, per porre quesiti Marco RONDINI (LNA), Paolo BENI (PD), Gregorio FONTANA (FI), Elena CARNEVALI (PD) e Maria Chiara GADDA (PD), ai quali risponde Angelo TROVATO, *presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136

#### AUDIZIONI

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

#### La seduta comincia alle 20.05.

**Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

#### La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21.05.

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 21.40.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21.40 alle 21.45.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Comunicazioni del Presidente .....	137
<i>ALLEGATO 1: (Delibera in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne) .....</i>	140
<i>ALLEGATO 2: (Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) .....</i>	143
Audizione di rappresentanti di consorzi di autorecupero delle periferie e di associazioni per la rigenerazione urbana di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138
Audizione di rappresentanti di comitati e associazioni degli abitanti dei Piani di Zona di Roma. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138
Audizione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Aquilanti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono, per l'A.NA.CI.PE, Riccardo Pulcinelli; per Quartieri Riuniti in Evoluzione, Andrea De Carolis; per Consorzi di Valle della Borghesiana, Amedeo Del Vecchio; per Unione Borgate, Salvatore Codispoti; per il consorzio OSA, Francesco Giordano; per l'associazione Torpiubella, Matteo Gasbarri; per l'associazione per la rigenerazione di Flavio Stilicone, Dario Piermarini; per il comitato di quartiere Don Bosco, Bruno Capelli; per l'associazione volontari Parco Acquedotti, Luciano Di Vico; per il comitato discarica Castelveverde, Daniela Ferdinandi; per Nuova Urbe, Antonio Cataldi; per ANP Lazio, Enrico Giusto; per l'associazione «Un mondo nel cuore», Danilo Proietti.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che nella riunione del 24 gennaio scorso, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha approvato la deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne (*vedi allegato 1*), nonché la deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti (*vedi allegato 2*).

Fa quindi presente che i documenti pervenuti o acquisiti alla Commissione saranno disponibili presso l'archivio e consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti.

Comunica infine che nella stessa riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha deliberato che la Commissione si avvalga, con funzioni prevalentemente di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, della collaborazione continuativa dei militari della Guardia di finanza Luciano Bellitti, luogotenente, Davide Fortuzzi, maresciallo aiutante, Carlo Rizzo, vice brigadiere, nonché della collaborazione temporanea del luogotenente Paolo Nicolò.

**Audizione di rappresentanti di consorzi di autorecupero delle periferie e di associazioni per la rigenerazione urbana di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Riccardo PULCINELLI, *per l'ANA-CI.PE*, Andrea DE CAROLIS, *per Quartieri Riuniti in Evoluzione*, Amedeo DEL VECCHIO, *per Consorzi di Valle della Borgheiana*, Salvatore CODISPOTI, *per Unione Borgate*, Francesco GIORDANO, *per il consorzio OSA*, Matteo GASBARRI, *per l'associazione Torpiubella*, Dario PIERMARINI, *per l'associazione per la rigenerazione di Flavio Stilicone*, Bruno CAPELLI, *per il comitato di quartiere Don Bosco*, Luciano DI VICO, *per l'associazione volontari Parco Acquedotti*, Daniela FERDINANDI, *per il comitato discarica Castelveverde*, Antonio CATALDI, *per Nuova Urbe*, Enrico GIUSTO, *per ANP Lazio*, Danilo PROIETTI, *per l'associazione « Un mondo nel cuore »*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Roberto

MORASSUT (PD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Enrico GIUSTO, *per ANP Lazio* e Salvatore CODISPOTI, *per Unione Borgate* rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

*Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN, indi del vicepresidente Roberto MORASSUT. — Intervengono, per il comitato Pian Saccoccia, Gian Luca Riparbelli; per il comitato Monte Stallonara, Monica Polidori; per il comitato Ponderano, Marco Vacchiano; per il comitato Torresina, Antonio Picciau; per il comitato Colle Fiorito, Martina Pardo; per il comitato Castelveverde Giusy Rotunno; per il comitato Tor Cervara, Paola Gregori; per il comitato Via Longoni, Barbara Schiavo.*

**Audizione di rappresentanti di comitati e associazioni degli abitanti dei Piani di Zona di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gian Luca RIPARBELLI, *per il comitato Pian Saccoccia*, Monica POLIDORI, *per il comitato Monte Stallonara*, Marco VACCHIANO, *per il comitato Ponderano*, Martina PARDO, *per il comitato Colle Fiorito*, Antonio PICCIAU, *per il comitato Torresina*, Giusy ROTUNNO, *per il comitato Castelveverde*, Paola GREGORI, *per il comitato Tor Cervara*, e Barbara SCHIAVO, *per il comitato Via Longoni*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Roberto MORASSUT (PD), la deputata Daniela GASPARI (PD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Monica POLIDORI, per il comitato Monte Stallonara, \*Gian Luca RIPARBELLI, per il comitato Pian Saccoccia e Giusy ROTUNNO, per il comitato Castelverde, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. Intervengono per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale, Paolo Aquilanti, il coordinatore della segreteria del Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Carmela Giannino e la responsabile del procedimento concernente il bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, Valentina Tucci.

**Audizione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Aquilanti.**

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, presidente, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Paolo AQUILANTI, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge una relazione.

Prendono poi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Claudia MANNINO (M5S), il deputato Vincenzo PISO (Misto), la deputata Daniela GASPARINI (PD), il deputato Roberto MORASSUT (PD) e Andrea CAUSIN, presidente.

Paolo AQUILANTI, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 31 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.

## ALLEGATO 1

**DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONI ESTERNE**

## ART. 1.

*(Programmazione delle spese).*

1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, entro il limite stabilito dalla delibera istitutiva, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

## ART. 2.

*(Missioni).*

1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi.

2. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

## ART. 3.

*(Incarichi dei collaboratori esterni).*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, le

collaborazioni esterne, nel numero massimo di venti unità per i collaboratori a tempo pieno e a tempo parziale, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della delibera. A tal fine il presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i *curriculum* dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel *curriculum*, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.

3. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale, la durata, le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute.

4. Il presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, trasmessa per posta certificata, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito, possibilmente nella stessa forma.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla delibera istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate al Presidente della Camera.

#### ART. 4.

##### *(Trattamento economico dei collaboratori esterni).*

1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno. Il rimborso, salvo quanto previsto al comma 4, non può mai essere superiore a duemila euro annuali.

2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del presidente, con messaggio di posta elettronica, che deve essere allegato alla richiesta di rimborso;

b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno oppure in aereo, in classe economica;

c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore a euro centocinquanta per notte;

d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione della Camera.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

#### ART. 5.

##### *(Compiti dei collaboratori esterni).*

1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono

assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.

2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il presidente lo richieda espressamente.

3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

## ALLEGATO 2

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE  
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

## ART. 1.

*(Documenti liberi).*

1. La consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi è consentita, su richiesta trasmessa per e-mail alla segreteria della Commissione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione.

2. Il Presidente può consentire la consultazione e l'estrazione di copie di documenti di cui al presente articolo ad altri soggetti che ne facciano analoga richiesta.

## ART. 2.

*(Documenti riservati).*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. Il presidente dispone il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, e alle pubbliche autorità che ne facciano richiesta con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e

6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso riservato.

## ART. 3.

*(Documenti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno). Il presidente ne può fare predisporre alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 12, comma 1 del Regolamento interno);

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 13, comma 2, del Regolamento interno);

*d)* scritti anonimi (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno);

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati anche collettivi che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I, III e XIV Camera e 1<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, sulle politiche europee in materia di migrazioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
---	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	4
---	---

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	4
---	---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	5
---	---

<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	14
--	----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	12
-----------------------------	----

### II Giustizia

#### COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Esame emendamenti C. 3671-bis/A .....	15
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	15
-----------------------------	----

### III Affari esteri e comunitari

#### RISOLUZIONI:

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00219</i> ) .....	16
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)</i> .....	21
---	----

7-01162 Cicchitto: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela.	
7-01168 Manlio Di Stefano: Sugli sviluppi della crisi politica ed umanitaria in Venezuela ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00220</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	24

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE REFERENTE:

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative 2.38, 3.3, 3.034 e 3.035 del Governo</i> ) .....	52
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	55

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 385 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	41
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	47
--	----

## VI Finanze

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	58
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	71

## VII Cultura, scienza e istruzione

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Rete Imprese Italia, Associazione Enti Nazionali di Formazione Professionale (FORMA) e CNOS-FAP, sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015 .....	72
--	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> nel mercato interno. Atto n. 366 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	72
--	----

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	74
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del deputato Luigi Gallo) .....	76

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 2023 Mannino, C. 2058 Terzoni e C. 3480 Borghi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	78
---	----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana SpA, Maurizio Gentile, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (atto n. 374) .....	80
ERRATA CORRIGE .....	80

## X Attività produttive, commercio e turismo

### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio « Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione » (COM(2016) 690 final) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da Paesi non membri dell'Unione europea (COM(2016) 721 final ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> )) .....	82
--	----

### INTERROGAZIONI:

5-06685 Latronico: Sblocco dei bandi per le risorse, previste nell'ambito delle zone franche urbane, a favore della città di Matera .....	82
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	86
5-09707 Ribaud: Strategie di mercato della compagnia Esso .....	82
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	87
5-09901 Burtone: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud.	
5-09902 Antezza: Prospettive industriali e occupazionali dell'azienda Ferrosud .....	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	88
5-10186 Rigoni: Procedure di cessione della società Sanac e prospettive produttive e occupazionali dei suoi stabilimenti .....	83
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	90
5-10194 Sibilia: Questioni relative al permesso di ricerca « Nusco » .....	84
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	92

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	84
ALLEGATO 6 (Nuova proposta di documento finale) .....	94
ALLEGATO 7 (Documento finale approvato) .....	98
ERRATA CORRIGE .....	85

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 3108 Ciprini e C. 3364 Gribaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; <i>c)</i> Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	103
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	107
ERRATA CORRIGE .....	106

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	118

**XIII Agricoltura**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 369 (Rilievi alle Commissioni riunite VIII e X) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	120
ALLEGATO ( <i>Proposta di rilievi del relatore</i> ) .....	123

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	127
--	-----

## COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Giuliano Di Bernardo, già Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	127
Audizione a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 luglio 2013, n. 87, di Amerigo Minnicelli, già Maestro Venerabile emerito della Loggia Luigi Minnicelli n. 972 di Rossano (CS) del Grande Oriente d'Italia – Palazzo Giustiniani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ....	128

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ..... 129

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, e dell'assessore alla riorganizzazione delle società partecipate di Roma Capitale, Massimo Colomban (*Svolgimento e conclusione*) ..... 130

Comunicazioni del Presidente ..... 131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 131

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del professor Adriano Ferrari, Direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva (UDGEE) del Dipartimento materno infantile e di Laura Beccani, fisioterapista, presso l'IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori ..... 132

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Audizione di Raimondo Etro (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 135

Audizione del Prefetto Angelo Trovato, Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo (*Svolgimento e conclusione*) ..... 135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI**

## AUDIZIONI:

Audizione di militari in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 137

Comunicazioni del Presidente ..... 137

ALLEGATO 1: (*Delibera in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne*) ..... 140

ALLEGATO 2: (*Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti*) ..... 143

---

Audizione di rappresentanti di consorzi di autorecupero delle periferie e di associazioni per la rigenerazione urbana di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138
Audizione di rappresentanti di comitati e associazioni degli abitanti dei Piani di Zona di Roma. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	138
Audizione del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Aquilanti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Martedì, 31 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

### Comunicazioni del Presidente.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti.

Informa che domani avrà inizio, dinanzi alle commissioni affari costituzionali ed esteri della Camera, l'esame della proposta di legge relativa alla modifica della legge istitutiva della Delegazione, che ha lo scopo di sistematizzarne l'attività e i compiti, con particolare riferimento anche all'adozione di un Regolamento interno, sempre più necessario in relazione a varie questioni, tra cui quelle legate al rinnovo annuale della Delegazione e al ruolo dei titolari e i supplenti.

Ritiene poi necessario svolgere alcune considerazioni in merito a casi di presunta corruzione, che hanno coinvolto alcuni membri dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, anche italiani. A tale riguardo, il Bureau, su proposta del Presidente Agramunt, ha chiesto la revisione delle norme interne dell'Assemblea con particolare riferimento al codice di condotta, che risulta inadeguato. In secondo luogo si è dato maggiore rilevanza al ruolo del GRECO, la piattaforma specificamente dedicata alla lotta alla corruzione nell'ambito della dimensione governativa. In terzo luogo si è deciso l'avvio di un'in-

dagine indipendente per accertare eventuali responsabilità personali e chiarire anche ingiuste accuse. A tale riguardo, comunica l'iniziativa assunta dal collega Presidente della Delegazione francese che, con una lettera, esprime il pieno supporto per questa iniziativa. Ritiene che anche la Delegazione italiana debba esprimere il proprio orientamento su questo tema.

La decisione in merito all'istituzione di tale organo esterno ed indipendente sarà assunta nel prossimo Bureau previsto a Madrid.

Ricorda infine che la vicenda che ha riguardato l'ex parlamentare italiano Luca Volontè lo ha per il momento visto assolto dall'accusa di corruzione, mentre è rimasta in piedi quella di riciclaggio di denaro.

Comunica inoltre le decisioni che sono state assunte in merito alla questione della Turchia: nell'ambito della prossima Sessione di aprile sarà infatti riproposto un dibattito sul tema ed inoltre la Commissione Monitoraggio ha riaperto l'apposita procedura su questo Paese.

Ricorda infine di aver proposto un Summit sul ruolo e le funzioni del Consiglio d'Europa in un momento storico, politico ed internazionale così delicato. Su questa proposta ha chiesto un parere a varie Delegazioni all'interno dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e vorrebbe quindi avere anche il parere della Delegazione italiana.

Il deputato Manlio DI STEFANO (Movimento 5 stelle) ritiene importante rendere

evidente la disponibilità della Delegazione a voler chiarire tutta la vicenda di corruzione che ha riguardato anche il parlamentare italiano Volontè, affinché le esigenze di trasparenza siano messe al primo posto.

Il senatore Sergio DIVINA (LN-AUT) ritiene importante definire bene il quadro, in quanto il caso Volontè dovrà essere chiarito in primo luogo dalla magistratura. Bisogna ricordare che l'intera vicenda è nata quando la giornalista Gabanelli pretese di fare un servizio sul Nagorno-Karaback senza chiedere le necessarie autorizzazioni per l'ingresso in quel territorio. Dopo aver ricevuto il diniego da parte dell'Azerbaijan a recarvisi, è partita la trasmissione relativa al caso Volontè ed è stata organizzata una sorta di guerra verso quel Paese, con un servizio televisivo che dà un'immagine gravissima dell'intera istituzione Consiglio d'Europa. Condivide quindi l'iniziativa del Presidente in merito alla corretta informazione sull'attività parlamentare svolta in sede internazionale. Ancora ieri c'era stato un articolo sul Corriere della sera sempre a firma Gabanelli. Ritiene che la giustizia debba far il suo corso senza « giudizi paralleli ».

La deputata Eleonora CIMBRO (PD) ritiene che l'attività di lobby posta in essere dall'Azerbaijan sia piuttosto discutibile dal punto di vista etico.

La deputata Deborah BERGAMINI (Forza Italia) osserva che si dovrebbero regolare le attività di *lobbying*, che riguardano spesso non solo i politici ma anche i funzionari. Troppo spesso si fa morale senza sistematizzare il problema. Purtroppo si parla sempre di responsabilità degli eletti e mai delle istituzioni. Per volontà o per negligenza questo aspetto non è mai stato trattato all'interno dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La senatrice Adele GAMBARO (ALA) concorda con le osservazioni della collega Bergamini. Condivide l'iniziativa del Presidente di programmare un Summit sul ruolo del Consiglio d'Europa.

Il deputato Andrea RIGONI (PD) ritiene che la vicenda Volontè non debba coinvolgere tutta l'istituzione e debba essere precisato che la Delegazione italiana ha sempre espresso liberamente la propria opinione senza farsi influenzare da nessuno. Ritiene quindi, come ha detto il Presidente, che la posizione della Delegazione debba essere pacata ma ferma. Deve essere riaggiornato il meccanismo di controllo. Condivide l'idea del Summit proposto dal Presidente.

Michele NICOLETTI, *presidente*, conclude il dibattito svoltosi comunicando che scriverà una lettera a nome della Delegazione italiana, nella quale si esprimerà sostegno per l'iniziativa assunta dal Presidente Agramunt, volta all'istituzione di una Commissione indipendente per far luce sull'argomento, chiedendo al tempo stesso di riaggiornare e mettere a punto i meccanismi di controllo sull'attività di lobby. In particolare sosterrà l'intenzione della Delegazione italiana di avviare ogni forma di collaborazione necessaria ai fini della trasparenza e della difesa della dignità del proprio lavoro.

Ricorda le iniziative già calendarizzate della Delegazione ed in particolare quella prevista domani e dopodomani, su input dell'onorevole Cimbrow, su « giovani contro la corruzione ».

La deputata Deborah BERGAMINI (Forza Italia) chiede che si possa svolgere l'audizione del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha tra l'altro appena preparato un documento sulle priorità del Parlamento europeo.

Michele NICOLETTI, *presidente*, concorda pienamente sull'iniziativa, ricordando, peraltro, che già il presidente Schultz fu audito subito dopo la sua elezione. Ringrazia quindi tutti per il loro contributo.

**La seduta termina alle 15.40.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC000770\*